

109.

## SEDUTA DI VENERDÌ 28 MARZO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	6401
<b>Disegni di legge:</b>	
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . .	6434
( <i>Autorizzazione di relazione orale</i> ) . .	6454
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . .	6433, 6454
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	6401, 6433, 6454
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (1064);	
<b>LONGO LUIGI</b> ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 — Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (2);	
<b>ROBERTI</b> ed altri: Ripristino della pensione di anzianità ed abolizione delle trattenute sulle pensioni di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (96);	

PAG.

<b>VECCHIETTI</b> ed altri: Miglioramenti dei trattamenti economici delle pensioni dell'INPS e riforma del sistema di pensionamento. Norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione dell'INPS (114);
<b>PELLICANI</b> : Integrazione della delega al Governo, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, per l'estensione della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni privi di trattamento pensionistico (141);
<b>FERIOLI</b> ed altri: Modificazioni e integrazioni alle vigenti norme sui trattamenti di pensione della previdenza sociale (209);
<b>BONOMI</b> ed altri: Modifica di alcune norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (215);
<b>GUERRINI GIORGIO</b> ed altri: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (217);

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

PAG.	PAG.
DE LORENZO FERRUCCIO e CASSANDRO: Ri- congiunzione delle disposizioni previ- denziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trat- tamento di previdenza e di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio av- venuta anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 322 (365);	MONACO . . . . . 6425, 6428 6435, 6438, 6440
BONOMI ed altri: Interpretazione auten- tica dell'articolo 22 della legge 26 ot- tobre 1957, n. 1047, integrata dall'arti- colo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernenti il trattamento previden- ziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (432) . . . . . 6402	MONTI . . . . . 6443, 6448
PRESIDENTE . . . . . 6402	MORGANA . . . . . 6443, 6445
ABELLI . . . . . 6406, 6447	ORLANDI . . . . . 6429
ALINI . . . . . 6433, 6471	PAVONE . . . . . 6421, 6467
ANSELMI TINA . . . . . 6427	PAZZAGLIA . . . . . 6433, 6434 6439, 6442, 6452
ARZILLI . . . . . 6442, 6450, 6468	POCHETTI . . . . . 6428, 6433, 6466
BARCA . . . . . 6415, 6422, 6450, 6454	POLOTTI . . . . . 6408, 6414 6419, 6423, 6463, 6465
BASTIANELLI . . . . . 6420	RE GIUSEPPINA . . . . . 6426, 6448
BIAGGI, <i>Presidente della Commissione</i> 6418 6422, 6424	ROSSINOVICH . . . . . 6437
BIAGINI . . . . . 6443, 6454	SACCHI . . . . . 6423
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i> . . 6405, 6409 6415, 6424, 6427, 6431, 6432 6440, 6445, 6449, 6452, 6469	SGARBI BOMPANI LUCIANA . . . . . 6426
BOFFARDI INES . . . . . 6407, 6419, 6450	SULOITO . . . . . 6446
BORTOT . . . . . 6459	TEDESCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . 6445 6449, 6452, 6453, 6469
BRODOLINI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . . 6410, 6415 6424, 6432, 6441	TOGNONI . . . . . 6418, 6452, 6471
CAMBA . . . . . 6405, 6419, 6444, 6445	TOROS, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . 6427
CAPONI . . . . . 6407	VALORI . . . . . 6403, 6409
COTTONE . . . . . 6432, 6453	ZAFFANELLA . . . . . 6440
DIETL . . . . . 6408, 6410	ZANIBELLI . . . . . 6471
DI MARINO . . . . . 6414, 6458	
DONAT-CATTIN . . . . . 6466, 6470	<b>Proposte di legge:</b>
ESPOSTO . . . . . 6458, 6469	(Annunzio) . . . . . 6401, 6433, 6472
FOSCHI . . . . . 6451	(Approvazione in Commissione) . . . 6434
FRANCHI . . . . . 6410	(Rimessione all'Assemblea) . . . . . 6412
GIANNINI . . . . . 6455	(Trasmissione dal Senato) . . . . . 6433
GRAMEGNA . . . 6412, 6416, 6439, 6459, 6467	
GUERRINI GIORGIO . . . . . 6411	<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>
GUNNELLA . . . . . 6431	PRESIDENTE . . . . . 6401
LATTANZI . . . . . 6414	FOSCARINI . . . . . 6401
LOBIANCO . . . . . 6456, 6461, 6470	RAUSA . . . . . 6402
MANCINI VINCENZO . . . . . 6412, 6418 6441, 6450, 6453, 6460, 6464	RUSSO, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . 6402
MAZZOLA . . . . . 6413, 6468	
	<b>Interrogazioni, interpellanze e mozioni (An- nunzio):</b>
	PRESIDENTE . . . . . 6472
	COITONE . . . . . 6473
	GUNNELLA . . . . . 6473
	LA BELLA . . . . . 6473
	LATTANZI . . . . . 6472
	MACALUSO . . . . . 6472, 6473
	TEDESCHI . . . . . 6473
	<b>Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) 6434</b>
	<b>Ordine del giorno della seduta di domani . . 6474</b>

**La seduta comincia alle 10.**

TERRAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Brandi, Bucalossi, Cattani, Craxi, Cusumano, Della Briotta, Foderaro, Iozzelli, Lauricella, Mezza Maria Vittoria, Pedini e Scardavilla.

(*I congedi sono concessi*).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

FIOROT ed altri: « Sistemazione del personale della carriera esecutiva di segreteria degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica e professionale in possesso di particolari requisiti » (1284);

IANNIELLO e STORTI: « Retrodatazione della nomina degli insegnanti elementari vincitori del concorso 1942 nelle province di Napoli e Latina » (1285);

IANNIELLO: « Immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 303 » (1286);

CATALDO e SCUTARI: « Provvedimenti a favore dei comuni della Basilicata danneggiati da frane » (1287);

MASCOLO ed altri: « Modifiche degli articoli 4 e 8 della legge del 23 gennaio 1968, n. 34, concernente provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche » (1288).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Sono state presentate, altresì, proposte di legge dal deputato:

IANNIELLO: « Disposizioni in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili urbani » (1289);

IANNIELLO: « Estensione alla categoria dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani delle norme sulla disciplina del collocamento, sulla assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro » (1290).

Saranno stampate, distribuite e, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella V Commissione:

« Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi di somme che l'amministrazione stessa è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio » (1283).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Svolgimento di proposte di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge.

Cominciamo da quella di iniziativa dei deputati Foscarini, Monasterio, D'Ippolito, Reichlin, Pascariello, Giannini, Scutari, Esposito, Caponi, Busetto e di Marino:

« Provvidenze a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina nell'annata agraria 1967-1968 » (286).

L'onorevole Foscarini ha facoltà di svolgerla.

FOSCARINI. Mi sarei rimesso alla relazione scritta, se non avessi preso visione di una recente lettera inviata dal ministro delle finanze al presidente dell'amministrazione

provinciale di Lecce. In tale lettera il ministro riconosce che la perdita del prodotto in Puglia e in Basilicata è stata sensibile. E ciò conferma quanto da noi detto. Ma dichiara, inoltre, il ministro, di non poter accogliere le richieste avanzate dalle categorie interessate alla coltivazione del tabacco, in quanto la causa del danno è da attribuirsi a negligenza dei tabacchicoltori.

Questo giudizio veramente stupefacente non poteva non sollevare un'ondata di indignazione, non solo fra i coltivatori, ma in tutti gli enti locali, poiché è risaputo con quanti sacrifici i coltivatori si sono prodigati per combattere il flagello della peronospora, che, oltre a danneggiare i lavoratori della terra per il mancato raccolto, costringe alla disoccupazione decine di migliaia di tabacchine. Non si può far sempre carico alla povera gente, nel tentativo di eludere le responsabilità del Governo e, in questo caso, della azienda dei monopoli di Stato.

Ci auguriamo che il Governo vorrà desistere da questa assurda posizione, allorché le proposte di legge sull'argomento verranno esaminate, e compiere un atto di giustizia verso chi ancora resta inascoltato, per non dire tradito, come sta accadendo puntualmente anche per il disegno di legge sulle pensioni.

Per tutti questi motivi, noi chiediamo un concreto impegno da parte di tutti i gruppi e l'esame urgente di questa proposta di legge.

RAUSA. Chiedo di parlare contro la presa in considerazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUSA. Nella sostanza potremmo essere d'accordo con la proposta di legge Foscarini, come lo siamo per quella Imperiale, essa pure all'ordine del giorno per la presa in considerazione. A mio avviso, però, la proposta di legge Foscarini è inutile, dal momento che già quella dell'onorevole Imperiale contiene tutti gli elementi per poter svolgere un proficuo lavoro in comune.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RUSSO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Foscarini ed altri.

(*E approvata*).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.  
(*E approvata*).

*La Camera accorda altresì la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte ed alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:*

SCALIA, ZANIBELLI e PISICCHIO: « Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina » (747);

ROBERTI, PAZZAGLIA, CARADONNA, MARINO e FRANCHI: « Norme integrative dell'articolo 20 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, concernente l'istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (203);

ZANIBELLI, BIAGGI, ROGNONI, DALL'ARME-LINA, SCAGLIA, ANSELMI TINA, BIANCHI GERARDO, DE PONTI, FORNALE, PATRINI, PERDONÀ e BARONI: « Proroga per alcuni comuni del centro-nord delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni » (1119);

ABELLI, SANTAGATI, DELFINO e ROMEO: « Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile » (162);

IMPERIALE, ISGRÒ, BODRATO, RUSSO FERDINANDO, CAIAZZA, TOROS, CAROLI, MENGOSZI, GIRARDIN, BERSANI e FOSCHI: « Contributi di carattere straordinario in favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina » (170).

*La Camera accorda altresì l'urgenza per la proposta di legge n. 170, data l'identità dell'oggetto rispetto alla proposta di legge Foscarini n. 286.*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (1064) e delle concorrenti proposte di legge Longo Luigi ed altri (2), Roberti ed altri (96), Vecchietti ed altri (114), Pellicani (141), Ferioli ed altri (209), Bonomi ed altri (215), Guerrini Giorgio ed altri (217), De Lorenzo Ferruccio e Cassandro (365) e Bonomi ed altri (432).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale; e delle concorrenti proposte di legge Longo Luigi ed altri, Roberti ed altri, Vecchietti ed

altri, Pellicani, Ferioli ed altri, Bonomi ed altri, Guerrini Giorgio ed altri, De Lorenzo Ferruccio e Cassandro, Bonomi ed altri.

Come la Camera ricorda, la seduta di ieri si è conclusa con l'esame e l'approvazione, con emendamenti, dell'articolo 13.

Si dia lettura dell'articolo 14.

**TERRAROLI, Segretario, legge:**

« Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri enti pubblici o privati o da paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue.

La 13ª rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è frazionabile.

Le persone di cui al primo comma che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi, ivi previsti, ma di importo inferiore a lire 156.000 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

La pensione è posta a carico del fondo sociale ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

La domanda per ottenere la pensione, corredata dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, dalle quali risulti l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile né pignorabile.

Chiunque compia atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione

non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.

Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma, con il seguente:*

Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini, e 55 se donne, che non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo, superiori alle lire 230.000, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna.

*e sopprimere il terzo comma.*

**14. 5. Alini, Valori, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramegna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Bruni.**

L'onorevole Valori ha facoltà di svolgerli.

**VALORI.** Della pensione sociale si è già detto abbastanza e si è detto che è una importante acquisizione, che traduce in pratica il principio di uno Stato sociale diretto a garantire a tutti i cittadini un minimo di dignità civile e sociale. Noi siamo d'accordo sul principio così enunciato in astratto, ma il nostro emendamento è diretto a verificare in concreto questa affermazione e la volontà politica della maggioranza, che a noi pare non si sia del tutto realizzata nella formula-

zione dell'articolo. Rifacendo infatti, sia pur brevemente, la storia di esso si arriva alla constatazione che la maggioranza non intende adeguarsi a quell'importante principio. È noto che la formulazione originaria dell'articolo così come proposto dal Governo, era semplicemente assurda: mentre affermava il principio della pensione sociale, nella sostanza lo vanificava, prevedendo una serie di limitazioni così gravi ed aberranti da rendere tale principio del tutto inutile.

In Commissione siamo riusciti a strappare qualche miglioramento, ma non siamo riusciti ad andare molto avanti, perché la maggioranza ci si è opposta con due ordini di obiezioni abbastanza significativi. Il primo era che trattandosi di pensione sociale, a caval donato non si guarda in bocca e quindi bisognava contentarsi di quel che il Governo aveva comunque elargito, senza far luogo ad una critica di principio.

Il secondo ordine di osservazioni era di carattere finanziario: non sapendosi quale fosse l'estensione del principio in concreto — si è detto — bisognava procedere con cautela per evitare poi lo scoglio della carenza dei finanziamenti.

Nel proporre il nostro emendamento, noi respingiamo con forza questi due ordini di obiezioni, per il semplice motivo che non è consentito menar vanto del principio della pensione sociale, rendendolo poi, nella pratica, inoperante. Non si può poi parlare della mancanza di possibilità finanziarie, perché qui non si discute del miglioramento di una condizione già preesistente, ma del minimo vitale, di necessità primordiali che non possono essere commisurate con maggiori o minori possibilità. Uno Stato sociale, civile e degno di questo nome non può non avere le coperture finanziarie per l'attuazione di questo principio.

Il nostro emendamento contempla tutti i requisiti per ottenere la pensione sociale. Esso è diretto a superare in primo luogo la questione del limite di età, non soltanto perché vi è un problema più generale di abbassamento del limite dell'età pensionabile, ma perché riteniamo che, nel caso della pensione sociale, tale limite non possa essere rapportato a quello delle pensioni ordinarie. All'età di 55-60 anni, ove il lavoratore non sia pensionabile, è ancora attivo ed è ancora produttore di reddito oppure è un lavoratore che fruisce della pensione di invalidità. Nel nostro caso, invece, si tratta delle categorie più misere, di gente che non ha altra possibilità di sostentamento al di fuori dell'intervento

dello Stato, in un'età in cui certo non è più possibile pensare all'eventualità di diventare produttori di reddito.

Altrettanto è a dirsi per il massimale delle 156 mila lire annue e per tutti gli impedimenti che attengono al presupposto economico dell'erogazione, e cioè le limitazioni stabilite dall'articolo nel caso vi sia percezione di altro reddito o persino della pensione di guerra, di cui si parlerà in altri emendamenti.

Anche ammettendo che rimangano invariati gli altri requisiti, cioè il limite di età e gli impedimenti discriminanti, ci sembra veramente grave che si debba andare ad un versamento della miseria per affermare il principio che la pensione sociale di 12 mila lire debba essere un conguaglio rispetto alle misere somme che, per avventura, i titolari della pensione sociale percepissero ad altro titolo.

Ieri il ministro Brodolini e il sottosegretario, interessati a questo problema, si sono dichiarati sensibili ad esso ed hanno risposto che si sarebbe ovviato a questo inconveniente con una politica amministrativa, attraverso, cioè, disposizioni che suggerissero ai funzionari dell'INPS di non fare accertamenti, in modo che a semplice domanda dell'interessato fosse corrisposta la pensione sociale senza far scattare il meccanismo dell'integrazione.

Interpellati dal relatore Bianchi, i membri del Comitato dei nove — relatore che chiamo direttamente in causa insieme con il presidente della Commissione Biaggi, perché entrambi sensibili a questo argomento — è stato risposto che sì, forse il problema si poneva, che tuttavia il nostro Stato era uno di quelli che compie dei passi senza sapere poi su quale terreno sociale si collocano; che quindi bisognava sperimentare con cautela, dal momento che era impossibile sapere la estensione esatta di tale categoria; che quindi il criterio dell'integrazione era un criterio prudente, dato che avrebbe consentito di non mettere in pericolo le finanze dello Stato.

Orbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questo non sia il modo di risolvere la questione e che non sia il modo di rispondere con coscienza politica al quesito. Infatti se il ministro Brodolini è convinto della necessità di superare quel principio, tuttavia è certo che ciò deve avvenire non per iniziativa generosa di questo o quel ministro del lavoro, ma attraverso una statuzione legislativa. Si tratta infatti della pensione sociale, cioè di un importante principio acquisito: si tratta di tradurre in termini

operativi un principio costituzionale verso il quale è bene fare uno sforzo di definizione.

Né può dirsi che la pensione sociale comporti certi oneri, in ordine ai quali noi dobbiamo « sperimentare ».

Cito a questo riguardo due soli casi e concludo. Ci si propone, con questa norma, di integrare il reddito della parte più miserabile del paese, della parte meno abbiente, e si fa un « conteggio della miseria ». Si pensi a tutta la categoria degli assistiti dalle province, degli alienati mentali o degli incapaci di intendere e di volere. Costoro percepiscono 3.500 lire al mese e per essi lo Stato conteggia tale cifra per detrarla dalla cosiddetta pensione sociale. Altrettanto è da dire per le categorie degli assistiti dei comuni. Anche costoro si vedono conteggiare, in ordine alla concessione della pensione sociale, quello che ricevono, diciamo, a titolo caritatevole e assistenziale.

È quindi su questo punto che noi insistiamo, perché l'emendamento aggiuntivo proprio questo principio vuole affermare: che, fatti salvi gli altri requisiti, per lo meno si arrivi ad abolire il principio dell'integrazione, che è un principio che diminuisce il valore politico della portata di questo articolo. Infatti mentre agli altri lavoratori, ai quali si è concesso poco, ma sempre qualche cosa (non si è dato niente altro che un qualche corrispettivo di quello che a loro spettava per diritto e per diritto di lotta), con l'articolo 14 invece si introduce un principio che dovrebbe costituire adempimento di una norma costituzionale. Ed è su questo punto, allora, che è possibile saggiare l'autentica, vera volontà rinnovatrice delle formazioni politiche, che in tal modo pretendono di volersi qualificare.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, dopo le parole:* l'età di 65 anni, *aggiungere le parole:* che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.

14. 12.

**Commissione.**

*Al settimo comma, dopo le parole:* chiunque compia, *aggiungere la parola:* dolosamente.

14. 13.

**Commissione.**

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Rinunciamo a svolgerli.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, dopo le parole:* nei ruoli della imposta complementare sui redditi, *aggiungere le seguenti:* per un reddito annuo imponibile superiore a lire 2.500.000.

14. 1. **Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Alpino, Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.**

*Al primo comma, sostituire le parole:* una pensione sociale non reversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna, *con le seguenti:* una pensione sociale non reversibile di lire 325.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 25.000 ciascuna.

14. 2. **Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Alpino, Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.**

L'onorevole Camba ha facoltà di svolgerli.

**CAMBA.** Nel disegno di legge in esame la pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni è prevista soltanto per coloro che non siano titolari di reddito risultante dall'iscrizione nei ruoli di imposta di ricchezza mobile e che non appartengano a nuclei familiari iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

Con la seconda condizione si rischia di escludere dal beneficio numerosi cittadini privi di qualsiasi reddito e in condizioni disagiate. Infatti, è normale che gli anziani risultino a carico di figlio o di altri parenti in condizione attiva ed è sufficiente che il reddito del capo famiglia superi le 80 mila lire mensili perché sussista l'obbligo della denuncia ai fini dell'imposta complementare.

È necessario — a nostro avviso — pertanto o eliminare la condizione in questione posta dall'articolo 14 del disegno di legge oppure stabilire che la esclusione dal beneficio della pensione sociale opera soltanto quando i nuclei familiari cui appartengono gli anziani siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito annuo imponibile superiore a 2 milioni e mezzo di lire.

Il gruppo liberale ritiene più opportuna questa ultima soluzione come risulta, appunto, dall'emendamento presentato.

**PRESIDENTE.** L'articolo aggiuntivo Camba 14. 0. 1 si riferisce all'articolo 21, secondo quanto deciso dal Comitato dei nove.

CAMBA. Esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sopprimere le parole:* ivi comprese le pensioni di guerra.

14. 3. **Roberti, Almirante, Michelini, Caradonna, Abelli, Turchi, Pazzaglia, Marino, Servello, De Marzio, Tripodi Antonino, Menicacci, D'Aquino.**

*Al primo comma sostituire le parole:* ivi comprese le pensioni di guerra, *con le parole:* escluse le pensioni a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18.

14. 8. **Abelli, Almirante, Roberti, Pazzaglia, Alfano, Caradonna, Delfino, D'Aquino, De Marzio, Di Nardo Ferdinando, Guarra, Franchi, Manco, Marino, Menicacci, Michelini, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Romeo, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

A coloro che beneficiano di pensioni di guerra la pensione sociale viene corrisposta anche nel caso in cui la pensione di guerra non superi le lire 520.000 annue; viene corrisposta in misura ridotta pari all'importo superiore della pensione di guerra ove quest'ultima sia compresa fra le lire 520.000 e le lire 676.000 annue.

14. 4. **Roberti, Almirante, Michelini, Caradonna, Abelli, Turchi, Pazzaglia, Marino, Servello, De Marzio, Tripodi Antonino, Menicacci, D'Aquino.**

L'onorevole Abelli ha facoltà di svolgerli.

ABELLI. Il nostro emendamento principale 14. 3 e quelli subordinati 14. 8 e 14. 4 intendono modificare l'articolo 14 nel senso di rendere cumulabile la pensione sociale con le pensioni di guerra e con quelle a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e di quelle precedenti.

In sede di dichiarazione di voto richiame-remo l'attenzione dell'Assemblea sull'articolo 14 per la parte che riguarda la nuova articolazione della materia assistenziale. Ci preme però in questa sede mettere in rilievo il fatto che, anche se l'introduzione del concetto di pensione sociale — non esitiamo a dirlo — rappresenta un fatto positivo nella nostra legislazione, non si devono però dimenticare gli impegni che lo Stato italiano ha

precedentemente assunto nei confronti di alcune categorie particolari.

Tralascio quelle categorie che fruiscono di assegni a carattere assistenziale, per soffermarmi su due categorie che non hanno assegni di tale carattere, bensì pensioni che ripetono la loro origine non da un atto caritativo dello Stato o da loro necessità incombenti, ma da un riconoscimento dello Stato per ciò che essi hanno fatto. I mutilati e invalidi di guerra e le famiglie dei caduti ricevono la pensione come un riconoscimento da parte dello Stato.

Infatti nell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313, concernente il riordinamento della legislazione sulle pensioni di guerra, è detto testualmente: « In rilevanza dei redditi pensionistici, i proventi derivanti comunque da pensioni, assegni o indennità di cui alla presente legge, o da assegni per decorazioni al valor militare, non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono né ai fini fiscali, né previdenziali o assistenziali, né in altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza ».

È evidente, pertanto, che con quel provvedimento lo Stato ha inteso dare a queste pensioni un carattere del tutto particolare, che non rientrava negli schemi normali, e che viene invece alterato dall'articolo 14 del provvedimento in esame, nel quale l'inciso « ivi comprese le pensioni di guerra » è stato un inserimento necessario. Se non vi fosse stato questo precedente legislativo, non sarebbe stato necessario mettere: « ivi comprese le pensioni di guerra », in quanto si potevano rapportare queste pensioni a tutti gli altri redditi dell'individuo. È stato necessario inserirle perché con questo emendamento si viene ad eliminare l'articolo 27 della legge del 1968.

Mi pare però che non sia serio, né giusto, mi pare che sia un atto veramente poco simpatico nei confronti di questa categoria annullare in questa occasione un atto di liberalità compiuto in precedenza a loro favore.

Quindi, approvare il nostro emendamento, per la cumulabilità della pensione di guerra con la pensione sociale, significa in sostanza confermare un principio già sancito dal Parlamento.

C'è poi la parte che riguarda la pensione a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18. Ci son voluti molti anni a questa Camera per arrivare a dare ai combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti

la modestissima pensione di 5 mila lire al mese. Quando noi sostenevamo che lo Stato poteva affrontare, nei confronti di questa categoria, un impegno superiore alle 5 mila lire al mese, il Governo ci disse che non era possibile trovare i fondi necessari. Oggi non si trovano soltanto per questa categoria, ma si trovano per tutte. Noi siamo contenti e soddisfatti che a distanza nemmeno di un anno da quando è stata approvata la pensione per i combattenti si trovino 385 miliardi per la pensione sociale; però non possiamo essere soddisfatti che in questo momento, approvando questo articolo, si abolisca la pensione agli ex combattenti. Ebbene, dev'essere chiaro al Governo e alla maggioranza che, se si approva l'articolo così come è stato portato al nostro esame dalla Commissione, in quel momento stesso viene abolita la pensione agli ex combattenti della guerra 1915-18.

Quindi, dopo una battaglia di anni, dopo le grandi parole e le grandi espressioni di riconoscenza verso questi anziani uomini che avevano combattuto nella guerra del 1915-18 e in quelle precedenti, oggi arriviamo all'abolizione della norma relativa alla pensione di guerra per gli ex combattenti, senza tener conto delle difficoltà di questa gente che prenderà cinque mila lire da un Ministero e sette mila lire da un altro ente, una doppia erogazione quindi, ma in sostanza un'unica somma del misero ammontare di 12 mila lire.

Noi eliminiamo una pensione che, come dicevo all'inizio, non è a carattere caritativo, ma è un riconoscimento che lo Stato ha voluto dare alla categoria degli ex combattenti; si tratta di un atto di ingiustizia dopo le tante parole spese in favore di essi.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: pensioni di guerra, inserire le seguenti:* con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti delle guerre 1915-1918 e libica.

**14. 6. Caponi, Alini, Amodè, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Granegna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

L'onorevole Caponi ha facoltà di svolgerlo.

**CAPONI.** Signor Presidente, è stata già rilevata la gravità della norma introdotta nell'articolo 14, perché per la prima volta nella legislazione sociale la pensione di guerra diventa un elemento discriminante. Nel caso, poi, dell'assegno vitalizio di 60 mila lire all'anno concesso agli ex combattenti della guerra 1915-18 e di quella libica, la discriminazione appare molto più grave, perché la norma stabilisce addirittura che esso venga tolto a coloro che avranno la pensione sociale di appena 12 mila lire al mese.

Osservo semplicemente che è stato stabilito di concedere l'assegno vitalizio come benemerita di guerra a tutti coloro che abbiano un reddito inferiore alle 960 mila lire all'anno, cosicché si verifica che un ex combattente che riceve una normale pensione della previdenza sociale fino a 75 mila lire al mese mantiene l'assegno vitalizio, mentre ad un vecchio ex combattente senza pensione, più bisognoso perché non ha altro reddito che la pensione sociale, l'assegno sarà tolto.

Si tratta di un'ingiustizia troppo grave della quale — come l'onorevole relatore ricorderà — discutemmo a lungo in Commissione, quando il sottosegretario manifestò una certa propensione ad accogliere le nostre osservazioni. Ci auguriamo che la propensione allora manifestata si trasformi oggi in aula nella precisa volontà di abolire la norma mirante ad eliminare l'assegno vitalizio.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dopo le parole: pensioni di guerra, aggiungere le seguenti:* fatto salvo l'assegno concesso agli ex combattenti della guerra 1915-18.

**14. 11.**

**Boffardi Ines.**

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

**BOFFARDI INES.** L'emendamento, come già è stato sottolineato da altri colleghi, tende a lasciare agli ex combattenti della guerra 1915-18, che avranno diritto alla pensione sociale, il riconoscimento — concesso loro con la legge n. 313 del marzo 1968 — di un assegno annuo non reversibile di lire 60 mila, che ha avuto il significato di dimostrare tutta la sensibilità e la riconoscenza dello Stato a coloro che hanno sacrificato alla patria i loro anni più belli.

Questo modesto riconoscimento agli anziani ex combattenti, come era stato detto dal-

l'allora sottosegretario per la difesa onorevole Guadalupi, era un riconoscimento più che di ordine economico, di ordine morale e patriottico che veniva sancito nel cinquantenario di Vittorio Veneto. Quella legge, onorevoli colleghi, ha dato fiducia a tanti anziani ex combattenti, i più ormai ottantenni e malati, che ritenevano di essere stati dimenticati. Parecchi di loro stanno ancora attendendo — lo sappiamo tutti — questo assegno e vivono nella speranza di poterlo ricevere al più presto. Non pochi di questi sono già morti. Nelle cerimonie svoltesi quest'anno nelle nostre province e nei nostri comuni per conferire le insegne a questi combattenti di Vittorio Veneto, molti di loro ci hanno chiesto di sollecitare la loro pratica presso gli uffici competenti.

Tanti di questi benemeriti della patria vivono soli, in tanta indigenza ed hanno bisogno di tanta comprensione e calore umano.

Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, se a costoro lasceremo, oltre alla pensione sociale di lire 12 mila, l'assegno mensile di lire 5 mila, faremo opera altamente umana, dal momento che 17 mila al mese restano comunque al di sotto del minimo vitale.

Qui si tratta non tanto di un problema di carattere finanziario, ma di un problema squisitamente umano. Si tratta di persone ormai al declino della loro vita e il loro numero purtroppo è soggetto senz'altro a diminuire. Il Governo, io penso, farà sì che questi ex combattenti in stato di bisogno possano usufruire della pensione sociale che il Governo ha voluto con atto di coraggio e responsabilità ammettere con questa legge e che testimonia a tutto il paese il principio della giustizia e della sicurezza sociale, principio che va poco a poco sostituendosi agli errati concetti della beneficenza.

Mi auguro che si vorrà, e mi appello alla sensibilità del Governo, lasciare agli ex combattenti questo modestissimo primo riconoscimento, che li renderà fieri e sodisfatti al pensiero che lo Stato, pur nelle scarse disponibilità finanziarie, è loro presente, li stima e li ama. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma dopo le parole:* la pensione è posta a carico del Fondo sociale, *ag-*

*giungere le parole:* nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma.

14. 10. **Gunnella, Polotti, Mancini Vincenzo, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobianco, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio, Castellucci.**

POLOTTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLOTTI. Con il nostro emendamento vogliamo istituire, nell'ambito del fondo sociale, una gestione autonoma di questo tipo di pensione, affinché, trattandosi di una nuova istituzione, vi sia la possibilità, attraverso una diretta conoscenza dei problemi, di realizzare eventualmente un ulteriore miglioramento, quale, pensiamo, potrà essere l'agganciamento ai futuri aumenti del costo della vita, per evitare che le 12 mila lire di oggi subiscano nel futuro una svalutazione. Il nostro obiettivo è dunque quello di potere in seguito favorire e migliorare le condizioni di questa categoria.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il sesto comma con i seguenti:*

La pensione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che, avendo i requisiti di cui al primo comma, ne facciano richiesta entro un anno, oppure, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per coloro che compiono l'età di 65 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno, qualora la domanda venga presentata entro un anno da tale data, oppure, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

14. 7. **Mitterdorfer, Riz, Dietsl.**

DIETL. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIETL. Vorrei chiarire innanzitutto un malinteso. Per noi è pacifico che la pensione

non è né cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Quindi, si dovrebbero aggiungere alla fine del primo comma queste parole.

Per quanto concerne lo scopo dell'emendamento, mi pare chiaro che noi vogliamo impedire che, per un involontario ritardo nella presentazione della domanda, possano andare perduti i benefici relativamente ai mesi intercorsi. E siamo partiti considerando la situazione speciale della nostra provincia dove vi sono valli sperdute e popolazioni isolate, con la conseguente difficoltà di presentare in tempo le domande. Non ho compreso bene il concetto contenuto nel testo proposto dalla Commissione con il quale io sarei senz'altro d'accordo se fosse chiarito in modo sicuro che un eventuale ritardo della presentazione della domanda, soprattutto quando si tratta di ritardo involontario, non faccia perdere i benefici previsti dalla legge.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

Contro i provvedimenti concernenti la concessione della pensione, adottati dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente ai sensi del presente articolo, il richiedente può direttamente ricorrere all'autorità giudiziaria.

**14. 9. Valori, Alini, Tognoni, Pigni, Rossinovich, Minasi, Sgarbi Bompani Luciana, Carrara Sutour, Arzilli, Mazzola, Sulotto, Cacciatore, Gramegna, Lattanzi, Pellizzari, Caponi, di Marino, Pajetta Giuliano, Pochetti, Biagini, Bruni.**

L'onorevole Valori ha facoltà di svolgerlo.

**VALORI.** L'emendamento si riferisce ad un principio generale che è stato già discusso in sede di riforma del codice di procedura civile in materia di lavoro e previdenza sociale. Esso tende a dare una maggiore speditezza per la conclusione di queste pratiche che, secondo ogni ragionevole previsione, saranno numerose ed intricate. Perciò si dovrebbe dare la possibilità alternativa all'interessato, anziché di esperire tutto l'iter del ricorso amministrativo, di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria per sottoporre a risoluzione definitiva ogni eventuale controversia con l'INPS.

L'emendamento inoltre si propone di aggiungere, oltre ad una maggiore speditezza, l'eliminazione di tutta una serie di preclusioni e di decadenze che oggi sono previste

in materia di contenzioso ordinario con l'INPS, che molto spesso rendono inoperanti i diritti del lavoratore il quale, per avventura, incappi in una di queste preclusioni o decadenze. Se gli viene concessa la possibilità di adire direttamente l'autorità giudiziaria, l'interessato si troverà naturalmente di fronte alla prescrizione ordinaria della azione senza tuttavia dover subire tutte quelle preclusioni e decadenze, il cui termine è di solito anche breve, previste dall'attuale legge istitutiva dell'INPS. Quanto meno sotto questo profilo si renderebbe più attendibile ed operante il diritto del lavoratore.

Siccome si tratta di uno di quegli emendamenti che come principio è già stato accettato nell'ambito della discussione dell'altra legge, e poiché non comporta oneri, vogliamo augurarci che l'onorevole relatore non voglia opporre problemi di finanziamento per quanto riguarda l'accettazione di questo principio, che è un principio di democrazia.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14 ?

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Desidero innanzitutto ricordare che l'emendamento 14. 0. 2 è stato rinviato all'articolo 29, mentre l'emendamento 14. 0. 1 è stato rinviato all'articolo 21. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario per l'emendamento Alini 14. 5, illustrato dall'onorevole Valori. L'onorevole Valori ha voluto fare riferimento ad un nostro incontro amichevole; vorrei dire all'onorevole Valori, che proprio intendendo un sistema di sicurezza sociale pieno là dove si riscontra la componente del settore assistenziale, io ritengo sia opportuno, proprio in quella prospettiva, mantenere la formula dell'integrazione anziché quella della concorrenza dei due trattamenti distinti.

Parere contrario per gli emendamenti 14. 1, 14. 2 e 14. 3.

A nome della Commissione, nella sua unanimità, esprimo parere favorevole per gli emendamenti 14. 8, 14. 6 e 14. 11, per la parte che si riferisce all'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti, proponendo di aggiungere, dopo le parole « della guerra 1915-18 » le parole « e precedenti ». A questo riguardo presento un emendamento formale.

Il parere della maggioranza della Commissione è negativo per l'emendamento 14. 4 e positivo per quanto riguarda l'emendamento 14. 10.

Quanto all'emendamento Mitterdorfer 14. 7, propongo di sostituirlo con il seguente testo:

« Al sesto comma dell'articolo 14, dopo le parole: né pignorabile, aggiungere il seguente periodo: Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima ».

Il relatore insiste sugli emendamenti della Commissione 14. 12 e 14. 13 ed è contrario all'emendamento 14. 9.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BRODOLINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo coincide con il parere espresso dal relatore, sia per gli emendamenti che si ritiene di respingere sia per quelli che si ritiene di accettare.

Voglio in particolare manifestare, da parte del Governo, la decisione di accettare gli emendamenti 14. 8, 14. 6 e 14. 11, attraverso i quali, anche se in modo modesto, si intende esprimere la gratitudine che la patria deve ai combattenti della guerra 1915-18.

Vorrei però, dopo quanto è avvenuto ieri sera, invitare caldamente gli onorevoli deputati a considerare quanto rilevante sia l'entità della spesa che è stata prevista per l'attuale disegno di legge, e come sia difficile da parte del Governo fare delle ulteriori concessioni che in definitiva rischierebbero di compromettere gli interessi generali dei lavoratori e quelli della nazione. Il mantenimento entro determinati limiti della spesa pubblica non è soltanto un compito e un dovere del Governo, è un compito e un dovere anche del Parlamento. Nessuno di più di me è rammaricato in qualche caso e in qualche occasione di dover rispondere di no, ma io debbo dire che anche nei casi in cui saremo costretti a rispondere di no lo faremo con il medesimo impegno che ci ha animati nella formulazione di questo disegno di legge, con l'impegno cioè di difendere gli interessi delle classi lavoratrici.

Voglio dire anche, con l'occasione, che molti problemi che vengono improvvisamente sollevati e che non erano stati sollevati in Commissione richiedono quanto meno un breve, ma attento e ponderato esame da parte del Ministero del lavoro e del Governo. Anche nei casi in cui esiste, quindi, una generale propensione positiva e una risoluzione favo-

revole delle questioni che mi sono sottoposte, il tempo non consente di andare verso questa risoluzione favorevole: posso soltanto assumere l'impegno di fare tutto il possibile perché alcuni dei problemi che si sono improvvisamente aperti (mi riferisco ad esempio ad alcuni problemi che sono motivo di sciopero per vaste categorie di lavoratori) siano risolti con provvedimenti a parte entro il più breve tempo possibile. Accetto gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Dietl, aderisce al nuovo testo dell'emendamento Mitterdorfer 14. 7, proposto dal relatore ?

DIETL. Sì, signor Presidente.

*La Camera approva gli analoghi emendamenti Abelli 14. 8, Caponi 14. 6, Boffardi Ines 14. 11, con la modifica proposta dalla Commissione; l'emendamento Gunnella 14.10; il nuovo testo della Commissione sostitutivo dell'emendamento Mitterdorfer 14.7; gli emendamenti della Commissione 14.12 e 14. 13. Respinge tutti gli altri emendamenti.*

FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Alcune rapide osservazioni su questo articolo. Noi dichiariamo subito di votare a favore, specialmente dopo l'accoglimento del nostro emendamento in tema di pensione ai combattenti. Ma poiché poco fa l'onorevole ministro del lavoro ha rivolto un sia pur garbato richiamo al Parlamento ed una viva raccomandazione, sottolineando la grande rilevanza degli oneri di questa legge (ed è anche evidente che l'onorevole ministro ha rivolto questo garbato richiamo alla Assemblea per quelle modifiche — poche purtroppo — apportate al disegno di legge), io vorrei, proprio in ordine agli oneri, permettere di richiamare l'attenzione dell'Assemblea per un chiarimento che mi sembra doveroso, proprio perché non vi siano più equivoci.

Ripeto, noi approviamo questo articolo perché giudichiamo positivamente il principio e perché ora è stato accolto il nostro emendamento, oltre agli altri; ma non possiamo non rilevare che in esso vi è grande confusione fra due principi che corrispondono a due diversi e precisi doveri dello Stato in due settori senza dubbio distinti e differenti.

Quando infatti, onorevole ministro, noi parliamo della grande incidenza di questi oneri computati, ovviamente, a favore dei lavoratori e quando diciamo che per le pensioni si devono reperire questi 385 miliardi, noi dobbiamo chiarire subito che è ingiusto comprendere in questa somma gli oltre 60 miliardi dell'assistenza sociale. È un concetto che dobbiamo chiarire perché non si esageri con il dire che si tratta di grandi oneri per questo motivo. I 60 miliardi relativi alla copertura di questo articolo per l'assistenza sociale non c'entrano proprio niente, perché si sarebbero dovuti stanziare nei normali fondi del bilancio dell'interno in materia di assistenza.

A noi, onorevole ministro, piace il principio, che finalmente si comincia ad accettare, di considerare l'assistenza sociale come un preciso dovere dello Stato; piace anche che si arrivi a questo concetto di dovere dello Stato abbandonando il concetto di carità che lo Stato fa ai cittadini indigenti. È un primo passo. Il principio che noi abbiamo sempre sostenuto comincia, per fortuna, a farsi strada: non è tutto, ma è sempre un inizio.

Però a questo punto, onorevoli colleghi, bisogna chiarirci le idee. Da che cosa discende il dovere dello Stato? L'articolo 38 della Costituzione dice: « Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ». Poi però, nel secondo comma, l'articolo non parla più di cittadini inabili al lavoro ma si riferisce ai cittadini lavoratori, i quali hanno diritto che siano preveduti, ecc., ecc. Cioè il dovere dello Stato nei confronti dei lavoratori si configura come una controprestazione dello Stato di fronte alle prestazioni dei lavoratori.

Pertanto lo Stato non fa niente di più che adempiere un preciso obbligo di controprestazione, mentre per quanto riguarda la assistenza ai cittadini inabili al lavoro, l'obbligo dello Stato discende ugualmente da una norma costituzionale, la quale però non lo configura come una controprestazione, poiché vuole garantire il minimo vitale a tutti i cittadini che siano in condizione di assoluta indigenza.

Quindi non è giusto, né costituzionalmente, né giuridicamente, parlare di incidenza di questi oneri perché qui tra l'altro siamo completamente fuori della materia. Noi avremmo potuto tranquillamente chiedere uno stralcio di questo articolo. Il Governo deve decidersi ad affrontare globalmente il

grande problema dell'assistenza sociale, perché tra l'altro noi avremmo dovuto parlare in questa sede dei ciechi, degli invalidi civili, dell'attuale disciplina di questa materia, che rientra però nel campo dell'assistenza, non nel campo di una controprestazione alla quale lo Stato è tenuto come abbiamo visto prima.

Noi ci permettiamo di richiamare l'attenzione dell'Assemblea proprio sul grande problema dell'assistenza. Non abbiamo chiesto lo stralcio (questo articolo non c'entra proprio niente con la legge sulle pensioni che riguarda i lavoratori), ci siamo ben guardati dal farlo perché a noi interessa che il principio venga recepito in una legge. Il Governo però non venga a dirci che questi 60 miliardi incidono sulle pensioni dei lavoratori dato che questi 60 miliardi non c'entrano niente.

L'incidenza, dunque, si riduce notevolmente. Siamo nel campo dell'assistenza sociale e dovremmo deciderci una buona volta ad affrontare questo grande problema con provvedimenti organici, cominciando ad alleggerire gli enti comunali degli oneri relativi. Lo Stato deve attribuirsi questo preciso dovere, di modo che si abbandoni il concetto di carità (la carità della minestra calda degli ECA) per dar luogo a quello di pensione.

Rispondendo all'onorevole ministro, noi ci permettiamo di sottolineare che quando parleremo degli oneri, dovranno essere trattati gli oltre 60 miliardi che sono materia di assistenza sociale e non di previdenza.

GUERRINI GIORGIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRINI GIORGIO. Non sfugge agli onorevoli colleghi l'enorme importanza sociale di questa nuova norma che introduciamo nel sistema pensionistico del nostro paese, ma debbo aggiungere che, al di là dell'importanza di carattere sociale, vi è una importanza politica che non può essere disattesa da un sottile giuoco di parole come quello che è stato fatto testé dall'onorevole Franchi.

Con questa norma noi ci incamminiamo decisamente e concretamente sulla strada della sicurezza sociale. Ed è, questa, per noi socialisti, una norma di particolare importanza, perché già con una proposta di legge di un nostro deputato, approvata dal direttivo del nostro gruppo parlamentare, noi indicavamo in questa strada la via giusta da

battere per incamminarci nel terreno della sicurezza sociale.

La proposta di legge Pellicani, infatti, prevedeva la concessione della pensione sociale agli ultra sessantacinquenni e noi siamo lieti di vedere affermato questo principio in un disegno di legge innovatore del nostro sistema pensionistico. Annunzio quindi il voto favorevole del gruppo socialista.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche testé approvate.

*(È approvato).*

Onorevoli colleghi, il Comitato dei nove propone di accantonare momentaneamente l'esame degli articoli 15 e 16. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Rimessione all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Nella riunione di stamane della VIII Commissione (Istruzione), in sede legislativa, il prescritto numero dei componenti l'Assemblea ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea della seguente proposta di legge:

**RACCHETTI** ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » *(approvata dalla VIII Commissione della Camera e modificata dalla VI Commissione del Senato) (263-B).*

La proposta di legge resta assegnata, pertanto, alla Commissione stessa in sede referente.

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 17.

**TERRAROLI, Segretario,** legge:

« Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facoltà di apportare le integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse con quelle della presente legge. Le nor-

me suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere in fine, le seguenti parole:* sentita la Commissione di cui al successivo articolo 18.

**17. 3. Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio.**

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**MANCINI VINCENZO.** Mi limito a dire che l'emendamento mira a stabilire, nel momento in cui si conferisce la delega al Governo, che venga sentita la Commissione di cui all'articolo 39 della legge n. 903.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

Il Governo è altresì delegato ad emettere — entro il 31 dicembre 1969 — sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli — norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1965, n. 23, relativo al sussidio di disoccupazione in agricoltura.

**17. 1. Alini, Gramegna, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Masciella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni.**

**GRAMEGNA.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRAMEGNA.** Io spero che questo emendamento, anche se è presentato all'articolo 17,

possa trovare fortuna e accoglimento da parte del Governo. Si tratta di conferire una delega ad adottare alcuni decreti recanti modifiche alla legge vigente per quanto si riferisce all'indennità di disoccupazione per i lavoratori dell'agricoltura.

Perché collocare in questo disegno di legge la richiesta che noi avanziamo? Perché si riferisce ai problemi specifici della concessione della indennità di disoccupazione, ma ci sono dei riflessi molto importanti ai fini della determinazione delle giornate per la pensione di vecchiaia e per tutto il sistema pensionistico nel settore dell'agricoltura.

Pregando il Governo di accettare questo emendamento non facciamo che riparare in minima parte a tutti i disagi e danni che derivano ai lavoratori dell'agricoltura per non aver voluto accogliere fino a questo momento le rivendicazioni da essi avanzate.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

Il Governo è delegato ad emettere, sentite le organizzazioni di categoria, entro il 31 dicembre 1969, norme di riforma della composizione e dei poteri della commissione centrale dello SCAU e delle relative strutture periferiche sulla base dei criteri indicati nella presente legge, articolo 15, lettera a), relativo agli organi dirigenti dell'INPS.

**17. 2. Mazzola, Gramegna, Alini, Amodèi, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Bruni, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

L'onorevole Mazzola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**MAZZOLA.** Desidero richiamare molto brevemente l'attenzione della Commissione e del ministro sulla necessità dell'accoglimento di questo emendamento affinché entro il 31 dicembre del corrente anno possa essere affrontato il problema della riforma del servizio dei contributi unificati in agricoltura.

Questo limite è stabilito, anticipando gli impegni che erano stati assunti dal Governo, allo scopo di evitare che si continuino a rinviare le decisioni, lasciando immutata una

grave situazione, sia per quanto riguarda l'accertamento dei contributi unificati, sia per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni provinciali per i contributi unificati stessi.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 17-bis.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1969 norme aventi valore di legge per il reinserimento dei mezzadri e coloni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:

a) i trattamenti dovuti ai mezzadri e coloni sono quelli previsti dalla predetta assicurazione;

b) per ciascun assicurato sono dovuti i contributi previsti dall'assicurazione anzidetta per i settori extra-agricoli e ripartiti per il 75 per cento a carico dei concedenti e il restante a carico dei coloni e mezzadri;

c) la retribuzione assoggettata a contribuzione è regolata con decreto ministeriale, tenendo presenti i criteri del salario convenzionale previsto dal decreto-legge 9 aprile 1946, n. 212, in materia di assistenza malattia, e in base a classi di retribuzione convenzionale. In ogni caso si dovranno assumere le retribuzioni contributive ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile;

d) il contributo dello Stato alla gestione speciale per le pensioni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, limitatamente alla parte destinata ai mezzadri e coloni, sarà destinato al fondo sociale e contemporaneamente si procederà alla riduzione corrispondente del contributo del fondo adeguamento allo stesso fondo speciale.

**17. 0. 1. Caponi, Minasi, Alini, Amodèi, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramegna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

**DI MARINO.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

DI MARINO. Questo emendamento, signor Presidente e onorevoli colleghi, tende ad inserire i mezzadri e i coloni italiani nella assicurazione generale obbligatoria, nella quale essi erano iscritti già nel 1919, ma dalla quale furono esclusi nel 1923. Noi intendiamo sanare questa grave ingiustizia, ponendo i mezzadri e i coloni in una condizione di parità rispetto agli altri lavoratori dipendenti: essi, infatti, sono lavoratori dipendenti da un concedente, in base al meccanismo del loro contratto, che solo formalmente è di tipo associativo.

L'emendamento da noi proposto tende a consentire che, attraverso il calcolo della retribuzione convenzionale, mezzadri e coloni possano essere, al pari degli altri lavoratori, messi in grado di godere delle pensioni.

Desideriamo sottolineare che l'emendamento è frutto di una rivendicazione unitaria da parte di tutte le organizzazioni mezzadrili del nostro paese; pensiamo quindi che esso dovrebbe incontrare l'approvazione della Camera, o almeno di quelle forze che si richiamano alle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori.

PRESIDENTE. È stato proposto il seguente articolo aggiuntivo, già presentato all'articolo 16, ma più propriamente collocabile in questa sede *ratione materiae*:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facoltà di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia o supersiti, dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:

a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e agricoltura e foreste sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale più rappresentative con riferimento a classi di reddito convenzionali;

b) determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

c) utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri, coloni ai fini del conseguimento del diritto a pensione nella assicurazione generale obbligatoria anzidetta;

d) liquidazione della pensione con il sistema del *pro rata* in relazione ai periodi di

iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni con applicazione delle norme in vigore nelle gestioni medesime ».

16. 0. 1. **Polotti, Pisicchio, Gunnella, Mancini Vincenzo, Lobianco, Pavone, Monti, Gitti, Boffardi Ines, Anselmi Tina, Foschi, Lepre, Della Briotta, Quaranta.**

L'onorevole Polotti ha facoltà di illustrarlo.

POLOTTI. Con questo emendamento, signor Presidente, intendiamo far rientrare i mezzadri e i coloni nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, dalla quale furono esclusi molti anni addietro, e intendiamo altresì impegnare il Governo, attraverso contatti con le organizzazioni sindacali, a realizzare questo obiettivo tanto atteso dalle categorie interessate.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 17-ter.

Gli iscritti alla gestione speciale per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che risultino cancellati dagli elenchi anagrafici per la pensione e siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, possono cumulare i diversi periodi di contribuzione, al fine di realizzare il requisito minimo di contribuzione occorrente alla liquidazione della pensione di invalidità o di reversibilità nella medesima assicurazione generale obbligatoria.

17. 0. 2. **Lattanzi, Bruni, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Flamigni, Gatto, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni.**

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di illustrarlo.

LATTANZI. L'emendamento s'inquadra nel principio — che noi intendiamo affermare — della equiparazione di trattamento ai fini assicurativi e previdenziali delle categorie dei coloni, dei mezzadri e dei coltivatori diretti rispetto ai lavoratori dipendenti. Esiste

una serie di disparità, e questa sulla quale verte il nostro emendamento è una delle tante. Non è cumulabile ai fini del requisito minimo per la pensione di invalidità o di reversibilità per i mezzadri e i coloni il periodo di contribuzione nella gestione speciale, di cui agli elenchi anagrafici in agricoltura, con il periodo di contribuzione per l'assicurazione obbligatoria. C'è oggi un fenomeno vasto e di carattere sociale estremamente grave: accade cioè che il mezzadro sia costretto ad abbandonare il fondo perché, spinto dalla necessità di maggior reddito, è attratto da altri settori, come quello edilizio o industriale in genere. Ebbene, i contributi versati nella gestione speciale mentre era mezzadro non valgono e non si sommano con quelli della gestione dell'assicurazione obbligatoria quale lavoratore dipendente; sicché il soggetto deve attendere la maturazione del periodo stabilito (per esempio, 5 anni per l'invalidità) per poter usufruire di questa prestazione.

Pertanto, con questo emendamento si tende ad eliminare una palese ingiustizia, una sperequazione veramente inspiegabile in un momento in cui il fenomeno dell'esodo dalle campagne è rilevantissimo e d'altra parte è perfino teorizzato dai programmatori nazionali ed internazionali per un riordinamento dell'agricoltura. In Italia vi è cioè una popolazione attiva numerosissima, eccedente rispetto alle necessità sul piano dello sviluppo economico generale; quindi è addirittura programmato l'esodo dei coloni e anche dei coltivatori diretti dalla terra. Però costoro avrebbero, tra le diverse altre difficoltà di inserimento in un ambiente economico e sociale diverso, anche il danno di questa impossibilità di cumulo e quindi di questo ritardo nelle prestazioni che, come l'invalidità e la reversibilità, sono strettamente collegate alla condizione civile del lavoratore.

Quindi l'emendamento che noi proponiamo serve a questo fine, e riteniamo che debba trovare accoglimento perché in questa legge propriamente deve collocarsi, e non in provvedimenti separati ed in leggine, che nulla hanno a che vedere con la generale riorganizzazione cui mira il provvedimento al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Il relatore esprime parere favorevole all'emendamento Vincenzo Mancini 17. 3, laddove si

chiede il parere della Commissione prevista all'articolo 39 della legge n. 903 e successive modificazioni. Esprimo invece parere contrario all'emendamento Alini 17. 1, a meno che i colleghi proponenti non accettino la proposta della Commissione di spostare la data al 31 dicembre 1970 per permettere una più ponderata valutazione del problema.

**BARCA.** Siamo d'accordo.

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Il relatore si dichiara contrario all'emendamento Mazzola 17. 2. Per l'emendamento 17. 0. 1 si dichiara contrario, mentre è favorevole all'articolo aggiuntivo 16. 0. 1 di delega al Governo, illustrato dal collega Polotti.

Per l'articolo aggiuntivo 17. 0. 2 il parere della maggioranza della Commissione è contrario.

**PRESIDENTE.** Affinché non si ingeneri confusione, ripetiamo che la Commissione è dunque favorevole all'emendamento 16. 0. 1 ed è contraria al 17. 0. 1.

Per altro, onorevole relatore, vorrei farle presente che il testo del 17. 0. 1 e del 16. 0. 1 mi pare che tratti la stessa materia.

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Trattano la stessa materia ma con una diversa impostazione.

**BARCA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARCA.** Vorrei precisare che la prima parte dell'emendamento è praticamente identica. C'è un punto, il punto b), che è evidentemente diverso in quanto noi chiediamo che nella delega sia già fissato un contributo anche a carico dei concedenti del 75 per cento ed il resto a carico dei coloni e mezzadri. Noi manteniamo questo punto, ma chiediamo che per il resto si voti congiuntamente, come due emendamenti uguali, in modo che l'emendamento figuri di tutte e due le parti, votando a parte il comma b) del 17. 0. 1 che pone un problema politico che noi riteniamo importante.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti?

**BRODOLINI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Il Governo concorda con il parere del relatore. In particolare, il Go-

verno è favorevole alle due deleghe per i lavoratori agricoli e per i mezzadri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 17. 3, cui hanno espresso parere favorevole la Commissione e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 17. 1, con la modifica suggerita dalla Commissione, diretta a sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 1969 » con le altre: « entro il 31 dicembre 1970 ». A tale emendamento hanno espresso parere favorevole Commissione e Governo.

(È approvato).

Onorevole Gramegna, mantiene l'emendamento Mazzola 17. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRAMEGNA. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Ci meraviglia molto che il Governo e il relatore si siano dichiarati contrari a questo emendamento, che non fa che estendere un certo processo di democratizzazione degli enti, così come era previsto in una serie di emendamenti riferentisi all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'emendamento da noi proposto mira a democratizzare il servizio centrale dei contributi unificati in agricoltura e i servizi provinciali dello stesso. Questa democratizzazione si rende urgente specie considerando che proprio attraverso il servizio contributi agricoli unificati si costituiscono le posizioni assicurative dei lavoratori agricoli.

Per tali motivi, non comprendiamo affatto l'atteggiamento negativo assunto dal relatore e dal Governo e speriamo che tale atteggiamento non sia assunto dalla maggioranza della Assemblea.

*La Camera respinge l'emendamento Mazzola 17. 2, la lettera b) dell'articolo aggiuntivo Caponi 17. 0. 1 e l'articolo aggiuntivo Lattanzi 17. 0. 2. Approva quindi gli analoghi articoli aggiuntivi Polotti 16. 0. 1 e Caponi 17. 0. 1 (tranne la lettera b).*

*La Camera approva quindi l'articolo 17 nel testo modificato.*

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« All'articolo 39, lettera b), della legge 21 luglio 1965, n. 903, richiamato dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, è aggiunto il seguente numero:

3) stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità contributiva sia ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria e ragguagliandone l'importo alla media delle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva.

Dovrà essere altresì, prevista la possibilità di versare una contribuzione ridotta rispetto a quella risultante in base al criterio predetto, con conseguente riduzione proporzionale del periodo assicurativo valutabile ai fini della anzianità contributiva.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, è prorogato al 31 dicembre 1971 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

Entro il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da sei rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e uno dei lavoratori autonomi e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, è delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con gli altri ministri competenti, anche con provvedimenti separati, secondo le indicazioni del programma di sviluppo economico, norme intese a:

a) rivedere la vigente disciplina sulla invalidità pensionabile al fine di:

1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;

2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti;

3) abolire la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;

4) attuarne una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;

5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;

6) attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidità pensionabile;

b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:

1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, né con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:

sistemi diversi da quello delle tessere con marche;

i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;

il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonché i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;

3) stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità contributiva sia ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria e ragguagliandone l'importo alla media delle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva.

Dovrà essere altresì prevista la possibilità di versare una contribuzione ridotta rispetto a quella risultante in base al criterio predetto, con conseguente riduzione proporzionale del periodo assicurativo valutabile ai fini della anzianità contributiva;

c) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante l'applicazione del criterio del *pro rata*;

d) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari,

nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto;

e) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro che vincola i lavoratori stessi, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare — ferma restando la partecipazione dell'ENPALS al fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903, — saranno previste norme:

1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti;

2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di plurimi di lavoro;

3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità privilegiata, di invalidità generica e specifica e per i superstiti;

4) per il coordinamento dell'attività dell'ENPALS con quella dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

f) istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati:

1) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

2) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

3) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

4) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio; stabilendo che gli organi gestori dei regimi anzidetti sono tenuti ad inviare al casellario centrale nazionale i dati necessari per l'impianto del casellario medesimo entro il termine sopra indicato;

gli stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al casellario centrale nazionale entro 60 giorni dalla liquidazione della pensione o rendita le schede relative ai pensionati nel modello e con i dati che verranno stabiliti con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale;

il casellario centrale nazionale è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso, agli organi gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare attestazioni circa l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato;

le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale nazionale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro e gli altri ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS.

L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, è abrogato.

18. 1. **Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Picchio.**

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgerlo.

**MANCINI VINCENZO.** L'emendamento mira a sostituire l'intero articolo, conferendo al Governo la delega perché entro il 31 dicembre 1971 vengano emanate delle norme intese a regolamentare la materia dell'invalidità. Si tratta di una materia già prevista in deleghe precedenti, ma la nostra formulazione intende suggerire criteri ed indicazioni circa il metodo da seguire per la modificazione del concetto di invalidità, specie per quanto riguarda la differenziazione tra operai ed impiegati, per quanto riguarda la prosecuzione volontaria e soprattutto per quanto riguarda la ricongiunzione dei vari periodi assicurativi svolti alle dipendenze di vari datori di lavoro che sono potuti esistere nel passato lavorativo di ciascun assicurato. Si tratta di tutelare la conservazione di diverse forme di assicurazione vuoi presso una cassa, vuoi presso un

fondo speciale, ecc. Cioè, si intende conferire la possibilità, al di là delle norme specifiche che potranno valere per ciascun settore, della ricongiunzione automatica di tutti i periodi assicurativi. Si intende altresì porre l'obbligo della revisione delle norme per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo, la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi e il casellario centrale unico per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati. È, in buona parte, un testo unico delle varie deleghe conferite finora al Governo; naturalmente è stato fatto un certo aggiornamento. L'ultima parte di questo nostro emendamento, infatti, prevede l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, che conteneva già alcune indicazioni in materia.

**TOGNONI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TOGNONI.** Desidero sollevare un'eccezione per quanto riguarda l'emendamento del collega Mancini; si tratta di un emendamento, come lei può constatare, signor Presidente, di tre pagine, pieno di deleghe. Noi già in sede di Commissione avevamo pregato il relatore di voler rinunciare, durante il dibattito in Assemblea, a far votare un emendamento così complesso, che se pure riproduce deleghe scadute, o che stanno per scadere, pur tuttavia è abbastanza complicato. In linea principale, noi chiediamo un ritiro puro e semplice di questo emendamento; in linea subordinata ne chiediamo l'accantonamento, in modo da avere il tempo di discuterne in sede di Comitato dei nove.

**PRESIDENTE.** Onorevole presidente della Commissione, qual è il suo parere su questa richiesta dell'onorevole Tognoni?

**BIAGGI, Presidente della Commissione.** Per facilitare i lavori della Camera, non avrei difficoltà ad accantonare l'esame dell'emendamento, affinché il Comitato dei nove possa ritornare anche su questo problema; devo già dire, tuttavia, in maniera chiara, che i proponenti insisteranno, per cui in ogni caso esso non sarà ritirato, a quanto mi risulta.

**TOGNONI.** Per non perdere altro tempo, è meglio allora esaminarlo subito. È inutile rinviare l'esame dell'emendamento, se già esiste una determinazione così precisa.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

18. 2.

**Boffardi Ines.**

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. La lettera *d*) dell'emendamento sostitutivo ora svolto contiene anche alcuni principi che riguardano le collaboratrici familiari. Io ritengo di non dovere insistere sul mio emendamento, ma faccio una viva raccomandazione, perché se è vero che diamo la delega ancora fino al 1971 per diversi problemi al Governo, è anche vero che per le collaboratrici familiari è già pronto il testo, a seguito dello studio che è stato fatto dalla Commissione allora nominata da questa Assemblea. Vorrei pregare quindi che non si aspetti la scadenza del 1971, ma che il più sollecitamente possibile si provveda alla assicurazione di questa categoria, perché (mi pare che tutti possiamo essere d'accordo) si tratta di una categoria di lavoratrici e di lavoratori che svolgono una attività veramente umile e silenziosa, ma tanto preziosa. A volte queste persone, dopo aver lavorato 35-40 anni al servizio di una famiglia, si trovano a non avere il minimo della pensione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire il primo capoverso con il seguente:*

3) prevedere la piena parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria, ragguagliandola alla media delle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva, e stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità contributiva sia ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile il cui importo sarà determinato sulla base delle retribuzioni contemplate per i lavoratori dipendenti nella classe di contribuzione prescelta per la prosecuzione volontaria.

18. 3.

**Alpino.**

CAMBA. Mi associo a questo emendamento, signor Presidente, e lo mantengo, rinunciando a svolgerlo data la sua evidente finalità.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 18-bis.

Il Governo della Repubblica è delegato sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e secondo i criteri fissati dal primo Piano quinquennale, ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per la istituzione di un unico organismo a carattere nazionale che abbia il compito della gestione e della erogazione di tutte le prestazioni economiche nell'ambito della previdenza e assistenza sociale.

18. 0. 3. **Foschi, Polotti, Gunnella, Mancini Vincenzo, Boffardi Ines, Marchetti, Bodrato, Russo Ferdinando, Gerbino, Revelli.**

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

*Emendamento all'emendamento 18. 0. 3.*

*Aggiungere le parole:* ivi comprese non solo quelle derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti di lavoratori dipendenti ma anche quelle derivanti da forme integrative e sostitutive o che hanno dato titolo all'esonero o all'esclusione dalla predetta assicurazione generale. Per queste ultime forme dovranno prevedersi meccanismi di confluenza volontari o gradualità.

Sono escluse da questa norma le pensioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali

18. 0. 3/1. **Foschi, Polotti, Gunnella, Mancini Vincenzo, Boffardi Ines, Marchetti, Bodrato, Russo Ferdinando, Gerbino, Revelli.**

POLOTTI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLOTTI. L'obiettivo che ci proponiamo è quello di realizzare un organismo unico al quale arrivino tutti i contributi e, se è possibile, anche agli effetti della erogazione delle pensioni, per evitare le duplicazioni e anche le triplicazioni. Basta tener presente che abbiamo addirittura un istituto di previdenza che ha soltanto 150 iscritti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 18-bis.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali più rappresentative degli artigiani a carattere nazionale saranno emanate norme intese a:

1) modificare il vigente sistema di assicurazione obbligatoria ai fini di riconoscere anche per gli artigiani il diritto ad effettuare i versamenti nell'ambito delle classi indicate nella tabella A) allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, fissando per ciascuna classe i relativi importi delle contribuzioni;

2) ridurre, nell'ambito di un triennio l'età di pensionamento degli artigiani a 60 anni per gli uomini ed a 55 per le donne.

L'età di pensionamento per gli artigiani è comunque e non oltre, fissata in 60 anni dal 1° gennaio 1974;

3) attuare ogni cinque anni la revisione del coefficiente cui all'articolo 17 della legge 21 luglio 1965, n. 903, tenendo conto delle variazioni del costo della vita riscontrate nel corrispondente periodo;

4) introdurre criteri di partecipazione democratica della categoria all'amministrazione centrale e periferica della gestione speciale.

**18. 0. 1. Bastianelli, Caponi, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramagna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni.**

**BASTIANELLI.** Signor Presidente, poiché aderisco agli emendamenti Bronzuto a questo mio articolo aggiuntivo, chiedo di svolgere anche quelli.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Si tratta dei seguenti subemendamenti:

*Al primo comma, punto 2) dell'emendamento Bastianelli 18. 0. 1, sostituire le parole: l'età di pensionamento per gli artigiani è comunque e non oltre fissata in 60 anni dal 1° gennaio 1974, con le seguenti: l'età di pensionamento per gli artigiani è comunque e non oltre fissata in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, dal 1° gennaio 1974;*

**Bronzuto, Flamigni, Milani, Pochetti, Battistella, Caponi, Sacchi, Scaini.**

*Al primo comma dell'emendamento Bastianelli 18. 0. 1, dopo il punto 2), aggiungere il seguente periodo:*

A decorrere dal 1° gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della gestione speciale per gli artigiani sono elevati per tutte le categorie di pensione a lire 23.000. A decorrere dal 1° gennaio 1975 i suddetti importi sono elevati a lire 25.000.

**Bronzuto, Pascariello, Vecchi, Di Mauro, Scipioni, Esposto, Flamigni, Mascolo, Macaluso, Giachini, Tedeschi.**

L'onorevole Bastianelli ha facoltà di illustrare il suo articolo aggiuntivo e questi subemendamenti.

**BASTIANELLI.** L'emendamento e i subemendamenti mirano essenzialmente a riproporre in sede di delega problemi che sono stati già sollevati nel corso della discussione generale o attraverso altri emendamenti che non sono stati accolti. Non facciamo ciò per il gusto di prolungare la discussione con le nostre proposte. Accoglieremo eventuali controproposte del Governo, perché ci rendiamo conto che esso ha problemi e difficoltà ad accogliere le richieste che possono essere avanzate dalle diverse categorie. Ma in sede di delega vogliamo proporre di modificare innanzi tutto l'attuale sistema di assicurazione obbligatoria che, come ella sa, signor ministro, consente attualmente agli artigiani di contribuire soltanto in una determinata misura, limitata ed insufficiente a soddisfare le esigenze più elementari.

Oggi gli artigiani possono contribuire soltanto per importi che vanno dalle 28 alle 42 mila lire, misura corrispondente alla terza classe dei lavoratori dipendenti. Ora, si tratterebbe di ampliare tali possibilità e di consentire agli artigiani di contribuire per le classi che essi stessi vorranno scegliere, sulla base della legge n. 903.

Si tratta di soddisfare un'esigenza assai sentita. So che vi sono già obiezioni secondo le quali alcuni artigiani, i più abbienti, potrebbero fare delle scelte per le categorie più alte, e queste scelte, secondo gli autori di tali obiezioni, verrebbero poi a danneggiare la categoria nel suo complesso.

Evidentemente, queste obiezioni avrebbero una validità ove ad un'eventuale scelta non corrispondesse un contributo analogo. E chiaro che l'artigiano che sceglie una determinata categoria dovrà contribuire nella misura pre-

vista per quella categoria e quindi non graverà sull'intero settore, perché lui stesso darà il proprio contributo a che il fondo diventi sempre più cospicuo.

Gli altri problemi per i quali proporremo la delega sono quelli relativi all'età pensionabile e ai minimi. Per questi due problemi di fondo, che riguardano non solo gli artigiani, ma tutti i lavoratori autonomi, se oggi l'obiezione, secondo la quale un accoglimento di tali proposte può comportare oneri non sopportabili dal bilancio dello Stato, può avere una sua validità, ebbene, noi diciamo: sia il Governo a considerare la possibilità di raggiungere la parificazione dei minimi e dell'età pensionabile entro un determinato periodo di tempo, che noi proponiamo sia fissato in un triennio.

Signor ministro, questo articolo aggiuntivo e i due subemendamenti sono stati proposti da colleghi del gruppo comunista e di quello socialproletario, ma incontrano innanzi tutto il consenso delle organizzazioni rappresentative — effettivamente rappresentative — degli artigiani italiani e pertanto la preghiamo di volerli considerare con la massima obiettività, senza opporre ad essi un rifiuto pregiudiziale.

Potrebbero a questo riguardo essere avanzate delle controproposte che noi siamo disposti a considerare. Resta però il fatto che non si può assolutamente accettare ancora oggi questa discriminazione, né credo si possa ipotizzare anche per il futuro il permanere dell'attuale discriminazione tra i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti.

Inoltre proponiamo che, insieme con l'introduzione dei criteri di partecipazione democratica della categoria all'amministrazione centrale e periferica della gestione speciale, venga attuata per ogni quinquennio una revisione del coefficiente di cui alla legge 21 luglio 1965, tenendo conto delle variazioni che avvengono nel costo della vita.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo (già riferito all'articolo 29, ma collocabile in questa sede per ragioni di materia):

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1969, norme aventi valore di legge che concedano agli artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiuvanti di poter contribuire, a loro richiesta, per una classe superiore a quella indicata al secondo comma dell'articolo 4

della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613.

I criteri verranno stabiliti dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro in armonia alle vigenti disposizioni in materia.

**29. 0. 25. Pavone, Laforgia, Merenda, Lobianco, Tambroni Armadori, Bova, Darida, Boffardi Ines, Urso, Beccaria, Dagnino, Prearo.**

L'onorevole Pavone ha facoltà di svolgere.

**PAVONE.** Signor Presidente, signor ministro. Se noi dovessimo esaminare attentamente questa legge ed esprimere il nostro parere su quanto in essa previsto in particolare per gli artigiani e i commercianti, saremmo costretti a riconoscere, guardando le cose in prospettiva, che nei confronti di queste categorie si opera in realtà una evidente sperequazione. Infatti, mentre le pensioni delle altre categorie vengono agganciate in un primo momento al 74 per cento e successivamente all'80 per cento del salario, per quanto riguarda gli artigiani e i lavoratori autonomi non è possibile fissare un parametro corrispondente. Infatti, per gli artigiani e le altre categorie autonome non si può prestabilire un salario e neppure determinare il numero delle ore lavorative — molti artigiani lavorano anche dieci o dodici ore al giorno — e quindi le pensioni di queste categorie sono destinate a rimanere ferme nel tempo, senza possibilità di evoluzione.

Preoccupati di questa situazione e nel tentativo di recepire il desiderio del Governo ed in particolare del ministro Brodolini di dare un maggior senso di giustizia alla legge in discussione, ci siamo permessi di presentare questo emendamento che, se non è quello che avremmo voluto per le categorie autonome, dà loro quanto meno la possibilità di ottenere un sensibile miglioramento.

Che cosa noi chiediamo con questo emendamento? Visto che non c'è alcuna possibilità di sviluppo delle pensioni — perché è vero che il miglioramento c'è per quanto concerne i minimi ed anche altri provvedimenti, ma questi servono per gli artigiani, i commercianti e gli autonomi solo su un piano immediato, mentre non si sa quale beneficio avranno gli artigiani più giovani da questo provvedimento — abbiamo chiesto al Governo che si permetta a questi ultimi di costituirsi una pensione migliore. Siccome le due leggi istitutive, la 4 luglio 1959, n. 463,

per la pensione agli artigiani e la 2 luglio 1966, n. 613, per quella dei commercianti, prevedono che i versamenti debbano essere fatti secondo la terza classe di contribuzioni, noi chiediamo che questa legge dia loro la possibilità di scegliere una classe superiore di contribuzioni e di avere quindi liquidata la pensione in base ai versamenti maggiori.

Tutto questo noi chiediamo e riteniamo di doverlo ottenere, perché anzitutto questo emendamento non prevede — tengo a sottolinearlo — alcun aggravio a carico dello Stato (questo potremo vederlo anche con i tecnici). Però ad un certo punto si era creata una certa preoccupazione, si era detto che dare alle categorie autonome questa possibilità di scegliere una classe superiore poteva creare all'interno della gestione stessa una certa discriminazione, una certa possibilità di assorbire di più dalla gestione da parte di coloro che più potevano pagare rispetto a coloro che meno potevano. Indubbiamente se ciò fosse stato noi non avremmo pensato di fare questa richiesta, perché in questo caso avremmo creato veramente una specie di discriminazione alla rovescia, avremmo creato soprattutto un enorme squilibrio tra coloro che potevano pagare di più e coloro che potevano pagare di meno.

A quanti hanno questo dubbio, io rispondo che esso non ha fondamento e non ha ragion d'essere perché, intanto, noi non chiediamo che i contributi integrativi al fondo adeguamento pensioni siano pagati in forma ridotta, così come la legge prevede vengano pagati per la terza categoria. Già il Governo ha la delega per stabilire l'entità dell'intervento da parte del lavoratore autonomo che dovesse scegliere di sua volontà la quarta, la quinta, la sesta classe di contribuzione. In altre parole — e qui mi riallaccio a quanto ho detto prima circa il fatto che non vi è alcun maggiore aggravio per il Ministero del tesoro — noi non chiediamo che l'integrativo venga pagato in base all'entità ridotta prevista dalla legge, ma che venga pagato per intero, per cui in pratica l'artigiano, il commerciante verrebbero a versare al fondo adeguamento pensioni l'intero contributo previsto.

E tutto ciò, onorevole ministro, significherebbe anzitutto un beneficio per la gestione stessa, perché evidentemente coloro i quali sceglieranno o avranno interesse a scegliere una classe superiore di contribuzione saranno i lavoratori più giovani, perché i più anziani non avrebbero la possibilità di superare i minimi oggi previsti. Ecco allora che le casse

della gestione avrebbero un maggiore gettito e quindi anche un maggiore interesse per questo maggiore gettito; e questo si protrarrà nel tempo, perché i giovani dovranno aspettare 20-25 anni per arrivare all'età pensionabile.

Inoltre vi è ancora da dire che noi chiediamo che il Governo — e pertanto gli confermiamo una delega — stabilisca una forma di capitalizzazione a totale carico dei contributi dei lavoratori autonomi. Quindi, praticamente, saranno gli stessi lavoratori a versare. Essi prenderanno la pensione sulla base di quello che loro stessi avranno versato, attraverso una capitalizzazione di tutti i contributi da essi versati oltre la terza categoria. In questo modo noi avremo la possibilità di soddisfare una esigenza e, nello stesso tempo, non aggraveremo le finanze dello Stato né creeremo uno squilibrio all'interno della stessa gestione.

Sotto questo profilo prego quindi il ministro perché, in base alla delega da parte dell'Assemblea, provveda ad emanare quelle disposizioni necessarie per permettere agli artigiani, ai commercianti, ai coltivatori diretti di scegliere una classe superiore di contribuzione, qualora ne avessero l'intenzione.

PRESIDENTE. L'emendamento Mancini Vincenzo 18. 0. 2 è rinviato all'articolo 21.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Esatto, signor Presidente.

BARCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Riprendendo la proposta già fatta, e poi ritirata, dal collega Tognoni, io vorrei prospettare l'opportunità di rinviare al pomeriggio la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 18 che involgono una serie di questioni molto delicate e complesse, sulle quali è opportuno un riesame. Tali questioni vanno dal problema degli artigiani a quello dell'ampiezza della delega.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BIAGGI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, non ho difficoltà a sottoporre nuovamente al Comitato dei nove

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

questo articolo ed i relativi emendamenti e spero che alla riunione intervenga anche il ministro, in modo che si possa poi tornare in aula con idee chiare.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Se non vi sono obiezioni, resta dunque stabilito il rinvio al pomeriggio dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti che si considerano per altro già svolti.

*(Così rimane stabilito).*

Si dia lettura dell'articolo 19.

**TERRAROLI, Segretario, legge:**

« La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell'articolo 8 della presente legge può essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale, al fine di conseguire secondo i principi di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 238, l'equilibrio delle relative gestioni ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

Il datore di lavoro è obbligato entro il 31 marzo di ogni anno a consegnare al lavoratore un estratto-conto degli importi versati nell'anno precedente all'INPS a favore del lavoratore stesso per l'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e invalidità — con la indicazione distinta di quelli trattenuti sulla retribuzione e di quelli versati a suo carico.

19. 1. **Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio.**

**POLOTTI.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**POLOTTI.** Questo emendamento ha un obiettivo preciso: mettere in condizione i la-

voratori di conoscere esattamente i contributi che sono stati versati a loro favore per la pensione da parte dei datori di lavoro nonché quelli che sono stati loro trattenuti.

Con questo emendamento si evita che i lavoratori possano trovarsi scoperti per alcuni periodi per inadempienza. L'emendamento, ripeto, ha l'obiettivo preciso di dare la possibilità ai lavoratori di controllare e conoscere esattamente se sono state rispettate le norme di legge da parte del datore di lavoro.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

L'INPS entro il 31 marzo di ogni anno è tenuto a fare pervenire tramite i datori di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti o direttamente al lavoratore, qualora lo stesso sia stato licenziato, un estratto conto degli importi versati nell'anno precedente per conto del lavoratore stesso, relativo all'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e invalidità, con la indicazione distinta di quelli trattenuti sulla retribuzione e quelli versati a suo carico.

Il datore di lavoro che non ha versato all'INPS i contributi assicurativi nella misura e secondo le modalità stabilite per legge, dovrà versare la parte mancante moltiplicata per dieci volte.

19. 2. **Sacchi, Alini, Sulotto, Rossinovich, Gramigna, Bruni, Arzilli, Pellizzari, Caponi, Tognoni, Sgarbi Bompani Luciana, Valori, di Marino, Pajetta Giuliano, Pochetti, Biagini, Ognibene.**

L'onorevole Sacchi ha facoltà di svolgerlo.

**SACCHI.** L'emendamento, per quel che concerne la prima parte, ricopia nella forma quello che ha già illustrato l'onorevole Polotti.

Vorrei aggiungere a quanto ha già detto l'onorevole Polotti che questo emendamento non costa una lira e inoltre scoraggia quei datori di lavoro che, come abbiamo potuto registrare nel corso di tutti questi anni, non sempre versano i contributi assicurativi. Infatti, consegnando annualmente l'estratto conto al lavoratore, è evidente che questi ha la possibilità di controllare se il datore di lavoro ha versato i contributi all'INPS ed ha altresì la possibilità di controllare se i versamenti sono stati effettuati sulla paga globale di fatto, ossia su tutto il salario e non su una parte, come purtroppo avviene.

Inoltre (e questa è la seconda parte del mio emendamento), elevando le ammende, scoraggiamo quei datori di lavoro che spesso non versano i contributi.

Quindi, con questo emendamento, se accolto, senza spendere una lira, i funzionari dell'INPS potranno controllare se i datori di lavoro versano i contributi dovuti e daremo al fondo pensioni quei miliardi che ogni anno i datori di lavoro non versano.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, *con le seguenti:* le Confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

19. 3.

**Commissione.**

Onorevole presidente della Commissione, intende svolgere questo emendamento?

**BIAGGI, Presidente della Commissione.** L'emendamento ha lo scopo di chiarire quali debbano essere i rappresentanti dei lavoratori, al fine di armonizzare il testo dell'articolo 19 con il testo dell'articolo 15, al quale pure la Commissione ha presentato un emendamento analogo.

**PRESIDENTE.** Secondo le intese intervenute in seno al Comitato dei nove l'articolo 19. 0. 1 Valori ed altri è rinviato all'articolo 29.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 19?

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Evidentemente il relatore insiste sull'emendamento 19. 3 della Commissione. Per l'emendamento Vincenzo Mancini 19. 1, analogo al primo comma dell'emendamento Sacchi 19. 2, il relatore si permette di precisare che il problema della consegna di estratti conto ai lavoratori è stato risolto mediante il decreto ministeriale 5 febbraio 1969, che prevede un nuovo sistema di versamento dei contributi a mezzo di elenchi da compilarsi, previo un periodo di sperimentazione, tra qualche anno su piano nazionale. Comunque, data la portata relativa degli emendamenti, il relatore si rimette all'Assemblea.

Il secondo comma dell'emendamento Sacchi 19. 2, penso potrebbe essere ritirato, in quanto la penalità relativa alle mancate contribuzioni o alle parziali evasioni è già prevista in altre leggi.

**ALINI.** Sono penalità molto lievi!

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Il relatore esprime comunque parere contrario al secondo comma di tale emendamento.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**BRODOLINI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Il Governo concorda con il relatore. Accetta l'emendamento della Commissione.

*La Camera approva l'emendamento 19. 3 della Commissione e l'emendamento Mancini Vincenzo 19. 1, congiuntamente al primo comma dell'emendamento Sacchi 19. 2. Respinge il secondo comma dell'emendamento Sacchi 19. 2. Approva quindi l'articolo 19 così modificato.*

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 20.

**TERRAROLI, Segretario,** legge:

Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:

1) la lettera *a*) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette sia indirette ».

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette sia indirette ».

3) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori ».

Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« L'aumento previsto alle lettere *a)* e *b)* del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione ».

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 5 della presente legge.

I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 20-bis.**

Il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è sostituito dai seguenti:

« Al marito superstite è corrisposta la pensione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di reversibilità delle pensioni a favore della moglie.

Tutte le disposizioni incompatibili con il precedente comma sono abrogate ».

20. D. 1.

**Alessandrini, Ferioli, Monaco.**

**MONACO.** Chiedo di illustrarlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MONACO.** Questo emendamento mira ad eliminare la disparità esistente tra i superstiti, nel caso che superstite sia la moglie, ovvero il marito. Questa disparità trova la sua san-

zione nella legge del 1939 che stabilisce il diritto alla reversibilità della pensione solo a favore della moglie e dei figli del pensionato o dell'assicurato, mentre se il superstite è il marito, ad esso non spetta alcuna aliquota della pensione della moglie a meno che egli non sia riconosciuto invalido al lavoro.

Noi riteniamo che questa disposizione sia frutto di una mentalità ormai sorpassata, perché il principio della parità tra uomo e donna affermato dalla Costituzione, ad oltre vent'anni dalla sua entrata in vigore, deve essere ormai completamente attuato.

A parte queste considerazioni di carattere generale, desidero far rilevare che questa disposizione è in netto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce l'eguaglianza tra tutti i cittadini; con l'articolo 37 che stabilisce per la donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore; con l'articolo 31, ove è detto che la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la famiglia, e con l'articolo 29 in cui è ribadito il principio dell'eguaglianza morale e civile dei coniugi.

Io credo che tutti noi dobbiamo essere d'accordo sul fatto che la disposizione in oggetto urta contro una realtà operante, perché oggi l'apporto economico della donna, della moglie che lavora, rappresenta una componente indispensabile per il sostentamento decoroso della famiglia. Il reddito della moglie, alla stessa stregua del reddito del marito, fa parte dell'insieme delle disponibilità familiari. Inoltre la moglie lavoratrice paga gli oneri assicurativi in ragione al reddito percepito, analogamente al marito; il reddito della moglie contribuisce a determinare la capacità contributiva della famiglia, in base alla quale si concorre - attraverso i prelievi fiscali - alla spesa pubblica, così come è sancito dall'articolo 53 della Costituzione.

In altri termini, a parità di contributi dovrebbe corrispondere parità di diritti per l'assicurato e per i suoi familiari, indipendentemente dal sesso.

Questi sono i motivi per i quali abbiamo presentato l'emendamento di cui si discute.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo (già riferito all'articolo 29, ma collocabile in questa sede per ragioni di materia):

La pensione di reversibilità spetta al vedovo di lavoratrice assicurato o pensionato,

indipendentemente dall'età e dallo stato di invalidità di quest'ultimo.

29. 0. 7. **Sgarbi Bompani Luciana, Re Giuseppina, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gessi Nives, Gramegna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

RE GIUSEPPINA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RE GIUSEPPINA. Noi abbiamo presentato con questo emendamento la stessa istanza che poco fa è stata illustrata dal collega liberale, e gli argomenti che sono stati portati a sostegno di questo emendamento e di queste modifiche ci trovano pienamente consenzienti.

Questa è una delle più gravi discriminazioni che ancora oggi vengono fatte a danno delle donne lavoratrici, e fino a quando non ci sarà un vero e proprio sistema di sicurezza sociale che modificherà i criteri e l'ispirazione che deve presiedere al riconoscimento di questi diritti e alla loro interpretazione più larga, noi pensiamo che il sussistere di questa discriminazione in questa nuova legge che andiamo a votare sarebbe un ben grave passo compiuto dal nostro Parlamento.

Noi abbiamo ricevuto — e credo che tutti i colleghi lo possano dimostrare — migliaia e migliaia di petizioni e di richieste. Il problema è sentito fortemente dalle lavoratrici, che non riescono a comprendere perché del loro salario, della parte differita del loro salario, debba essere disposto a pieno piacimento dall'Istituto di previdenza sociale ed esse invece non possano disporre così come è stato riconosciuto per i lavoratori.

C'è un problema di applicazione del principio della parità prevista dalla Costituzione, c'è un aspetto di giustizia sociale, c'è la necessità di eliminare questa che è una incomprensibile discriminazione ai giorni nostri, quando alle donne viene riconosciuta eguaglianza di diritti; c'è un insieme di problemi che possono essere risolti con l'introduzione di questa norma. Raccomandiamo quindi ai colleghi di voler considerare questo problema, tenendo conto che, poiché questa legge non ha dato quasi nulla a favore delle donne, con l'emendamento in esame si riparano alcune

ingiustizie e alcune lacune. Questa norma sodisfa infatti un bisogno di parità, di eguaglianza e rappresenta un riconoscimento pieno dei diritti che spettano alle lavoratrici.

PRESIDENTE. È stato proposto il seguente articolo aggiuntivo (già riferito all'articolo 29, ma meglio collocabile in questa sede per ragioni di materia):

« A decorrere dal 1° gennaio 1969, il trattamento minimo sulla pensione diretta spetta anche quando il pensionato è unico titolare di pensione di reversibilità.

La pensione di reversibilità non può essere, in alcun caso, inferiore al trattamento minimo di pensione ».

29. 0. 6. **Sgarbi Bompani Luciana, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramegna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni.**

L'onorevole Luciana Sgarbi Bompani ha facoltà di illustrarlo.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Oggi succede, nel caso del diritto di reversibilità, che quando la titolare lavoratrice abbia una pensione propria, non può assommare le due pensioni, se non rinunciando alla parte integrativa della propria pensione. Questo è il motivo per il quale si hanno un milione e 250 mila pensionate di reversibilità, la maggioranza delle quali sono vedove. Noi riteniamo che se venisse riconosciuto il diritto di assommare le due pensioni (la propria e quella di reversibilità, che è il 60 per cento della pensione del coniuge deceduto), si farebbe un atto di riparazione che, sul piano giuridico, sarebbe effettivamente molto importante.

PRESIDENTE. Resta quindi inteso che l'emendamento da lei svolto sarà votato prima dell'emendamento illustrato dall'onorevole Re Giuseppina.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo (già riferito all'ar-

titolo 29, ma collocabile in questa sede per ragioni di materia):

Al titolare di pensione di reversibilità che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta.

La pensione di reversibilità in tale caso è calcolata in conformità di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 21 maggio 1965, n. 903, e non viene integrata col trattamento minimo.

29. 0. 21. **Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Picchio, Miotti Carli Amalia.**

L'onorevole Tina Anselmi, cofirmataria, ha facoltà di illustrarlo.

**ANSELMI TINA.** Questo emendamento riguarda sempre il tema della reversibilità e tende a garantire in ogni caso il minimo nella pensione diretta. Invece, per quanto riguarda la pensione contributiva, si cerca di garantire all'altro coniuge la misura del 60 per cento.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Il relatore esprime parere contrario all'emendamento Alessandrini 20. 0. 1 e all'emendamento Sgarbi 29. 0. 7 che di fatto intendono conseguire il medesimo obiettivo. Nel campo previdenziale, il marito è riconosciuto a carico della moglie soltanto se invalido. Se approvassimo questi emendamenti, praticamente noi intaccheremmo un principio di tale dimensione da arrecare un onere enorme agli enti.

Per l'emendamento Sgarbi 29. 0. 6 e lo emendamento Mancini 29. 0. 21, il relatore veramente evidenzia un aspetto particolarmente delicato che sarebbe opportuno risolvere. Infatti, quando ci troviamo di fronte ad una vecchietta che attraverso due certificati di pensione non riesce a conseguire un trattamento superiore a quello che avrebbe dovuto essere il trattamento garantito in seguito

alla liquidazione della propria pensione diretta, ci si trova in estrema difficoltà a mantenere la situazione attuale. Perciò il relatore considera volentieri la possibilità di garantire il trattamento minimo nella pensione diretta e liquidare invece il trattamento indiretto sulla base contributiva che il dante causa lascia al momento della morte. Questi principi sono affermati nell'emendamento 29. 0. 21, mentre con l'emendamento 29. 0. 6 si vuole garantire due volte il trattamento minimo, il che, a mio avviso, va al di là di quella che è la nostra prospettiva, ed anche di quella che è l'impostazione generale del provvedimento. Conosco le difficoltà che ci sono anche per adottare i principi del 29. 0. 21; nel contempo (parlo ovviamente a titolo personale) sono molto interessato che questo problema possa trovare la più equa delle soluzioni.

È in questo senso che il relatore si rimette all'Assemblea per l'emendamento 29. 0. 21, mentre esprime parere contrario per il 29. 0. 6, perché andrebbe a realizzare due trattamenti minimi.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**TOROS, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo concorda con le considerazioni del relatore.

*La Camera approva l'articolo 20 nel testo della Commissione. Dopo prova, controprova e votazione per divisione, respinge gli articoli aggiuntivi Alessandrini 20. 0. 1, Sgarbi Bompani Luciana 29. 0. 7 e 29. 0. 6. Approva quindi l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 29. 0. 21.*

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 21.

**TERRAROLI, Segretario, legge:**

« All'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nell'ambito della stessa famiglia non è concessa che una sola quota di maggiorazione della pensione per ciascuno dei figli a carico di cui ai commi precedenti.

Ai fini della determinazione della vivente a carico si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di assegni familiari ».

Le disposizioni che precedono si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

Le maggiorazioni per carico di famiglia delle pensioni, previste dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dagli assegni familiari corrisposti nella misura e con le norme previste per i lavoratori dell'industria e per 13 mensilità.

I titolari di pensione avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione, mantengono tali quote solo se risultano di importo superiore a quello degli assegni di cui al precedente comma.

Gli assegni familiari sono corrisposti anche per le persone a carico dei titolari di pensione di reversibilità.

**21. 1. Pochetti, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alesio, di Marino, Gatto, Gramegna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

L'onorevole Pochetti ha facoltà di svolgerlo.

**POCHETTI.** Con l'emendamento che presentiamo e al quale hanno aderito anche altre parti politiche, con firme autorevoli, tendiamo tra l'altro ad abrogare il disposto dell'articolo 21 della legge n. 903 del 1965, una legge che aveva introdotto una gravissima ingiustizia nel sistema pensionistico italiano, con il dare le aggiunte di famiglia in una misura tale per cui i pensionati che avevano le quote più basse, avevano anche una valutazione dei propri familiari molto inferiore a quella dei pensionati che si trovavano a livelli più alti.

Con il nostro emendamento chiediamo che gli assegni familiari siano estesi a tutti i conviventi a carico, nella misura e con le norme degli assegni familiari dovuti ai lavoratori dell'industria. Chiediamo inoltre che siano corrisposti anche sulla tredicesima mensilità.

Se gli emendamenti a firma degli onorevoli Andreotti, La Malfa e Orlandi tendono ad introdurre un principio del tipo di quello che abbiamo proposto noi, ci pare però che essi debbano essere considerati veri e propri

emendamenti di sbarramento; ossia con essi si tende innanzi tutto a spostare la corrispondenza degli assegni familiari al 1970; in secondo luogo, contraddicendo ad una prassi costante, tutte le aliquote di assegni familiari che sono al di sopra dei minimi verrebbero riassorbite nei futuri miglioramenti, ma — contrariamente a quello che si fa per l'erogazione, che viene spostata di un anno — verrebbero riassorbite dai miglioramenti delle pensioni stabiliti con l'attuale legge.

Perciò credo, signor Presidente, che, una volta che ci apprestiamo tutti assieme a rendere giustizia ai pensionati, e soprattutto a quelli a reddito più basso, non dobbiamo introdurre nuovi elementi che creerebbero sicuramente lo scontento fra i pensionati stessi.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'emendamento Camba 14. 0. 1, che è stato trasferito a questo articolo 21:

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

Le maggiorazioni delle pensioni per carico di famiglia di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono corrisposte in misura pari agli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'industria quando risultano, calcolate ai sensi del citato articolo 21, di importo inferiore a tali assegni.

**14. 0. 1 Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Alpino, Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.**

**MONACO.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MONACO.** In base alla legge in vigore, che il disegno di legge non modifica, si verifica che proprio i titolari delle pensioni più modeste, che hanno familiari a carico, percepiscono per ognuno di essi, contro ogni logica, quote di famiglia di importo inferiore agli assegni familiari spettanti ai lavoratori dipendenti. Ciò perché, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 903 del 1965, per i familiari a carico le pensioni sono aumentate di 2.500 lire mensili, se la pensione è di importo inferiore a lire 25 mila mensili, e di un decimo del loro ammontare, se la pensione è di importo pari o superiore alle 25 mila lire mensili, ovvero qualunque sia l'importo, se trattasi di pensioni supplementari.

Pertanto, quando si tratta di pensioni superiori alla media oppure elevate, i titolari di queste pensioni che hanno familiari a carico ricevono una maggiorazione della pensione proporzionata all'ammontare della medesima. Quando invece le pensioni sono basse oppure modeste, la maggiorazione è anch'essa modesta, come abbiamo precisato poc'anzi.

Di conseguenza, riteniamo che, senza pregiudicare la situazione dei pensionati che possono godere di un trattamento più favorevole, sia necessario stabilire con apposite norme che le quote di famiglia che i pensionati percepiscono per i familiari non possano comunque essere di importo inferiore a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'industria. Ciò proprio in considerazione del carattere sociale che gli assegni e le quote hanno e debbono avere nel nostro paese.

A questo fine mira l'emendamento che noi abbiamo presentato sotto forma di articolo aggiuntivo 14-bis.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

All'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:

Nell'ambito della stessa famiglia non è concessa che una sola quota di maggiorazione della pensione per ciascuna delle persone conviventi o a carico.

Le quote di maggiorazione delle pensioni non sono compatibili con gli assegni familiari nonché con le integrazioni comunque denominate della retribuzione spettante al titolare della pensione o ad altro familiare per gli stessi beneficiari conviventi o a carico.

Ai fini della determinazione della vivenza a carico si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di assegni familiari.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogato.

21. 2.

**Andreotti, Orlandi, La Malfa.**

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

**ART. 21-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, spettano nella

misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.

Per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1969 le quote di maggiorazione predette non possono superare la misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.

I titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato, mantengono il maggiore trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

21. 0. 1.

**Orlandi, Andreotti, La Malfa.**

**ORLANDI.** Chiedo di svolgere io entrambi gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ORLANDI.** Il primo emendamento è di carattere tecnico e si illustra da sé.

L'emendamento 21. 0. 1 necessita, invece, di un'illustrazione più ampia, in riferimento ai suoi presupposti e ai fini che si propone. Vorrei pregare l'onorevole ministro di seguire con una certa attenzione questa mia illustrazione, in quanto desidero anche chiedere il suo consenso, e quello del Comitato dei nove, su un'ulteriore proposta che intendo avanzare. Vorrei anche dire che quanto ha avuto occasione di dichiarare il ministro Brodolini nella seduta dell'altro ieri ci consente di prevedere una sua propensione all'accoglimento dell'emendamento in discussione.

La mia parte politica, infatti, si è trovata d'accordo sulle considerazioni fatte dall'onorevole ministro in riferimento all'intervento dell'onorevole Sulotto. Il ministro ha infatti affermato in quell'occasione che una politica responsabile non deve tendere all'appiattimento, ma deve anzi trarre motivo dall'esistenza di punte elevate per un ulteriore progresso dei livelli medi, citando anche a questo proposito il nome di sindacalisti a tutti noti, primo tra tutti quello di Di Vittorio. Come ho già detto, non condividiamo questa impostazione e ci siamo altresì trovati pienamente d'accordo con il ministro Brodolini quando — sempre rispondendo all'onorevole Sulotto — ha preannunciato che avrebbe cercato di tradurre in atto un certo livellamento

ed armonizzazione sulla base degli assegni familiari, considerati strumento perequativo. Questa precisazione ci ha permesso - come ho già detto - di superare i nostri dubbi circa l'accoglimento o meno del nostro emendamento.

È appunto questo preannuncio che ci consente ora di formulare la nostra indicazione. Mi pare che ella abbia detto testualmente: un aumento dei minimi potrà essere conseguito attraverso la concessione degli assegni familiari, problema che sarà affrontato nel prosieguo della discussione. Siamo quindi giunti al momento in cui si deve affrontare questo nodo.

L'emendamento che abbiamo presentato, non solo io, a nome del gruppo socialista, ma anche i rappresentanti degli altri gruppi della maggioranza, tende a cambiare il meccanismo per gli assegni familiari quale è previsto dalla legge 21 luglio 1965, n. 903.

In sostanza, tutti quanti i colleghi conoscono il sistema, ma forse per la precisione vale la pena di ribadire che il sistema degli assegni familiari previsto dalla legge è nello stesso tempo proporzionale e fisso: è ancorato ad un meccanismo di proporzionalità commisurato al 10 per cento dell'importo della pensione per la maggioranza dei pensionati, è legato ad un minimo di 2.500 lire per le pensioni minime ed è indipendente invece dalla retribuzione per i lavoratori in servizio, fissata nella misura di 4.160 lire per la moglie e di 5.720 per ciascun figlio.

In sostanza se noi lasciassimo intatto questo meccanismo degli assegni familiari noi verremmo ad accrescere una sperequazione che esiste. Allora da un punto di vista logico ed anche di incentivo nella specializzazione del lavoro la considerazione che ella aveva esposto che noi dobbiamo combattere l'appiattimento è una considerazione perfettamente valida, perché ha una spinta, vorrei dire che si traduce in un incentivo; però esasperare ancora ed allargare questo divario attraverso la concessione degli assegni familiari, attraverso la considerazione che i figli sono figli per tutti ma i figli di coloro che prendono 10 mila lire al mese hanno un'aggiunta di famiglia di 10 mila lire mentre i figli di coloro che hanno 20 mila lire al mese di pensione hanno un'aggiunta di famiglia di 2 mila lire soltanto, è un concetto veramente che ci preoccupa.

Accettiamo pertanto in questa logica di dinamica sindacale che ella ci ha indicato questo principio dell'aumento delle pensioni del 10 per cento, però riteniamo necessario ed in-

dispensabile attuare un correttivo per quanto concerne gli assegni familiari. Allora il principio che noi le chiediamo di accettare è che si passi da questa aliquota di carattere proporzionale al criterio che è indicato qui nell'emendamento, praticamente consentendo ai pensionati, qualunque sia il livello della pensione che percepiscono, di usufruire delle quote per i familiari a carico non in misura proporzionale alla pensione che percepiscono, ma secondo quelli che sono gli accordi sindacali esistenti per i familiari a carico.

L'introduzione di questo principio che cosa comporta? Comporta certamente un onere finanziario, almeno per ora, ma probabilmente per quanto riguarda l'avvenire comporterà addirittura una riduzione dell'onere finanziario. Non dimentichiamo che è già stato rilevato nel corso di questo dibattito che la maggior parte dei pensionati - mi pare siano 3 milioni 100 mila pensionati - beneficiano di un assegno che è inferiore alle 21.900 lire al mese, che comporta un'aggiunta di famiglia di 2.500 lire. Una situazione di questo genere certamente implica un accrescimento del divario. Allora il correttivo che noi indichiamo è un correttivo semplice. Ripeto: le quote di maggiorazione per i familiari a carico debbono essere disancorate dal criterio proporzionale del 10 per cento della pensione ed ancorate invece agli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.

In sostanza le conseguenze sono notevoli, perché se è esatto, come ci è stato ricordato in questo dibattito, che 3 milioni 100 mila persone sono al disotto delle 21.900 lire mensili, esse verranno a beneficiare per l'aggiunta di famiglia, se si accetta questo meccanismo, non più di 2.500 lire ma o di 4.160 lire per il coniuge e di 5.720 lire per ciascun figlio. Attraverso l'accettazione di questo meccanismo, quindi, noi veniamo a modificare in senso perequativo la situazione che attualmente esiste, e riusciamo a conseguire tre obiettivi: 1) attenuiamo lo squilibrio tra lavoratori pensionati e lavoratori in servizio; 2) attenuiamo lo squilibrio tra pensionati con familiari a carico che fruiscono di pensioni alte e pensionati con familiari a carico che fruiscono di pensioni basse. L'ultimo obiettivo, poi, che si può raggiungere attraverso l'approvazione di questo emendamento è che in prospettiva noi ci mettiamo in condizione di eliminare una turbativa che si verrebbe a verificare nel mondo del lavoro soprattutto quando, essendo scattato il meccanismo che porterà il lavoratore a beneficiare di una pensione pari all'80 per cento del salario, si de-

terminerebbe la situazione paradossale per cui i lavoratori che hanno una retribuzione abbastanza alta verrebbero a guadagnare di più quando si trovano in pensione, per effetto dell'aggiunta di famiglia, che quando sono in servizio.

Questo è certamente un fatto di sperequazione ed una turbativa. Ecco allora che l'accoglimento di questo emendamento ha una sua funzione riequilibratrice e anche la funzione di eliminare una turbativa che certamente verrebbe a verificarsi. In sostanza, a guadagnare attraverso l'accoglimento di questi emendamenti sono coloro che hanno di meno, quelli che hanno livelli più bassi. Traduciamolo in un esempio: un pensionato che ha 100 mila lire al mese avrebbe un assegno familiare, con il sistema che io propongo, di 15 mila lire, altrimenti salirebbe a 21 mila lire; ma un pensionato che ha 21 mila 900 lire, verrebbe a guadagnare, attraverso questo meccanismo, un'aggiunta, rispetto al meccanismo che è stato previsto, di 3.850 lire per la moglie e di 5.410 lire per ciascun figlio.

TOGNONI. Onorevole Orlandi, ella non ha letto bene l'emendamento Polotti. Il minimo è 2.500 lire.

ORLANDI. Il minimo è 2.500 lire, però nel calcolare l'aumento bisogna fare riferimento all'aumento del 10 per cento.

TOGNONI. Non è così, onorevole Orlandi !

ORLANDI. Ho preparato una serie di calcoli scritti dai quali risulta, ad esempio, che l'aumento per un pensionato con 21.900 lire verrebbe ad essere di 3.850 per la moglie e di 5.410 per i figli. Si tratta quindi di un aumento notevole.

La domanda che vorrei porre all'onorevole ministro e all'attenzione del Comitato dei nove è questa: nell'emendamento che noi proponiamo abbiamo fissato una decorrenza che scatta dal primo gennaio 1970 — lo abbiamo fatto per cercare di realizzare una transazione fra le istanze che sono state presentate, rendendoci conto dell'importanza e del valore perequativo della richiesta —; ebbene vorremmo sapere dal ministro e dal Comitato dei nove se si sarebbe disposti ad esaminare la possibilità di spostare tale decorrenza, anche in relazione ad altri emendamenti che sono stati approvati, dal primo gennaio 1970, ad esempio, al primo luglio 1969. È certo che io mi ritengo pago, come subordinata, dell'ap-

provazione dell'emendamento così come è articolato, ma vorrei — e su questo desidererei che si esprimesse il Comitato dei nove e il ministro — che venisse esaminata anche la possibilità di spostare la decorrenza dal primo gennaio 1970, come ho detto, ad esempio, al primo luglio di quest'anno.

PRESIDENTE. A questo punto si inserisce il seguente articolo aggiuntivo, già riferito all'articolo 18, ma collocabile in questa sede per ragioni di materia:

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per la estensione delle norme relative alle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico di cui all'articolo 21 della presente legge alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dei fondi integrativi, sostitutivi, e che hanno dato luogo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

18. 0. 2. **Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio.**

GUNNELLA. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUNNELLA. L'emendamento proposto ha lo scopo di rendere possibile, con una delega al Governo e quindi con successivi decreti, a coloro che non sono inseriti nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, quindi nei fondi speciali, di poter usufruire delle maggiorazioni di famiglia, determinando così una perequazione con tutti gli altri pensionati.

Questo è il valore di ordine sociale e di ordine politico dell'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Gli emendamenti che sono stati presentati traducono una sollecitazione che io stesso ho fatto

sia nella relazione al disegno di legge sia in sede di replica alla discussione generale dei giorni scorsi.

L'adottare il congegno dell'assegno familiare in luogo della maggiorazione attuale, che è pari ad un decimo delle pensioni correnti, facendo salvi i minimi di 2.500 lire, ritengo che sia veramente l'operazione più valida per dare un'armonia anche a tutti i trattamenti pensionistici italiani.

Mi permetto di accogliere gli emendamenti 21. 0. 1 e 21. 2 perché nel loro combinato in effetti vengono anche ad eliminare tutte le anomalie oggi esistenti nell'istituto della maggiorazione delle pensioni per i familiari a carico.

Circa la proposta dell'onorevole Orlandi di far partire la decorrenza dal 1° luglio 1969 anziché dal 1° gennaio 1970, il relatore non può che rimettersi al Governo, perché ovviamente in questi casi il problema rilevante è quello della copertura.

Per l'emendamento Pochetti 21. 1, prego gli onorevoli proponenti di rivederne l'impostazione ed eventualmente consentire che esso venga assorbito dagli emendamenti 21. 2 e 21. 0. 1. Sommessamente mi permetto di far rilevare che l'ultimo comma dell'emendamento 21. 1 è improponibile, poiché la madre e gli orfani sono contitolari della pensione di reversibilità, e non già la madre verso gli orfani: è per questo, infatti, che i coefficienti di liquidazione sono maggiorati dal 60 per cento fino a raggiungere il 100 per cento della pensione.

Per quanto riguarda l'emendamento Camba 14. 0. 1, ritengo che esso potrebbe essere assorbito dall'emendamento 21. 0. 1. Per lo emendamento Vincenzo Mancini 18. 0. 2, il relatore si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BRODOLINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore. Per quanto riguarda l'accoglimento o meno della proposta subordinata dell'onorevole Orlandi di far decorrere la concessione degli assegni familiari da una data anticipata rispetto a quella prevista nel suo emendamento, debbo dire che sarei molto lieto di poterla accogliere, ma l'onorevole Orlandi e alcuni altri colleghi sanno quanto sia stato difficile per me mettermi in grado di passare da una propensione positiva, già manifestata in Commissione, all'assunzione di un impegno che posso pienamente confermare in questo momento. In effetti un'anticipazione della decorrenza degli

assegni familiari costituirebbe un onere suppletivo di circa 12 miliardi, mentre l'operazione complessiva ne costa 125. L'onere suppletivo di 12 miliardi non è allo stato attuale sopportabile nel quadro generale dell'economia del paese. Accetto quindi l'emendamento Orlandi nel suo testo originale, convinto, accettando questo emendamento che corrisponde ai propositi da me altre volte enunciati, di compiere opera di giustizia e di fare al tempo stesso un'operazione che è di fatto un'operazione di aumento dei minimi per i lavoratori pensionati, che si trovano nelle condizioni peggiori.

COTTONE. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Non ho ben capito quali sono i criteri con cui il relatore stabilisce i cosiddetti diritti di assorbimento. Egli ha convenuto che l'emendamento Camba 14. 0. 1 è nella sostanza perfettamente identico a quello proposto dagli onorevoli Orlandi, Andreotti e La Malfa, però ha detto che il nostro, a suo giudizio, dovrebbe essere assorbito da quell'altro che, dopo tutto, è stato presentato dopo, e non piuttosto, a giudizio mio suggerito dal buonsenso, che quello dei colleghi Andreotti, La Malfa e Orlandi debba essere assorbito dal nostro.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Io mi sono permesso di rivolgermi agli onorevoli proponenti per invitarli a considerare l'assorbimento nell'emendamento 21. 0. 1 degli onorevoli Orlandi, Andreotti e La Malfa perché è la medesima materia, ma il 21. 0. 1 regola tutta la materia della erogazione per quanto si riferisce alla decorrenza e anche ai limiti delle maggiorazioni.

PRESIDENTE. Facendo tanti complimenti su quale testo debba avere la precedenza, finisce che non ne passa nessuno dei due.

COTTONE. Non abbiamo tanto cattivo gusto.

PRESIDENTE. Resta dunque inteso che l'emendamento Camba 14. 0. 1 s'intenderà assorbito in caso di approvazione dell'emendamento Orlandi 21. 0. 1.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

POCHETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli emendamenti Andreotti e Orlandi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo del partito comunista, preannuncio il voto favorevole agli emendamenti 21. 2 e 21. 0. 1, anche se non sono comprensivi delle norme che avevamo cercato di introdurre con il nostro emendamento. Con il nostro voto vogliamo sottolineare il fatto importante che il centro-sinistra ha finalmente riconosciuto la validità di quanto noi andiamo dicendo da anni, che si commetteva cioè una grave ingiustizia nei confronti dei pensionati con l'articolo 21 della legge n. 903.

ALINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALINI. Mi associo, a nome del gruppo del PSIUP, alle considerazioni politiche, oltre che morali, espresse or ora dal collega Pochetti.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Anche i deputati del gruppo del Movimento sociale italiano voteranno a favore degli emendamenti 21. 0. 1 e 21. 2 che introducono gli assegni familiari, anche se purtroppo con decorrenza dal 1° gennaio 1970, in quanto corrispondenti a richieste già avanzate anche in altra sede dalla nostra parte.

*La Camera approva l'emendamento Andreotti 21. 2, l'articolo aggiuntivo Orlandi 21. 0. 1 e l'articolo aggiuntivo Vincenzo Mancini 18. 0. 2 con l'assorbimento dell'emendamento Pochetti 21. 1 e dell'articolo aggiuntivo Camba 14. 0. 1.*

#### **Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente provvedimento già approvato dalla Camera e modificato da quel consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di

Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media » (1046-B).

Sarà stampato, distribuito e, come preannunciato nella seduta di ieri, è stato deferito alla VIII Commissione (Istruzione), in sede referente.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle 12,55, è ripresa alle 17).*

#### **Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

IANNIELLO: « Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani » (1291);

CASCIO: « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, concernente la composizione delle giunte provinciali amministrative » (1292);

BRONZUTO ed altri: « Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado » (1293);

VALIANTE e PENNACCHINI: « Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari » (1294);

CERUTI: « Inquadramento degli impiegati dello Stato nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto » (1296).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

#### **Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso la seguente proposta di legge, approvata da quella V Commissione:

Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti » (1295).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

### Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

**PRESIDENTE.** Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso, con lettere in data 26 marzo 1969, copia delle sentenze nn. 46 e 49, depositate in pari data in Cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli articoli 10 e 14 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, limitatamente alla inclusione nelle ipotesi di ineleggibilità previste nel n. 3 dell'articolo 15 di coloro che, all'atto della accettazione della candidatura, abbiano presentato le dimissioni astenendosi successivamente da ogni attività inerente all'ufficio » (doc. VII, n. 42);

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, contenente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro e dell'imposta generale sull'entrata ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, nella parte in cui consente, per i contratti di locazione di durata pluriennale, la percezione annuale della imposta generale sull'entrata anche nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno precedente » (doc. VII, n. 43).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

### Approvazioni in Commissione.

*Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:*

*dalla VIII Commissione (Istruzione):*

**COTTONI:** « Modifica alle norme relative ai concorsi a cattedre e agli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione degli insegnanti non vedenti » (852), con modificazioni;

*dalla X Commissione (Trasporti):*

« Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati » (modificato dalla VII Commissione del Senato) (343-B), con modificazioni;

« Proroga della concessione e finanziamento dell'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma (Termini-EUR) esercitata

dalla STEFER per conto dello Stato » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (936);

« Partecipazione della società " Alitalia - Linee aeree italiane " alla gestione della società " Somali Airlines " » (modificato dalla VII Commissione del Senato) (437-B).

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 22.

**TERRAROLI, Segretario, legge:**

« L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è sostituito dai seguenti:

» I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.

Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonché quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo capoverso, sopprimere le parole:* contenute negli articoli 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonché quelle.

22. 1. **Roberti, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Sponziello.**

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi di pensione spettanti al coniuge superstite, qualunque sia stata la contribuzione del lavoratore deceduto, debbono essere maggiorati effettivamente delle quote per carico di famiglia in misura non inferiore a quella che spetterebbe al lavoratore stesso oltre i minimi di pensione.

22. 0. 1. **Roberti, Pazzaglia, Santagati, Abelli, Delfino, Franchi, Niccolai Giuseppe, Caradonna, Alfano, Turchi.**

**PAZZAGLIA.** Non insistiamo su questo emendamento e nemmeno sull'articolo aggiuntivo 22. 0. 1 perché le decisioni già adottate dalla Camera sul divieto di cumulo e le decisioni adottate sull'emendamento 21. 0. 1.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

al quale era stato abbinato l'emendamento 29. O. 6, precludono, a nostro avviso, la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Il limite di età previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 692, ai fini dell'erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o rendita considerati dallo stesso articolo 1, primo comma, è elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

L'onere derivante dalla erogazione dell'assistenza sanitaria prevista dal presente articolo è rimborsato annualmente alle gestioni ed enti mutualistici che erogano l'assistenza anzidetta da parte delle gestioni pensionistiche interessate ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa, anche se gli assicurati, anteriormente all'inizio dei servizi predetti non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Sono altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni.

È abrogato l'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: e quelli equiparati di cui agli articoli 56, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono considerati, con le seguenti: comunque prestato e quelli equiparati ai sensi delle norme vigenti sono considerati interamente.*

24. 1. **Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Alpino, Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.**

MONACO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. L'articolo 56 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, a cui il primo comma dell'articolo 24 del disegno di legge fa riferimento, limita i periodi di servizio militare effettivo da considerare utili, a richiesta dell'interessato, agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione di questa, ad un periodo non eccedente il corrispondente servizio di leva. Il successivo articolo 136 della citata legge estende il riconoscimento ai periodi di servizio militare prestati durante la prima guerra mondiale dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920; così come la legge 20 febbraio 1958, n. 55, ha esteso tale riconoscimento anche ai periodi di servizio militare prestato in occasione dell'ultima guerra mondiale fra il 10 giugno 1940 ed il 15 ottobre 1946.

Altre disposizioni di legge estendono benefici pertinenti al servizio militare effettivo a quelli equiparati. Le sopracitate disposizioni di legge consentono che, a richiesta dell'interessato, vengano coperti da contribuzione figurativa i periodi durante i quali il cittadino è stato al servizio della patria quale militare od equiparato, nei limiti previsti dalle stesse leggi.

Il primo comma dell'articolo 24 del disegno di legge mira giustamente ad estendere la copertura figurativa anche a coloro che non possano far valere periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria anteriormente all'inizio dei servizi predetti.

Osservo, però, che i limiti temporali previsti dalle leggi che ho citato poc'anzi, e cioè quelli relativi alla durata del servizio di leva, nonché quelli che definiscono la durata delle due guerre mondiali, lasciano scoperti di efficace riconoscimento periodi vari di servizio militare od equiparato compiuti al di fuori dei limiti stessi.

Propongo, perciò, che il primo comma dell'articolo 24 venga modificato in modo da estenderne la portata eliminando i riferimenti a precedenti leggi limitative dell'epoca in cui la copertura figurativa può trovare riconoscimento, conservando però l'estensione del beneficio a coloro che all'inizio dei servizi predetti non erano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

Sono riconosciuti come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i lavoratori dipendenti o nelle sue gestioni speciali per i lavoratori autonomi i seguenti periodi di:

1) servizio militare prestato nelle forze armate italiane fra il 25 maggio 1915 ed il 1° luglio 1920, con esclusione dei periodi di servizio militare durante i quali l'assicurato sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari, dietro presentazione del foglio matricolare o dello stato di servizio o di una copia autenticata di essi;

2) servizio militare volontario ed obbligatorio, per leva, richiamo o trattenimento alle armi, per tutta la sua durata, anche se prestato in epoca anteriore all'inizio dell'assicurazione, mediante presentazione dello stesso documento di cui al punto precedente;

3) servizio militare prestato nelle forze armate italiane tra il 10 giugno 1940 ed il 15 ottobre 1946, prorogato per i reduci dalla prigionia sino alla data di effettivo ritorno in patria, nonché dei servizi equiparati di cui all'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sia per gli uomini sia per le donne, anche se prestati in epoca anteriore all'inizio dell'assicurazione, dietro presentazione dello stesso documento di cui al primo punto;

4) malattia o infortunio accertati tempestivamente o documentati con certificati e cartelle cliniche degli enti previdenziali (INAM, INADEL, ENPAS, INAIL, altre Casse di malattia) o di pubbliche amministrazioni ospedaliere, per tutta la loro durata, anche se avvenuti in epoca anteriore all'inizio della assicurazione e, per i lavoratori agricoli, anche se iscritti per tutto l'anno negli elenchi anagrafici, purché con meno di 312 giornate e sino a concorrenza di detto numero massimo complessivo;

5) interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, nei limiti stabiliti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, anche se anteriori all'inizio dell'assicurazione e, per le lavoratrici agricole, anche se l'evento si è verificato in anni coperti da iscrizione negli elenchi anagrafici, purché con meno di 312 giornate e sino al detto numero massimo complessivo dietro presentazione del certificato di nascita dei figli e di certificato medico relativo all'aborto;

6) disoccupazione indennizzata sia in via ordinaria sia come sussidio straordinario, anche se relativa a periodi anteriori al 1° gennaio 1952 purché risultanti presso l'INPS;

7) degenza nei sanatori dell'INPS e dei consorzi provinciali antitubercolari, senza limitazione di durata e anche se anteriori al 1° gennaio 1952 purché risultanti all'INPS o documentabili con certificati e cartelle cliniche degli altri sanatori, anche se anteriori all'inizio dell'assicurazione;

8) corresponsione dell'indennità post-sanatoriale a carico dell'INPS o dei consorzi provinciali antitubercolari;

9) sospensione dal lavoro con riduzione o cessazione della retribuzione, in relazione alle integrazioni salariali percepite;

10) frequenza delle scuole superiori, a quella dell'obbligo o di corsi professionali con facoltà di riscatto per i periodi progressivi dietro pagamento dei contributi base all'epoca vigenti;

11) partecipazione a corsi di qualificazione e di riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigranti nonché a cantieri scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità;

12) persecuzione politica per antifascismo o motivi razziali in relazione a periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia o all'estero o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione, debitamente riconosciuti con delibera della commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti;

13) malattia durante la quale la retribuzione è ridotta, limitatamente alla corrispondente riduzione della contribuzione obbligatoria effettiva in costanza di lavoro.

Ai periodi di contribuzione figurativa riconosciuti ai sensi del comma precedente, che sono compresi nel triennio prescelto ai fini della determinazione della retribuzione media

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

annua pensionabile, è attribuita la medesima retribuzione relativa al periodo di occupazione immediatamente precedente i singoli periodi figurativi.

I medesimi periodi non sono riconosciuti quando continui a sussistere integralmente l'obbligo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti oppure dell'iscrizione ad un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione anzidetta; né quando gli stessi siano stati computati ai fini di altro trattamento obbligatorio di pensione.

24. 6. **Rossinovich, Libertini, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramagna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Maluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Sgarbi, Bompiani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni.**

L'onorevole Rossinovich ha facoltà di svolgerlo.

ROSSINOVICH. Noi proponiamo l'intera sostituzione dell'articolo 24, cioè consideriamo importante, ai fini della liquidazione di una equa pensione agganciata al salario, dare una più ordinata sistemazione a quelle parti del salario differito che sono, appunto, i contributi figurativi.

Abbiamo verificato ieri l'importanza di tale questione, quando abbiamo discusso dei contributi figurativi ai fini della pensione di anzianità, e l'abbiamo sentita fortemente soprattutto quando le nostre colleghe hanno posto con molta forza il problema del riconoscimento degli stessi contributi figurativi ai fini della pensione di anzianità avuti a causa di maternità. Non vi è dubbio che in 20, 30 o 40 anni di attività lavorativa, al lavoratore o alla lavoratrice si prospettano molte e diverse occasioni di perdita di periodi di lavoro e quindi di contribuzione piena. Mi riferisco ai casi di malattia, infortunio, tubercolosi, gravidanza, disoccupazione, e ad altri casi ancora.

Sono comunque occasioni nelle quali i contributi sono totalmente o in parte coperti da contribuzione figurativa. Vi sono altre occasioni dove ancora la contribuzione figurativa non esiste, ad esempio per tutti i periodi di sospensione dal lavoro con riduzione o cessazione della retribuzione. Vi sono anche lavoratori che partecipano ai cantieri-scuola, ai corsi di qualificazione e riqualificazione

professionale, per disoccupati, ecc. che, anche se hanno praticamente un salario, non hanno il riconoscimento di determinate contribuzioni figurative.

Con il nostro emendamento noi proponiamo anche che sarebbe opportuno affrontare il problema di quei lavoratori che frequentano scuole superiori e corsi professionali, che comportano periodi di assenza dal lavoro che evidentemente debbono essere compensati ai fini previdenziali.

Per queste ed altre ragioni che sarebbe lungo elencare, noi proponiamo con il nostro emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 24 un riordino generale di tutta quanta la materia dei contributi figurativi e nello ambito di questo riordino anche dei miglioramenti specifici per occasioni di perdita di retribuzione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

I periodi di servizio militare e quelli equiparati a norma delle vigenti leggi, compiuti anche oltre il periodo corrispondente al servizio di leva, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa anche se gli assicurati, anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possono far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare sia stato e possa venir riconosciuto utile ai fini di una pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, o di un trattamento pensionistico considerato integrativo o sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'importo dei contributi riconosciuti per i periodi di cui al primo comma del presente articolo è calcolato sulla media dei contributi versati nell'anno anteriore a ciascun periodo di servizio militare od equiparato. Qualora l'assicurato non possa far valere periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, anteriori al servizio militare od equiparato, l'importo si computa sulla media dei contributi effettivamente versati nel primo anno di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria successivo al servizio militare od equiparato.

Le pensioni già liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a favore di

iscritti che abbiano prestato periodi di servizio militare od equiparato saranno riliquidate, a richiesta degli interessati, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Per gli iscritti non ancora pensionati che abbiano avanzato richiesta nei termini previsti dall'ultimo comma del presente articolo la pensione decorre dalla data di liquidazione, secondo le norme previste per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di servizio militare od equiparati di cui ai precedenti commi del presente articolo sono validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione di anzianità.

Le domande per conseguire i benefici di cui al presente articolo dovranno essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**24. 4. Durand de la Penne.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Sono, altresì, considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i periodi di tempo corrispondenti alla durata legale di un corso di studi universitari. La valutazione del corso di studi universitari è effettuata previo pagamento di un contributo, a carico del personale interessato, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'INPS in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro.

**24. 2. Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Alpino, Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

In deroga a quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 13 della presente legge i periodi di servizio militare di cui sopra sono considerati utili anche ai fini del raggiungimento del numero di anni di contribuzione richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità.

**24. 3. Ferioli, Camba, Pucci di Barsento, Alpino, Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.**

MONACO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Il disegno di legge in esame richiede per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di rapporto di lavoro e volontaria. Poiché la pensione di anzianità rappresenta in un certo senso una deroga al principio che la pensione di vecchiaia matura al compimento di una determinata età, a noi sembra logico e giusto ancorarla al rigido criterio dei 35 anni di effettiva contribuzione necessaria per conseguirla. Tuttavia, tale rigido criterio crea una ingiusta sperequazione tra lavoratori che non hanno mai prestato o hanno prestato brevi periodi di servizio militare e lavoratori che invece hanno prestato più o meno lunghi periodi di servizio militare sia in tempo di guerra sia in tempo di pace. Questa sperequazione si verifica proprio ai danni di questi ultimi, cioè di coloro che hanno prestato servizio in tempo di pace, i quali a causa degli obblighi militari hanno dovuto interrompere l'attività lavorativa e quindi la contribuzione effettiva.

Il nostro emendamento tende appunto ad eliminare tale ingiusta sperequazione, stabilendo che, ai fini del raggiungimento del diritto della pensione per anzianità, vengano calcolati anche i periodi di servizio militare comunque prestato.

Con l'emendamento 24. 2 noi proponiamo di considerare utili, ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa, anche gli studi universitari, tenendo conto del fatto che i laureati sono entrati oppure entrano nel mondo del lavoro in un'età non più tanto giovane, con la conseguenza che essi difficilmente possono raggiungere il massimo delle contribuzioni e quindi ottenere una pensione al livello di quella che avrebbero conseguito se avessero potuto iniziare l'attività lavorativa al termine degli studi secondari.

Si fa presente anche che il riscatto degli studi universitari ai fini della pensione è una realtà nel campo del pubblico impiego. Questo è noto a tutti. In definitiva, accogliendo il nostro emendamento, si attuerebbe anche una necessaria parificazione, nella materia in questione, fra il trattamento fatto ai dipendenti pubblici e quello fatto ai dipendenti privati.

Per quanto si riferisce all'emendamento Ferioli 24. 3...

PRESIDENTE. Questo emendamento è precluso da una precedente votazione.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

MONACO. Non mi pare, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato controllato scrupolosamente anche dal Comitato dei nove che si è espresso in tale senso.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

I periodi di assenza dal lavoro dovuti a disoccupazione involontaria, malattia, maternità, infortunio, o servizio militare prestato in pace e in guerra danno luogo all'accREDITAMENTO dei contributi figurativi anche a favore dei lavoratori iscritti ai fondi e casse speciali di previdenza gestiti dall'INPS.

Per le pensioni INPS liquidate dopo il 1° gennaio 1969 il computo dei contributi figurativi dovrà essere eseguito parificando la misura dei contributi a quelli dei contributi effettivi. La presente disposizione si applica anche a tutti i lavoratori iscritti ai fondi e casse speciali di previdenza gestiti dall'INPS.

24. 5. **Roberti, Almirante, Pazzaglia, Caradonna, Abelli, Turchi.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. La Camera ha già riconosciuto, e precedenti disposizioni legislative riconoscono, la possibilità per i lavoratori che sono stati militari di utilizzare i contributi cosiddetti figurativi per il periodo corrispondente al servizio militare stesso.

Con questo emendamento, che riteniamo meriti una particolare attenzione, noi intendiamo estendere la portata dell'articolo 24 anche a favore dei lavoratori iscritti ai fondi e alle casse speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Si tratta di una necessaria equiparazione delle varie categorie, in modo che a tutte venga esteso lo stesso trattamento oggi già riconosciuto ad alcune.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

Il diritto al riconoscimento di cui sopra è esteso anche agli iscritti di tutti i fondi speciali gestiti dall'INPS ed i periodi riconosciuti restano a carico delle rispettive gestioni

che provvedono o provvederanno alla erogazione delle prestazioni.

24. 7. **Gramegna, Mazzola, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucchi, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni.**

L'onorevole Gramegna ha facoltà di svolgerlo.

GRAMEGNA. Chiedo di svolgere anche il mio emendamento 24. 0. 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta del seguente articolo aggiuntivo:

ART. 24-bis.

I periodi di assicurazione, comunque riconosciuti validi ai fini della determinazione della misura della prestazione, presso l'assicurazione generale obbligatoria o presso i Fondi speciali dovranno essere unificati ai fini della determinazione delle misure delle prestazioni. Le prestazioni spettanti ai lavoratori saranno calcolate in base alle norme in atto del Fondo chiamato ad erogare le prestazioni. Allo stesso dovranno essere trasferiti i contributi base ed integrativi versati presso l'assicurazione generale obbligatoria e riferiti all'interessato.

24. 0. 1. **Gramegna, Mazzola, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucchi, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni.**

GRAMEGNA. Il mio emendamento 24. 7 non richiede molte parole. Con esso praticamente si tende ad attribuire a tutti i lavoratori indipendenti gli stessi diritti, indipendentemente dal fondo a cui sono iscritti. Anche l'articolo aggiuntivo 24. 0. 1 è molto chiaro e chiede che venga attribuito a ciascun fondo — compresi quelli speciali — quanto deve essere erogato a titolo di pensione ai lavoratori che siano stati assicurati presso l'assicurazione generale obbligatoria o presso gli stessi fondi speciali.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere i seguenti commi:*

Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile sulla base del contributo versato dal lavoratore all'inizio della contribuzione assicurativa maggiorato dall'interesse legale.

Per tutti coloro che hanno iniziato la contribuzione prima della presente legge è concessa la facoltà a domanda di chiedere il riscatto entro due anni.

Per i nuovi iscritti il riscatto del periodo legale di laurea deve essere richiesto entro il primo quinquennio di iscrizione, e l'onere di riscatto per ogni anno è quello di competenza del lavoratore.

**24. 8. Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio.**

**ZAFFANELLA.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZAFFANELLA.** Questo emendamento intende favorire i laureati e gli attuali studenti universitari, nel senso di permettere loro di riscattare il periodo del corso legale di laurea. Sappiamo infatti che difficilmente i laureati riescono a maturare i 40 anni di attività lavorativa cui è legata la possibilità di usufruire di una pensione pari all'80 per cento del salario, come previsto dalla legge in esame. E questo appare di una certa importanza nel momento in cui l'azione dello Stato è intesa ad aprire le porte dell'università ad un numero sempre maggiore di giovani.

L'emendamento precisa che a tutti coloro che hanno iniziato la contribuzione prima dell'entrata in vigore della presente legge è concessa la facoltà di richiedere il riscatto entro due anni, mentre per i nuovi iscritti il riscatto del periodo di laurea deve essere richiesto entro il primo quinquennio di iscrizione.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 24-bis.**

I periodi di lavoro prestato in Italia presso rappresentanze diplomatiche o consolari straniere e agenzie ad esse assimilabili sono

riconosciuti utili ai fini previdenziali pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti purché, per i periodi di lavoro medesimo, non sia prevista alcuna forma di trattamento previdenziale straniero e purché gli interessati provvedano a versare volontariamente i contributi prescritti.

I periodi di lavoro prestato in Italia presso rappresentanze diplomatiche o consolari straniere e agenzie ad esse assimilabili antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono riscattabili ai fini del trattamento pensionistico previdenziale in Italia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti qualora essi non diano modo all'interessato di fruire di pensione previdenziale straniera.

È in facoltà dell'INPS di concedere che le somme necessarie al riscatto medesimo vengano corrisposte dall'interessato ratealmente nei 5 anni successivi all'inoltro della domanda.

Le prove del lavoro prestato e dell'assenza di benefici previdenziali stranieri di cui ai commi primo e secondo dovranno essere inoltrate a cura degli interessati al Ministero degli esteri che, compiuti i necessari accertamenti, ne rilascerà certificazione.

**24. 0. 2.**

**Monaco, Camba.**

**MONACO.** Rinuncio allo svolgimento di questo articolo aggiuntivo, che però mantengo.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 24?

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento Durand de la Penne 24. 4 prevede una nuova disciplina del calcolo dei contributi figurativi per servizio militare e chiede che alle disposizioni dell'articolo 24 sia data efficacia retroattiva attraverso la riliquidazione delle pensioni; prevede altresì l'utilizzazione di tutti i periodi di contribuzione figurativi per servizio militare anche per le pensioni di anzianità. Non accetto questo emendamento perché ci porterebbe a riliquidare tutte le pensioni attualmente corrisposte.

L'emendamento Rossinovich 24. 6 intende riformare tutta l'attuale regolamentazione in materia di contributi figurativi, agguinando

tra l'altro numerosi periodi non utilizzabili fino a questo momento ai sensi delle vigenti disposizioni. L'onere, anche se non l'ho potuto esattamente valutare, a mio avviso è di rilevante entità. Pregherei il collega Rossinovich, come il collega Monaco che si è associato all'emendamento Durand de la Penne, di ravvisare l'opportunità di un ritiro degli emendamenti, rispettivamente, 24. 4 e 24. 6, per permettere a suo tempo un più ponderato riordinamento generale. Per il momento, comunque, anche per l'emendamento Rossinovich 24. 6 il mio parere è negativo.

Per l'emendamento Camba 24. 1 il parere è del pari negativo perché esso amplia notevolmente la sfera dei beneficiari della norma ed implica rilevanti oneri.

Analogamente dicasi per quanto si riferisce all'emendamento Camba 24. 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti Roberti 24. 5 e Gramegna 24. 7 mi permetto far rilevare che la legge che stiamo per varare interessa essenzialmente l'assicurazione generale obbligatoria. Per certi aspetti si sono finalmente stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria delle posizioni che sono più avanzate di quelle dei fondi speciali. È per questo motivo che io non ritengo che si possa recepire in questa legge, relativa all'assicurazione generale obbligatoria, il principio di estendere tali particolari miglioramenti ai fondi speciali. La prospettiva è di auspicare un rientro degli iscritti ai fondi speciali attraverso una riforma generale del sistema, così come certi emendamenti vanno a propugnare. E chissà che il fatto che oggi finalmente queste posizioni di privilegio siano acquisite da parte degli assicurati dell'assicurazione generale obbligatoria non agevoli spontaneamente l'estensione di queste stesse posizioni a tutti i lavoratori oggi iscritti ai vari fondi sociali.

Per quanto riguarda l'emendamento Mancini Vincenzo 24. 8 illustrato dal collega Zaffanella, relativo al riscatto del periodo di studio in considerazione del fatto che esso ha determinato un ritardo nell'inserimento nel mondo del lavoro e di conseguenza nel sistema assicurativo, il parere è favorevole, per altro con la seguente modifica al primo comma dello stesso emendamento 24. 8. Là dove è detto: « all'inizio della contribuzione assicurativa », propongo che si sostituiscano le parole: « all'atto della domanda ».

Esprimo inoltre parere contrario agli articoli aggiuntivi Gramegna 24. 0. 1 e Monaco 24. 0. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BRODOLINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Vincenzo Mancini, accetta la modifica proposta dal relatore al suo emendamento 24. 8 ?

MANCINI VINCENZO. Sì, signor Presidente.

*La Camera approva l'emendamento Mancini Vincenzo 24. 8 con la modifica proposta dal relatore e approva l'articolo 24 nel testo così modificato, avendo respinto gli altri emendamenti. La Camera respinge inoltre gli articoli aggiuntivi Gramegna 24. 0. 1 e Monaco 24. 0. 2.*

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 25.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, 38 n. 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione compresi tra la data di istituzione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e il 1° settembre 1950, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole:* con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, *con le seguenti:* con il versamento dei contributi all'epoca esistenti aumentati dagli interessi legali maturati fino alla data del riscatto.

25. 1. **Roberti, Almirante, Pazzaglia, Turchi, De Marzio.**

*Sostituire le parole:* con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, *con le parole:* col pagamento del quadruplo dei contributi assicurativi dovuti all'epoca.

25. 2. **Pazzaglia, Roberti, Almirante, Turchi, De Marzio.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

*Aggiungere il seguente comma:*

La stessa facoltà prevista dal primo comma è estesa a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano prestato lavoro all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

25. 3. **Roberti, Almirante, De Marzio, Tripodi Antonino, Pazzaglia, Abelli, Menicacci, Turchi, Delfino.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Come è noto, l'articolo 25 prevede per gli impiegati, che per il fatto di percepire uno stipendio superiore al massimo imponibile non erano soggetti al versamento dei contributi previdenziali e quindi all'assicurazione obbligatoria, la possibilità di riscatto dei contributi non versati in quel periodo, e quindi la possibilità di ricostituire la posizione assicurativa.

L'articolo 25 però prevede che la ricostituzione della posizione assicurativa debba avvenire attraverso il versamento della cosiddetta riserva matematica. Il che preclude di fatto la possibilità di esercizio del riscatto perché si tratterebbe di versare somme di tale entità che nessuno dei lavoratori avente oggi interesse a riscattare i contributi non versati potrebbe materialmente fare.

Con gli emendamenti che abbiamo proposto intendiamo ridurre in misura adeguata alle presumibili possibilità di chi deve operare il riscatto la somma da versare alla previdenza sociale per la ricostituzione della posizione assicurativa.

In via principale chiediamo che il riscatto possa avvenire con il versamento dei contributi dovuti all'epoca, aumentati degli interessi legali maturati fino alla data del riscatto; in via subordinata (questo è il contenuto dell'emendamento 25. 2, che si colloca appunto subordinatamente al precedente) attraverso il pagamento del quadruplo dei contributi assicurativi dovuti all'epoca.

Insistiamo infine anche sull'emendamento Roberti 25. 3.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 ago-

sto 1962, n. 1338, con le seguenti: con il versamento dei contributi all'epoca esistenti aumentati dagli interessi legali maturati fino alla data del riscatto.

25. 4. **Alini, Sulotto, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramogna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

ARZILLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARZILLI. Signor Presidente, il richiamo, contenuto nell'articolo 25, alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, che consentirebbe agli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria di riscattare direttamente i versamenti passati comporterebbe un onere non indifferente e pertanto, secondo il nostro sommesso parere, renderebbe inefficace il contenuto dell'articolo in esame. Basti pensare che, per riscattare dieci anni con uno stipendio di circa 160 mila lire, un impiegato dovrebbe praticamente spendere oltre 2 milioni. D'altra parte ci sembra che le norme del 1962 siano superate non solo da un punto di vista storico, ma anche per il fatto che si entra in una fase di riforma dell'intero sistema pensionistico e si passa ad un sistema di sicurezza sociale nazionale, per cui è necessario, con il nuovo provvedimento, porre gli impiegati esclusi dalle leggi precedenti in condizioni di costituirsi una pensione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere i seguenti commi:*

Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e supersiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

dalla data da cui avrà effetto la presente legge.

Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e dall'articolo 9, n. 2, lettera b), *sub* 2 della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi di riscatto si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio della facoltà prevista dal presente articolo, l'interessato è tenuto ad esibire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché la certificazione del luogo di residenza all'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa.

**25. 5. Monti, Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobianco, Nannini, Nucci, Pavone, Scaglia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Picchio.**

L'onorevole Monti ha facoltà di svolgerlo.

**MONTI.** L'emendamento non ha bisogno di illustrazione. Già con leggi precedenti si dava facoltà ai lavoratori delle province residenti della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina di provvedere al versamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi sostitutivi per l'opera prestata dal 1° luglio 1920 al 29 novembre 1925, e ciò in conseguenza della ritardata estensione a quelle province del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603. Vi sono ancora alcune centinaia di lavoratori che, pur trovandosi nelle medesime condizioni di coloro che hanno già usufruito delle norme citate, non hanno presentato nei termini dovuti le domande e le documentazioni. Si tratta di riaprire i termini per un altro anno; sarà un riconoscimento, seppure ritardato, per quelle province anche in occasione del cinquantenario della vittoria. Ricordo che questo provvedimento era già stato proposto con una proposta di legge Bologna che cadde per il termine della scorsa legislatura.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

La stessa facoltà prevista dal primo comma è estesa a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano prestato lavoro all'estero non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

**25. 6. Biagini, Alini, Lizzero, Pigni, Gramegna, Minasi.**

L'onorevole Biagini ha facoltà di svolgerlo.

**BIAGINI.** Signor Presidente, con il nostro emendamento chiediamo l'estensione della facoltà ai lavoratori costretti a lavorare all'estero in situazioni non coperte dalle assicurazioni, ed in quei paesi con i quali non esiste una convenzione sulle assicurazioni sociali, di consentire — alla stregua degli impiegati di cui si parla in questo articolo — il riscatto dei periodi scoperti di assicurazione; sarebbe questo un atto di vera riparazione nei confronti di queste categorie di lavoratori.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo, già riferito all'articolo 9-*bis* e che trova più esatta collocazione in questa sede:

Ai fini della determinazione degli anni di versamento, quanto disposto dalla legge del 2 aprile 1958, n. 322, si applica anche ai casi maturatisi prima del 1° maggio 1958.

9-bis. 0. 4.

**Orilia, Finelli, Morgana.**

**MORGANA.** Chiedo di illustrarlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORGANA.** Signor Presidente, nella relazione al disegno di legge in discussione trovo un riferimento relativo all'articolo unico della proposta di legge De Lorenzo Ferruccio e Cassandro n. 365, che recita così: « Le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322, si applicano anche ai lavoratori la cui cessazione dal servizio avvenne anteriormente al 1° maggio 1958, data di entrata in vigore della predetta legge 2 aprile 1958, n. 322 ».

Noi socialisti autonomi del gruppo misto, abbiamo provveduto a recepire il contenuto di questa proposta, mediante un apposito emendamento.

Si tratta di questo: prima della promulgazione della legge del 1958, era frequente il

caso di lavoratori dediti ad un'attività qualunque che non prevedeva l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza dell'INPS, ma a forme di previdenza sostitutiva, che passarono ad un certo momento ad altro lavoro protetto dalle forme previdenziali dell'INPS. Ebbene in questo caso accadde che questi lavoratori persero tutto quello che avevano versato ai fini della maturazione del diritto alla pensione e ai fini della maturazione del *quantum* della pensione medesima.

Per ovviare a questo inconveniente, evidentemente aberrante ed ingiusto, provvide la legge del 1958 la quale appunto stabilì la possibilità di una sutura tra questo periodo contributivo precedente e quello successivo a carico dell'INPS in un diritto unico temporale e quantitativo.

Senonché l'interpretazione che ha dato l'INPS di questa legge è che, poiché la legge non provvede che per il futuro e non è retroattiva, questo diritto si applica soltanto a favore di quei lavoratori che abbiano lasciato un precedente lavoro e che siano arrivati alle dipendenze — diciamo così — dell'INPS in tempo successivo a quello dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 322.

L'interpretazione è indubbiamente aberrante, anche se probabilmente è giustificata da alcune imprecisioni di formula della legge del 1958. A sanare questa situazione provvede questo emendamento che noi abbiamo presentato nel quale appunto è detto che, ai fini della determinazione degli anni di versamento, quanto disposto dalla legge del 2 aprile 1958, n. 322 si applica anche ai casi maturatisi prima del 1° maggio 1958. Se volete, questo emendamento può essere un'interpretazione autentica di quella legge. Comunque sia, questo emendamento ha il fine di sanare una situazione veramente ingiusta ed abnorme. È un emendamento che non comporta alcun aggravamento di spesa a carico dell'erario dello Stato. Mi auguro quindi che esso abbia una fortuna migliore di quella che hanno avuto altri emendamenti che abbiamo presentato e che non sono stati accolti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

Le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322, si applicano anche ai lavoratori la cui cessazione dal servizio avvenne anteriormente

al 1° maggio 1958, data di entrata in vigore della predetta legge 2 aprile 1958, n. 322 ».

25. 0. 1. **De Lorenzo Ferruccio, Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Alpino, Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.**

CAMBA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBA. Prima della promulgazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, era frequente il caso dei lavoratori dediti ad una attività che prevedesse l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione INPS (ad esempio, a carico degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro), i quali lavoratori, passando ad altra attività, che comportava, per contro, l'iscrizione all'INPS, qualora non avessero raggiunto il periodo richiesto per percepire una pensione dal primo ente, si vedevano resi inefficaci tutti i contributi versati nonché tutti i periodi di anzianità validi a pensione. Ciò perché la nuova attività dava inizio ad una nuova posizione assicurativa, che a sua volta poteva anche non raggiungere i termini minimi utili ad una nuova pensione.

A sanare questa palese ingiustizia provvide la legge 2 aprile 1958, n. 322, la quale dispose che nel caso di passaggio del lavoratore da una attività comportante una assicurazione sostitutiva dell'assicurazione INPS ad un'attività comportante, invece, l'assicurazione INPS, tutti i periodi di lavoro riconosciuti dalla prima assicurazione e tutti i contributi versati ad essa venissero trasferiti all'INPS, ricostituendo così, senza interruzione, presso questo istituto la continuità del lavoro e dell'assicurazione.

Senonché la legge, che oltre allo scopo di regolarizzare le posizioni che si sarebbero maturate dopo la sua entrata in vigore aveva anche un fine riparatore nei confronti di coloro che prima non erano coperti da tale tutela legislativa, non ha prodotto fino ad oggi il previsto effetto riparatore, in parte per la sua non troppo esplicita formulazione, in parte per la restrittiva interpretazione che ne ha dato l'INPS in sede di applicazione.

Infatti, l'Istituto ha ritenuto che essa non possa avere valore retroattivo e l'ha applicata soltanto nei casi maturatisi dalla sua entrata in vigore e non pure nei confronti di quei lavoratori per i quali la cessazione dal primitivo rapporto di lavoro ed il conseguen-

te inizio del nuovo rapporto si fossero verificati prima dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 322.

È evidente che, frustrato l'intento del legislatore di porre riparo alle situazioni maturatesi prima dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 322, si debba ravvisare il mezzo per rendere efficaci le disposizioni della legge stessa, anche nei confronti di coloro che ne sono stati esclusi. A tale fine tende il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 25 ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Signor Presidente, il relatore esprime il parere contrario della maggioranza della Commissione nei confronti degli emendamenti Roberti 25. 1, Pazzaglia 25. 2 e Alini 25. 4.

Per quanto riguarda l'emendamento Biagini 25. 6, che consente ai lavoratori italiani all'estero di riscattare i periodi di lavoro subordinato, versando la riserva matematica di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si ritiene molto difficoltoso l'accertamento dell'effettiva prestazione di lavoro subordinato all'estero. Comunque, giacché noi abbiamo disposto la possibilità di ricostruire la propria posizione assicurativa per coloro che erano stati preclusi al 1° maggio 1939, per effetto di retribuzioni allora preclusive dell'assicurazione obbligatoria, il relatore si rimette, in ordine a questo emendamento, alla Camera.

Anche per quanto riguarda l'emendamento Roberti 25. 3, se la dizione « all'estero » va intesa in senso generale, senza limitazioni a questa o quella nazione, il relatore si rimette all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento Monti 25. 5, emendamento che intende prorogare una possibilità oggi in atto, il relatore esprime parere favorevole. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo De Lorenzo Ferruccio 25. 0. 1, al quale deve essere collegato l'articolo aggiuntivo Orilia 9-bis. 0. 4, devo dire che il tema trattato mi ha costituito, se mi è consentito dirlo, una croce per me durante il corso di tutta la passata legislatura; questo problema è stato riproposto in questa sede, ed io personalmente vorrei che si trovasse una soluzione. Nonostante tutto il mio impegno a trovare una soluzione definitiva per il problema della ricongiunzione della posizione assicurativa, a causa delle remore create dagli amministratori di tutti questi vari fondi, che non accedono ulteriormente al tra-

sferimento della base finanziaria incassata nel tempo, io stesso ho sollecitato i colleghi a prendere in considerazione il problema nell'ambito di una certa delega che è stata vista nell'articolo 18, adottando anche il congegno del *pro rata* (e chi è iniziato nella materia mi capisce), in modo da risolvere radicalmente l'intera questione. Per questo motivo vorrei pregare i colleghi proponenti di rinunciare a questi due articoli aggiuntivi, e di convenire, eventualmente, sull'opportunità di studiare in maniera più approfondita questo problema.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con le considerazioni del relatore.

CAMBA. Signor Presidente, ritiriamo lo articolo aggiuntivo De Lorenzo Ferruccio 25. 0. 1, nello spirito dell'affermazione fatta dal relatore.

MORGANA. Anche noi ritiriamo l'articolo aggiuntivo Orilia 9-bis. 0. 4, augurandoci che il problema sia portato a soluzione.

*La Camera approva gli analoghi emendamenti Roberti 25. 3, Biagini 25. 6 e l'emendamento Monti 25. 5; approva quindi l'articolo 25 nel testo modificato, avendo respinto gli altri emendamenti.*

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 26.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e fino all'entrata in vigore della presente legge, è data facoltà, al titolare, di esercitare nuovamente la facoltà di opzione prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Dal 1° gennaio 1969 è abrogato il secondo comma dell'articolo 14 del decreto sopra citato ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« La facoltà di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1971.

Entro tale data, qualora permangano le condizioni previste dal citato articolo 14, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine per l'esercizio della facoltà predetta può essere ulteriormente prorogato ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

Con effetto dal 1° gennaio 1969 e a modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché di quelle di anzianità, aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, sono liquidate, a domanda, nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, aumentata dall'importo stabilito dall'articolo 1 dell'eventuale supplemento di cui al terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonché degli aumenti previsti dall'articolo 8 della presente legge, qualora il trattamento determinato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, il coefficiente di moltiplicazione dell'importo dei contributi base, previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per il calcolo della misura annua del supplemento di pensione conseguente ai contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza della pensione, e il coefficiente di moltiplicazione previsto dall'articolo 11, sempre di detto decreto, per il calcolo della integrazione della

pensione annua, corrispondente ai contributi volontari versati, è portato a 20,592.

27. 1. **Sulotto, Cacciatore, Alini, Amodèi, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramagna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

L'onorevole Sulotto ha facoltà di svolgerlo.

SULOTTO. Spero che il relatore anche per questo emendamento si rimetta all'Assemblea. Noi ci troviamo di fronte - e su questo vorrei attirare l'attenzione dei colleghi - ad una questione che considero di rilievo. La legge prevede per tutti i lavoratori il diritto di opzione, cioè essi possono scegliere nel momento in cui vanno in pensione tra il sistema nuovo e il sistema precedente al maggio 1968. Secondo l'attuale provvedimento, per tutti quei lavoratori che scelgono il vecchio sistema e maturano dopo il 31 dicembre 1968 il diritto alla pensione, non è prevista l'applicazione dell'aumento del 10 per cento. Per questo io mi chiedo che tipo di diritto di opzione rimane, se i due dati non possono essere confrontati e non hanno una certa somiglianza.

La seconda questione: quando un pensionato continua a lavorare - vorrei attirare in modo particolare l'attenzione dei colleghi sui pensionati di invalidità - ogni due anni ha diritto ad un supplemento di pensione. Allora, il pensionato di invalidità avrà la sua pensione aumentata del 10 per cento, questi supplementi aumentati del 10 per cento se sono maturati prima del dicembre 1968. Ai supplementi di pensione maturati dopo il dicembre 1968 non verrà applicato l'aumento del 10 per cento. Il suo compagno di lavoro che non è pensionato vedrà i contributi versati da dicembre in avanti aumentati del 14 per cento, mentre egli non vedrà applicato l'aumento del 10 per cento.

Terza questione. I contributi volontari (che normalmente sono versati dalle donne, le quali raramente lavorano fino all'età pensionabile) fanno pesare sull'assicurato non soltanto la parte di spettanza dei lavoratori, ma anche quella di spettanza del datore di lavoro. Ebbene, le pensioni di cui ai contributi volontari versati prima del dicembre

1968 saranno aumentate del 10 per cento, mentre non saranno aumentate quelle relative ai contributi versati dopo.

Ritengo che questo sia un criterio assurdo e aberrante. Mi rivolgo ai giuristi, a coloro che la sanno più lunga di me in fatto di leggi: non è pensabile che due lavoratori, per il fatto che uno è già pensionato e l'altro non lo è, pur versando lo stesso contributo, godano di una pensione completamente diversa.

Se veramente vogliamo che il diritto di opzione sia una cosa seria, se vogliamo che le disposizioni di questo provvedimento siano applicate a tutti e non ad alcuni (con questo criterio sarebbero esclusi tutti i pensionati che lavorano e tutti coloro che versano i contributi volontari), dobbiamo modificare questo articolo, altrimenti commetteremmo una gravissima ingiustizia. Se l'onorevole relatore non ha il coraggio di assumere in pieno questa responsabilità, si rimetta almeno all'Assemblea, come ha fatto in diverse occasioni. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo, già riferito all'articolo 10 e che trova più esatta collocazione in questa sede:

Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1975 sono liquidate, a domanda, nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, aumentate degli importi previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dell'eventuale supplemento di cui al terzo comma dell'articolo 14 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nonché dagli articoli 8 e 11 della presente legge, qualora il trattamento così determinato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 9 della presente legge. Qualora l'importo della pensione, comunque calcolato, risulti pari o inferiore al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7, la pensione stessa è liquidata a norma delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della presente legge.

**10. 0. 1. Roberti, Almirante, Pazzaglia, Nicolai Giuseppe, Abelli, Manco, Nicosia.**

**ABELLI.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ABELLI.** Questo emendamento introduce la possibilità di optare tra il sistema nuovo, di cui al provvedimento in esame, e quello vecchio. Un emendamento dello stesso tipo fu approvato a proposito della precedente legge e si è dimostrato finora molto valido, perché sono stati moltissimi i lavoratori che hanno optato per il vecchio sistema, dal momento che il criterio del 65 per cento allora introdotto e sbandierato come una grande vittoria, una grande concessione da parte del Governo, è risultato poco valido agli effetti delle pensioni. Ora, poiché quel 65 per cento, con l'aumento del 10 per cento, ha raggiunto la quota del 71,5 per cento, e poiché la legge in esame raggiunge il 74 per cento, abbiamo ragione di ritenere che ci siano ancora dei casi — sia pure in numero minore — nei quali il vecchio sistema risulti migliore di quello che stiamo per approvare.

Tutto questo indipendentemente dalle valutazioni fatte dall'onorevole Sulotto che — se fossero esatte — sarebbero veramente gravi e ci preoccuperebbero ancora di più, attribuendo maggior valore a questo emendamento, visto che si afferma che non verrebbe applicato neppure l'aumento del 10 per cento, il che starebbe a dimostrare una nostra grave mancanza nell'esame di questa legge.

Mi sembra, quindi, che vi siano sufficienti e valide ragioni per approvare questo emendamento che, senza turbare l'attuale impostazione della legge, dà la possibilità di scegliere a quei lavoratori che con il sistema precedente godono di una pensione migliore.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

**ART. 27-bis.**

Il punto 2) dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è modificato dal seguente:

2) quando dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e la convivenza sia durata meno di 5 anni o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni, e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di venti anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della

differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro.

27. 0. 1.

**Monti, Boffardi Ines.**

L'onorevole Monti ha facoltà di illustrarlo.

MONTI. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sostitutivo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, esclude, tra l'altro, la pensione di reversibilità del coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni. Si può comprendere, anche se è molto discutibile, il motivo di questa norma, cioè quello di evitare matrimoni di comodo. Questa eventualità, però, è molto meno ipotizzabile qualora la convivenza sia durata un certo numero di anni ed è per questo che lo emendamento, pur lasciando inalterato il termine dei 72 anni, aggiunge un periodo minimo di convivenza di 5 anni, al di sotto del quale si fa luogo all'esclusione.

Pertanto, se l'emendamento verrà approvato, si eviteranno situazioni molto penose che, con l'allungarsi della vita media, sono più numerose di quanto non si creda. Il problema — lo dico anche se esso non è di nostra pertinenza — si pone anche per i dipendenti dello Stato. Recentemente la Commissione interni del Senato ha modificato tale legge sotto un altro aspetto; poiché i dipendenti dello Stato vanno in pensione in età molto dispartata, penso che quel provvedimento, allorché verrà alla Camera, possa essere emendato in modo da renderlo analogo alla norma che oggi, se approvata, porta una categoria di cittadini ad avere diritto alla reversibilità nei casi qui elencati, così che ci sia parità di trattamento tra i pensionati dell'INPS e quelli dello Stato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite indipendentemente dalla durata del matrimonio, dall'età dei coniugi e dalla differenza di età fra gli stessi alla data del matrimonio.

27. 0. 2. **Sgarbi Bompani Luciana, Re Giuseppina, Gessi Nives, Levi Arian Giorgina, Zanti Tondi Carmen.**

RE GIUSEPPINA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RE GIUSEPPINA. Vorrei fare, per aiutare i colleghi a rendersi conto della importanza di questo emendamento, un brevissimo cenno alla situazione esistente per quanto riguarda il diritto alla reversibilità della pensione da parte della moglie. Fra i casi di esclusione da questo diritto ve n'è uno la cui revisione abbiamo scartato volutamente per favorire la più ampia convergenza dei voti su punti che ci sembrano poter raccogliere più facilmente il consenso dell'Assemblea. Il caso di cui abbiamo scartato la revisione è semplicemente assurdo: è esclusa dalla reversibilità quella moglie nei cui confronti sia passata in giudicato la sentenza di separazione per colpa. Quando noi sappiamo con quali criteri viene valutata oggi la colpa nelle cause di separazione tra coniugi, dobbiamo concludere davvero che questa è una delle norme che il Parlamento dovrà provvedere ad abolire al più presto possibile.

Tre casi ci sembrano comunque suscettibili di incontrare l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea nel senso della loro abolizione: l'esclusione della reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto dopo il settantaduesimo anno di età del pensionato; quando, pur esistendo una età inferiore ai 72 anni, il matrimonio sia durato meno di 2 anni; quando la differenza di età tra i coniugi superi i 20 anni. Queste tre cause di esclusione, a nostro avviso, non hanno alcuna ragione di rimanere, prima di tutto per ovvie considerazioni di dignità e di rispetto dei diritti della persona umana. Qui si introduce una limitazione grave della libertà personale, limitazione che è apparsa impensabile per altri gruppi di pensionati. Sarebbe inconcepibile che noi introducessimo una simile limitazione della libertà personale per i pensionati di età inferiore. La limitazione diventa paradossale, poi, quando essa è determinata dalla differenza di età tra i coniugi. Il che significa che un pensionato il quale, raggiunta l'età pensionabile, cioè i 60 anni, sposa una donna di 39 anni, oppure un pensionato il quale, maturato il diritto alla pensione di anzianità, il che può avvenire anche ad un'età inferiore, ad esempio a 55 anni, sposa una donna di 34 anni, non possono lasciare la pensione di reversibilità alla propria moglie. Cioè, in un caso e nell'altro, questa donna non ha il diritto di ereditare i frutti della fatica dell'uomo che ha sposato. Ora, l'effetto del permanere di queste norme — diciamo chiaramente, perché a quell'età si ricerca anche una certa sistemazione delle condizioni materiali di vita — non può che essere una limitazione della

possibilità umana di ricrearsi una famiglia, di contrarre un secondo matrimonio. E tutto questo — non posso ora dilungarmi ad elencare le altre conseguenze di ordine pratico — in una società che riserva agli anziani solo le squalide case di riposo, gli ospizi che sono veri e propri ghetti, e in generale un isolamento desolante in ordine al quale facciamo sempre tanta retorica, ma che poi dimentichiamo quando si tratta di andare incontro a queste persone, di sollevarle da una situazione umana insostenibile.

Sono motivi così forti e così convincenti che nella stessa Commissione — a quanto dicono i miei colleghi che hanno il seguito passo passo la discussione — erano stati largamente condivisi da tutti i commissari; al riguardo si è anche parlato, usando questo nuovo termine appena forgiato, di « propensione favorevole ». Ora non mi si dica che lo spirito che ha portato i commissari ad esprimere il loro consenso su questo problema, sia stato accolto dall'emendamento dell'onorevole Monti, perché quello che l'onorevole Monti propone è un semplice ritocco, che diventa anche assurdo, perché all'età di 72 anni si aggiunge anche la condizione di un matrimonio che duri almeno 5 anni. Si eleva così a 77 anni l'età in cui il pensionato può disporre del diritto di lasciare la pensione alla moglie. Quindi, non di ritocchi si deve parlare ma, secondo noi, di un'abolizione di queste tre condizioni, per lasciare anche qui una certa situazione dinamica, che possa rispondere meglio alle condizioni umane e sociali di un'aliquota consistente di pensionati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 27 ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante il fatto che il collega Sulotto, forse approfittando di questo clima sereno, mi abbia esortato a rimettermi all'Assemblea per il suo emendamento, mi spiace non potere acconsentire. Parlo a nome della maggioranza e non dell'unanimità della Commissione. Faccio dunque rilevare che, allorché si fa una opzione e si opta per il 74 per cento, si è fatta un'opzione in termini più favorevoli, perché, altrimenti, si sarebbe rimasti sull'altra posizione del 65 per cento, il che avrebbe comportato l'aumento del 10 per cento previsto da questa stessa legge.

SULOTTO. Sulla base delle marche assicurative.

ABELLI. Non c'entra il 65 per cento !

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Siamo su piani distinti.

SULOTTO. È difficile sostenere una tesi sbagliata.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Comunque, sull'emendamento Sulotto 27. 1 e sull'articolo aggiuntivo Roberti 10. 0. 1 abbiamo già discusso a lungo in Commissione e quindi non faccio che confermare il parere contrario della maggioranza della Commissione.

SULOTTO. Anche per la parte « volontari » ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. L'altro tema affrontato investe un problema sociale esistente tra gli anziani pensionati che non sanno se adire il matrimonio o meno, perché altrimenti sarebbero costretti a rinunciare al trattamento pensionistico.

Anche su questo tema abbiamo discusso a lungo in Commissione. In quel momento si trattava anche di stabilire la portata di quella « propensione del Governo » e ricordo che analoghi emendamenti erano stati proposti, oltre che dal collega Monti, dalla collega Ines Boffardi, dall'onorevole Pisicchio e da altri ancora.

Onorevoli colleghi, stiamo avvicinandoci alla conclusione di un dibattito che comporterà certamente una riforma di struttura anche su queste posizioni. È per questo motivo che ritengo di interpretare l'unanimità del Comitato dei nove esprimendo un parere favorevole all'articolo aggiuntivo più ampio Sgarbi Bompani Luciana 27. 0. 2, che a mio parere dovrebbe assorbire quello Monti 27. 0. 1, al fine di concedere, nei termini e nei modi auspicati, la reversibilità ai vecchi pensionati.

Mi auguro che anche il Governo possa accedere alla richiesta che viene formulata dalla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alla posizione del relatore.

BOFFARDI INES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Dopo le dichiarazioni del relatore, è evidente che sarà approvato l'articolo aggiuntivo Sgarbi, che è di più ampia portata; ma noi non abbiamo alcuna difficoltà a considerarlo articolo aggiuntivo Sgarbi-Monti.

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi, è d'accordo?

BOFFARDI INES. Poiché non vi è dubbio che l'articolo aggiuntivo Sgarbi Bompani Luciana 27. 0. 2. è più completo, quale confermataria dell'articolo aggiuntivo Monti 27. 0. 1. dichiaro che lo ritiriamo e che ci associamo al primo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

*La Camera approva l'articolo 27 nel testo modificato dall'emendamento Sgarbi Bompani Luciana 27. 0. 2., respingendo gli altri emendamenti.*

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 28.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, deve intendersi esclusa la tredicesima rata di pensione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole: 27 aprile 1968, n. 488, inserire le seguenti:* nel testo precedente alla entrata in vigore delle modificazioni di cui al precedente articolo 12.

28. 1. **Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio.**

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI VINCENZO. L'emendamento tende a stabilire che il richiamo alla trattativa prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968 va riferito alla formulazione precedente alla

entrata in vigore della legge che stiamo approvando: in altri termini, si deve tener conto delle modifiche apportate dall'articolo 12 del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

Per le particolari categorie di lavoratori di cui all'articolo 35 della legge del 21 luglio 1965, n. 903, il contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dai lavoratori e dai loro organismi economici collettivi, quali cooperative, carovane, compagnie, gruppi, ecc., è ridotto alla metà di quello vigente per il settore industria.

28. 2. **Arzilli, Alini, Valori, Pigni, Pellizzari, Minasi, Sgarbi Bompani Luciana, Mazzola, Caponi, Carrara Sutour, Tognoni, Cacciatore, Sulotto, Lattanzi, di Marino, Rossinovich, Gramegna, Pochetti, Pajetta Giuliano, Biagini, Bruni.**

L'onorevole Arzilli ha facoltà di illustrarlo.

ARZILLI. Mi sia consentito rammentare un'affermazione fatta ieri dal ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito ai numerosi emendamenti che stiamo discutendo in aula ed alle molte pressioni che sono venute da tante categorie a tutti i gruppi, perché le loro esigenze vengano accolte e fissate nell'ambito di questo disegno di legge numero 1064.

Da parte del ministro del lavoro molte di queste richieste e pressioni sono state considerate come elementi di carattere qualunquistico, che non tengono conto della complessità degli oneri che deriveranno allo Stato da queste nuove norme sulle pensioni. Io non voglio entrare nel merito di questa affermazione perché non è questo il momento adatto; desidero però non solo respingerla, ma anche invitare la Camera a considerare che tra le molte pressioni che noi tutti abbiamo ricevuto, ve ne sono state alcune degne di nota perché, rispetto alla nuova disciplina, certe categorie vengono a trovarsi in una paradossale posizione. Mi riferisco in particolare alla categoria da noi presa in considerazione con il mio emendamento 28. 2, quella degli ausiliari del traffico, composta da circa 50 mila unità nel nostro paese, che assolvono a servizi di grande utilità per lo Stato e per i cittadini italiani.

Questa categoria, in base ai vecchi congegni collegati alla legge n. 903, paga i propri oneri contributivi nella misura del 28,65 per cento, di cui il 6,80 per cento a carico dei lavoratori, ed il 14 e rotti per cento a carico dei datori di lavoro, su una paga però convenzionale (cioè considerando il lavoro salturno stagionale, non regolato evidentemente da programmi precisi di carattere produttivo) di 33.800 lire.

Con questo salario convenzionale e con il congegno regolato sul problema della marca assicurativa, questi lavoratori, dopo 35-40 anni di contribuzioni percepiscono una pensione di circa 40 mila lire.

Oggi, in virtù di un elemento in sé positivo presente in questo disegno di legge, cioè con l'agganciamento della pensione al salario, ove l'attuale congegno rimanesse quello che è, cioè articolato su di un salario convenzionale di 33.800 lire, con l'attuale aliquota contributiva, nella pratica, non nella considerazione ipotetica, questa categoria subirebbe una riduzione della pensione mensile di circa 10 mila lire per quanto riguarda il primo stadio dell'agganciamento al 74 per cento e di oltre 10 mila lire per quanto riguarda il secondo stadio dell'agganciamento all'80 per cento nel 1976.

È vero che c'è, in base alla legge n. 238, un anno per esercitare il diritto di opzione tra il nuovo e il vecchio trattamento, ma credo che la Camera non possa non risolvere immediatamente questo problema. Altrimenti si arriverebbe al paradosso di offrire al paese uno strumento innovativo, mentre per questa categoria di lavoratori, si opererebbe un peggioramento concreto, una diminuzione dei livelli di pensione.

Pertanto, col nostro emendamento, noi sollecitiamo il Governo a prendere in considerazione queste nostre proposte informando l'Assemblea che, anche nella Commissione lavoro, il sottosegretario per il lavoro, senatore Tedeschi, qui presente, non espresse parere contrario a questo emendamento, ma chiese tempo per riflettervi sopra.

Noi ci auguriamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il Governo abbia riflettuto, e che questa volta abbia riflettuto in senso positivo, accettando l'emendamento che dà a questi lavoratori non solo la certezza di una riparazione, ma anche una prova di sensibilità e di comprensione che, comunque, non deve mancare in uno strumento di riforma come questo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis.

All'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aggiunto il seguente comma:

« Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario ».

28. 0. 1. **Foschi, Polotti, Gunnella, Mancini Vincenzo, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobianco, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisciocchio.**

L'onorevole Foschi ha facoltà di illustrarlo.

FOSCHI. Questo articolo aggiuntivo tende a riempire il vuoto legislativo determinato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 22 del 20 febbraio 1969. Tale sentenza ha sancito il divieto per l'INPS, in caso di soccombenza del lavoratore nella lite, di rivalersi nei confronti di costui attraverso ritenute sui trattamenti pensionistici. Ora, se da un lato la sentenza ha un grande significato, in quanto ribadisce la intangibilità del trattamento pensionistico, sul piano pratico provoca però gravi conseguenze nei confronti dei lavoratori, che fino ad oggi, nei casi di ingiusto trattamento ricevuto da parte dell'INPS, potevano essere indotti ad adire le vie legali, sapendo che, comunque, il danno che avrebbero subito in caso di soccombenza, sarebbe stato rateizzato. Così non potrà più essere dopo questa sentenza, per cui l'INPS sarebbe costretta in questi casi a procedere nei confronti del lavoratore ad atti di esecuzione forzata sui pochi beni del lavoratore stesso, con conseguenze tanto gravi quanto facilmente immaginabili e produttive di turbamenti sociali.

Si rende necessario, quindi, affermare in modo espresso, con la disposizione prevista

dall'emendamento proposto, che i lavoratori assicurati, soccombenti in giudizi svolti per ottenere prestazioni previdenziali, non possono essere condannati al pagamento di spese per competenze ed onorari a favore dell'istituto. D'altra parte, deve essere tenuto presente che le spese vive di giudizio e la retribuzione dei legali dipendenti dall'INPS sono già sopportate dai lavoratori, in quanto entrambe rientrano nelle spese generali dell'Istituto stesso, cui si provvede, come per tutte le spese dell'ente, con fondi derivanti dai contributi assicurativi, che rappresentano parte del salario.

La ragione giuridica di fondo della proposta sta appunto in questo, cioè nel fatto che i lavoratori, pagando i contributi all'INPS, pagano anche le prestazioni dei legali che dipendono dall'istituto, in caso di contenzioso giudiziario.

L'obiezione che una siffatta norma incentiverebbe la litigiosità dei lavoratori si supera facilmente attraverso la formulazione dell'emendamento che attribuisce al giudice di merito la facoltà di stabilire volta per volta l'applicabilità della norma che esonera il lavoratore dalle spese di giudizio, eccezione fatta per i casi in cui sia manifesta una temeraria litigiosità. L'emendamento non comporta oneri e nella sostanza consente che i lavoratori non siano costretti in partenza a rinunciare ad esigere il riconoscimento dei loro diritti, opponendosi ad eventuali interpretazioni restrittive dell'INPS.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 28, dopo le parole: 27 aprile 1968, n. 488, aggiungere: paragrafi A) e B).*

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Mancini Vincenzo 28. 1, mentre esprime parere contrario all'emendamento Arzilli 28. 2.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Foschi 28. 0. 1, il relatore si rende conto della sua portata sociale, anche se non può non destare preoccupazioni la possibilità che venga promosso un gran numero di cause. Va tenuto per altro conto delle limitazioni poste con l'esclusione dei giudizi manifestamente infondati e temerari, che costituisce un certo argine al moltiplicarsi ingiustificato delle cause; come pure ci si dovrebbe augurare che le controversie tra lavoratori ed enti che ge-

stiscono fondi che in larga percentuale appartengono ai primi si risolvono in una dialettica interna tra lavoratore ed ente gestore, anche attraverso gli enti di patrocinio, e quindi su un piano meramente amministrativo. Il relatore, pertanto, pur non potendo esprimere il proprio pieno consenso, ritiene di doversi rimettere all'Assemblea per quanto riguarda questo articolo aggiuntivo.

Quanto all'emendamento del Governo, che la Commissione accetta, va precisato che esso intende escludere dal cumulo la tredicesima mensilità limitatamente alle pensioni di anzianità.

PRESIDENTE. Il Governo?

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con le considerazioni espresse dal relatore.

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Vorrei pregarla, signor Presidente, di concederci la possibilità di approvare la portata dell'emendamento del Governo, che a noi sembra in contrasto con le votazioni intervenute ieri circa l'equiparazione della pensione di anzianità alla pensione di invalidità e di vecchiaia. Se l'Assemblea che dovrà esaminare in seconda lettura questo provvedimento è certamente libera di adottare le deliberazioni che vorrà, mi pare che, per coerenza, la Camera non potrebbe invece approvare l'emendamento del Governo. Chiedo pertanto che, così come è avvenuto per altre questioni anche il presente argomento venga rinviato alla seduta di domani. Tra l'altro, ci siamo trovati di fronte a questo emendamento solo all'ultimo minuto. Ella ci consentirà, signor Presidente, data la delicatezza della materia, di riflettere sufficientemente, anche se il relatore onorevole Fortunato Bianchi ci ha gentilmente spiegato il senso dell'emendamento formulato in modo tutt'altro che chiaro. Anche per questo, riteniamo che un rinvio sia necessario per il buon andamento dei nostri lavori.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Per quel che ho potuto cogliere dalle spiegazioni del relatore, mi sem-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

bra che il contenuto dell'emendamento del Governo sia in contrasto con un emendamento approvato nella seduta di ieri. Pertanto ritengo che il Governo abbia la possibilità di proporre dinanzi all'altra Camera tutte le iniziative del caso, ma non potrà proporre in questo ramo del Parlamento un emendamento che è in contrasto con altro già approvato e quindi evidentemente improponibile.

Mi permetto di far presente alla Presidenza che, anche se limitato a determinate parti della retribuzione il divieto del cumulo è ugualmente in contrasto con l'emendamento già approvato che equipara in modo assoluto, a questo effetto, la pensione di anzianità alla pensione di invalidità e vecchiaia. Possiamo anche concordare sulla proposta di rinnovo o di sospensione, ma mi pare più corretto che il Governo, di fronte a questa situazione, ritiri l'emendamento, riservandosi eventualmente di assumere l'iniziativa nell'altro ramo del Parlamento ed evitando alla Camera di dover affrontare in questa sede una approfondita discussione nella proponibilità dell'emendamento.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Anche a noi sembra opportuno soprassedere qualche istante per dare a tutti i colleghi la possibilità di leggere almeno il testo dei paragrafi A) e B) della legge n. 488 del 1968, anche per evitare, come giustamente è stato già rilevato, che la Camera possa votare in contraddizione con una precedente deliberazione su analoga questione.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho alcuna difficoltà ad aderire alla richiesta di rinviare l'esame dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Propongo allora che si proceda alla votazione degli altri emendamenti e dell'articolo 28, accantonando l'emendamento del Governo, che, in quanto ammissibile, sarà posto successivamente ai voti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*La Camera approva l'emendamento Mancini Vincenzo 28. 1; approva poi l'articolo 28 così modificato e l'articolo aggiuntivo Foschi 28. 0. 1, avendo respinto gli altri emendamenti.*

Si dia lettura dell'articolo 28-bis.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, hanno facoltà di presentare domanda di prosecuzione volontaria nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

MANCINI VINCENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI VINCENZO. A nome della Commissione propongo una modifica a questo articolo 28-bis per chiarire meglio la portata della norma che si è voluto introdurre. La Commissione (non mi riferisco al Comitato dei nove, ma alla Commissione nella sua interezza) intendeva con questo articolo dare a coloro i quali hanno cinque anni di posizione assicurativa la possibilità di presentare domanda di prosecuzione volontaria anche quando avessero superato l'età prevista dalla legge n. 1338 del 1962. Dato che nel testo dell'articolo 28-bis non è contenuto il riferimento all'età, la Commissione all'unanimità propone di aggiungere, dopo le parole: « hanno facoltà », le parole: « qualunque sia l'età ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione.

*La Camera approva l'articolo 28-bis nel testo così modificato.*

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 29.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« I miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge, non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi di cui all'ar-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

ticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili ».

**PRESIDENTE.** A questo articolo non sono stati presentati emendamenti, ma sono stati presentati ben trenta articoli aggiuntivi.

**BARCA.** Chiedo all'onorevole Presidente di voler disporre una breve sospensione della seduta in modo che si possa raggiungere un accordo su questi articoli aggiuntivi.

**PRESIDENTE.** Sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 19,10).*

#### **Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.**

**PRESIDENTE.** Il Senato ha trasmesso il seguente provvedimento già approvato dalla Camera e modificato da quel Consesso:

« Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario » (806-B).

Sarà stampato e distribuito. Ritengo possa essere deferito alla VIII Commissione permanente (Istruzione) in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Autorizzazione di relazione orale.**

**PRESIDENTE.** La VIII Commissione (Istruzione), nella seduta odierna, in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato, di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media » (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1046-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, coloro che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria o nella gestione speciale, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi e l'età del richiedente alla data della domanda.

Sono egualmente ammessi alla prosecuzione volontaria la vedova e i figli superstiti di assicurato, che alla data della morte poteva far valere almeno i quattro quinti del requisito di contribuzione complessiva richiesto per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia sino al compimento di detto requisito minimo.

L'autorizzazione di versamenti volontari è concessa anche agli assicurati che hanno compiuto l'età pensionabile e possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva in costanza di lavoro.

29. 0. 1. **Alini, Biagini, Amodèi, Arzilli, Avolio, Barca, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto Gramigna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

**BIAGINI.** Chiedo di illustrarlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BIAGINI.** Poche parole, signor Presidente, perché il primo comma dell'articolo aggiuntivo è stato completamente accolto dalla Commissione.

Per quanto si riferisce invece al secondo comma, io vorrei dire che in questo caso si tratta di sanare una palese ingiustizia, in quanto, con esso, si consentirebbe alle vedove e ai figli dei lavoratori assicurati che hanno i quattro quinti dei requisiti utili per il diritto alla pensione di poter continuare in proprio le contribuzioni per raggiungere il diritto alla pensione. Oggi, invece, avviene che, anche se un lavoratore ha effettuato i

versamenti per 13 o 14 anni dal 1950 al 1964, non avendo realizzato i 780 contributi settimanali, cioè i 15 anni di contribuzione che occorrono per la pensione di vecchiaia o i 5 anni della pensione di invalidità, con l'anno richiesto nell'ultimo quinquennio, ai superstiti sia negata la pensione di reversibilità.

Caldeggerei, proprio come atto di riparazione, che venisse accolto questo secondo comma dell'articolo aggiuntivo, in modo che ai superstiti di coloro che hanno lavorato per 10, 12, 14 anni, senza realizzare i requisiti contributivi per il diritto alla pensione previsti dalla legge n. 218 del 1952, venga concesso di poter continuare, magari versando un anno o due di contributi, e poter ottenere così la pensione di reversibilità.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

L'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 è soppresso.

La pensione ai superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri spetta secondo le norme generali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti anche mediante il cumulo fra i contributi eventualmente versati nell'assicurazione generale obbligatoria e quelli versati nella gestione speciale.

Lo stesso cumulo è previsto per gli iscritti alle gestioni speciali per gli artigiani e i commercianti.

Tali norme hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle leggi relative alla assicurazione per la pensione dei lavoratori autonomi.

**29. 0. 2. di Marino, Avolio, Alini, Amodei, Arzilli, Barca, Biagini, Boiardi, Bonifazi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Soutour, Cecati, D'Alessio, Esposto, Gatto, Giannini, Gramegua, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Marras, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

**GIANNINI.** Chiedo di illustrarlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIANNINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo articolo aggiuntivo noi

torciamo a porre il problema generale della parificazione del trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi ed in particolare dei coltivatori diretti con quello dei lavoratori dipendenti e sottolineiamo un aspetto molto importante di questa questione. Si tratta di eliminare una grave ingiustizia commessa ai danni dei coltivatori diretti con l'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. In pratica oggi, a causa delle gravi limitazioni poste in essere con quell'articolo di legge, la pensione di reversibilità viene negata ai superstiti dei coltivatori diretti capiazienda deceduti: il che non avviene nemmeno per gli artigiani, nemmeno per i commercianti, oltretutto per i lavoratori dipendenti.

Le pensioni di reversibilità della gestione speciale per i coltivatori diretti, a causa delle limitazioni che ho ricordato, rappresentano solo l'uno per cento del numero complessivo delle pensioni della gestione stessa, mentre le pensioni di reversibilità della gestione riguardante i lavoratori dipendenti costituiscono oltre il 10 per cento.

I contributi versati dal coltivatore diretto, nella quasi totalità dei casi, vengono assorbiti dal sistema al decesso dell'assicurato, mentre occorre stabilire finalmente che i contributi medesimi sono l'elemento essenziale per far maturare da parte del coniuge o dei figli superstiti il diritto alla pensione di reversibilità. E ciò indipendentemente dall'età del superstite, dalla sua eventuale condizione di inabile al lavoro, e a prescindere dall'attività che il superstite medesimo eserciti dopo il decesso del capoaazienda. Si pensi che attualmente viene concessa la pensione di reversibilità se il superstite non esercita più l'attività agricola, cioè se abbandona la terra: solo così può avere poche migliaia di lire di pensione di reversibilità. Quanto iniqua, onorevoli colleghi, risulta questa disposizione! Il signor Sicco Mansholt, vicepresidente della Commissione della CEE, promette invece una pensione di lire 50 mila mensili in cambio dell'abbandono della terra.

Inoltre con il nostro emendamento poniamo il problema della cumulabilità dei contributi versati all'assicurazione generale obbligatoria e di quelli versati nella gestione speciale: e chiediamo questo per i coltivatori diretti, per gli artigiani, per i commercianti.

Abbiamo fiducia, signor Presidente, onorevoli colleghi, che la Camera vorrà votare a favore del nostro emendamento, compiendo così un atto di giustizia nei confronti dei coltivatori diretti.

Un invito particolare in tale senso desidero rivolgere agli onorevoli colleghi della « Coltivatori diretti ». Votando contro il nostro emendamento, essi voterebbero contro se medesimi, poiché con l'articolo 2 della loro proposta di legge n. 215, presentata il 17 luglio 1968, i colleghi deputati della « Coltivatori diretti » propongono sostanzialmente quanto noi proponiamo con questo emendamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla Gestione predetta sia deceduto successivamente al 31 dicembre 1969, e, se titolare di pensione a carico della Gestione, che questa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'assicurato sia deceduto successivamente al 31 dicembre 1969 e, se titolare di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria o di una delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la pensione stessa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

Ove non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Sono abrogati dal 1° gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

29. 0. 26. **Andreotti, Orlandi, La Malfa, Lobianco.**

**LOBIANCO.** Chiedo di illustrarlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LOBIANCO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dai presidenti dei gruppi della maggioranza tende a concedere la piena equiparazione del trattamento di reversibilità per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Si vuole sopprimere lo articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, che prevede la concessione della pensione di reversibilità solo per le vedove di età superiore ai 60 anni ovvero per gli inabili al lavoro purché non abbiano una pensione a titolo personale, e per gli orfani del capo famiglia che, a causa del decesso di quest'ultimo, abbiano dovuto abbandonare il fondo coltivato.

Bisogna inoltre tener presente il fatto che la norma di cui all'articolo 18 viene interpretata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel senso che la vedova ha diritto alla pensione di reversibilità qualora abbia già compiuto i 60 anni e non già nel senso più lato che la vedova matura tale diritto al compimento dei 60 anni di età anche se ciò avviene successivamente alla morte del marito: da ciò deriva che molte vedove di coltivatori diretti restano prive della pensione di reversibilità.

Non risultano simili restrizioni per le vedove degli altri lavoratori, anche per quanto riguarda l'altro requisito: cioè il mancato godimento di una pensione a titolo personale. È noto, infatti, che per le altre categorie lavoratrici la vedova ha diritto alla pensione di reversibilità per il solo fatto di essere vedova, restando ininfluenti a tale scopo lo stato di salute, l'età o il godimento di qualsiasi altro beneficio assicurativo.

In riferimento ai figli, l'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, stabilisce che hanno diritto alla pensione i soli orfani dei capi famiglia e sempreché il nucleo familiare superstite venga a trovarsi, con la morte del capo famiglia, nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata.

In sostanza, con l'attuale disposizione di legge possono essere beneficiari del trattamento soltanto gli orfani del capo famiglia, intendendosi per tale il titolare dell'azienda o colui che, dal consenso unanime dei componenti del nucleo familiare, è stato indicato come il titolare. Ne restano, invece, privi gli orfani degli altri componenti attivi del nucleo familiare.

È da notare, inoltre, che la restrizione, inizialmente giustificata con la riduzione del contributo assicurativo nella misura del 25 per cento rispetto ai braccianti e con le condizioni di eccezionale favore previste per il pensionamento di vecchiaia in regime transitorio, oggi non si giustifica più dal momento che la riduzione del contributo è scomparsa con la entrata in vigore della legge n. 9 del 1963.

La soppressione del citato articolo 18 tende ad eliminare la discriminazione introdotta nel 1957 a danno esclusivo dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e all'equiparazione di questi ultimi ai lavoratori subordinati e alle altre similari categorie di lavoratori autonomi. Tale abrogazione si rende indeclinabile e doverosa per evidenti ragioni di giustizia. Infatti, come ho accennato nel mio intervento in sede di discussione generale, i requisiti soggettivi ed oggettivi di particolare sfavore a cui sono assoggettati i pensionamenti di reversibilità dei lavoratori autonomi dell'agricoltura non sono previsti non solo dal regime previdenziale dei lavoratori subordinati, ma neanche da quelli degli altri lavoratori autonomi dell'artigianato e del commercio, che pure hanno fatto ingresso nel mondo previdenziale dopo i coltivatori diretti.

La norma prevista dall'articolo 18, per di più, oltre che palesemente ingiusta, si pone contro l'indirizzo politico che tende a incoraggiare lo sviluppo della famiglia coltivatrice diretta, in quanto il beneficio della reversibilità della pensione viene riconosciuto soltanto a coloro che abbandonino il lavoro dei campi.

Infine, la norma di cui all'articolo 18 della legge n. 1047 del 1957 si appalesa, comunque, illegittima sotto il profilo costituzionale, in quanto ferisce apertamente il principio, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, dell'uguaglianza dei cittadini davanti la legge.

Il venir meno della predetta garanzia costituzionale emerge evidente, poiché non è ammissibile che la regolamentazione pubblicistica di una prestazione previdenziale si applichi in modo difforme nei confronti degli stessi assicurati (cioè si applichi in modo difforme alle diverse categorie di lavoratori autonomi).

Sarebbe stato nostro desiderio presentare un emendamento che prevedesse l'abrogazione dell'articolo 18 *ex nunc*, in favore degli eventuali superstiti, degli attuali assicurati e degli attuali pensionati oltre che per quelli che tali diverranno da oggi in poi.

È stato fatto presente che tale abrogazione avrebbe comportato un maggiore onere di circa 321 miliardi.

Pur con rammarico, ma con senso di responsabilità, proprio in considerazione della raccomandazione che ieri ci è stata fatta dal ministro Brodolini, volta a far sì che anche il Parlamento si preoccupi, insieme con il Governo, di una visione globale della spesa e dello sviluppo armonico di tutti i settori produttivi del paese, abbiamo presentato un emendamento che prevede l'abrogazione dell'articolo 18 a partire dal 1° gennaio del 1970, ma che sancisce una volta per sempre il principio da me enunciato; un emendamento che prevede una spesa di circa 90 miliardi da effettuarsi entro il 1975, che va ad aggiungersi alla spesa che lo Stato dovrà sostenere con il provvedimento che in questi giorni stiamo esaminando.

Desidero che si prenda atto del fatto che per sancire tale principio è stato presentato un emendamento a firma dei presidenti dei gruppi dei partiti della maggioranza. Ciò significa che si è riconosciuto il fatto che non si tratta di una richiesta settoriale o demagogica, ma di un vero atto di giustizia per il quale i lavoratori autonomi dell'agricoltura saranno veramente grati al Parlamento.

**PRESIDENTE.** Informo che il Governo ha ritirato l'emendamento presentato all'articolo 28.

È stato presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo Andreotti, Orlandi, La Malfa 29. 0. 26:

*Sopprimere la seconda parte del primo comma dalle parole: a condizione in poi, sostituendola con la seguente: a condizione che l'iscritto alla gestione predetta o il titolare di pensione a carico della gestione stessa sia deceduto successivamente al 31 dicembre 1968;*

*Sopprimere la seconda parte del terzo comma, dalle parole: qualora l'assicurato in poi, sostituendola con la seguente: qualora l'assicurato o il titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi sia deceduto successivamente al 31 dicembre 1968.*

**29. 0. 26-bis. Giannini, di Marino, Esposto, D'Ippolito, Maulini, D'Angelo, Napolitano Luigi, Bortot, Arzilli, Flamigni, Bruni, Biagini, Fregonese, Bonifazi, Re Giuseppina, Sgarbi Bompani Luciana, Cesaroni, Allera, Cebrelli, Pistillo, Vergani.**

di MARINO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

di MARINO. Con questo subemendamento tendiamo ad eliminare una particolare restrizione che viene introdotta con l'emendamento al quale esso si riferisce. Quella restrizione prevede, infatti, che la pensione di reversibilità sia garantita esclusivamente ai superstiti degli assicurati che decederanno successivamente al 31 dicembre 1969 oppure ai superstiti di titolari di pensione ma esclusivamente nel caso che tale pensione abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva. In tal modo, anche se tutti i pensionati attualmente a carico della gestione decedessero nel prossimo futuro, i loro superstiti non potrebbero fruire della pensione di reversibilità.

Noi riteniamo che questa odiosa limitazione non debba sussistere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali è riconosciuto il diritto all'assistenza farmaceutica.

29. 0. 4. **Esposito, Avolio, Alini, Amodei, Arzilli, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramegna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossimovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

L'onorevole Esposito ha facoltà di svolgerlo.

ESPOSTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ministro del lavoro, onorevole Brodolini, nella sua replica ha dichiarato che un certo numero di richieste erano state formulate con fondamento di giustizia, ma che precise ragioni hanno impedito e impediscono al Governo e alla maggioranza di accogliere determinate proposte; ha affermato, tuttavia, che qualche modifica sarebbe stata apportata al testo del provvedimento, e infatti già alcune modifiche sono state apportate a tale testo, per quanto attiene alla parità di trattamento fra donne e uomini e per quanto riguarda i minatori, i cumuli e i mez-

zadri; forse qualche altro emendamento sarà possibile introdurre in seguito.

Desidero fare però un'osservazione essenziale: questo provvedimento è una conquista previdenziale che avvia a realizzazione novità importanti per il conseguimento di un nuovo sistema sociale. Rimangono certamente aperti molti problemi, e l'azione dei lavoratori continuerà. Ma questa valutazione è valida per tutti i lavoratori e in particolare per i lavoratori agricoli e, ancor più in particolare, per per i lavoratori autonomi: artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti? La verità è che resta, allo stato attuale della elaborazione di questa legge, una discriminazione grave e inaccettabile specialmente per i lavoratori autonomi e per la grande massa dei coltivatori diretti. E sono stati aumentati i minimi di pensione per queste categorie di lavoratori e precisamente essi sono stati portati da 13 mila lire a 18 mila lire: questo lo si deve alle lotte dei lavoratori, mentre l'onorevole Bonomi aveva sbandierato come una sua grande vittoria l'aumento a 16 mila lire. Tuttavia, signori della maggioranza, non avete dato a queste categorie i minimi pari a quelli degli altri lavoratori, avete negato loro la parificazione dell'età e avete negato l'agganciamento delle loro pensioni a livelli di reddito convenzionali. E tale discriminazione viene ribadita, per i coltivatori diretti in particolare, anche per quanto riguarda gli assegni familiari e perciò anche per ciò che attiene all'assistenza farmaceutica. Tutte le proposte in loro favore sono state respinte e, caro onorevole Lobianco, non creda che i coltivatori diretti in particolare saranno grati di ciò al Governo e alla maggioranza. Non abbia dubbi a questo proposito! Avete posto una muraglia invalicabile alle rivendicazioni sacrosante che voi stessi in migliaia di assemblee avete proposto e fatto approvare dai coltivatori diretti e dai lavoratori autonomi; ma vi siete avvalsi, per far ciò, della complicità di tanti che pure in quest'aula si sono sgolati a sostenere la validità delle ragioni rivendicative dei coltivatori, degli artigiani e dei piccoli esercenti per i problemi previdenziali oltre che assistenziali.

L'emendamento che vi proponiamo rappresenta un tentativo di portare una modifica a questa grave condizione di discriminazione. L'assistenza farmaceutica rappresenta un diritto per tutti, onorevole relatore: tutti l'hanno in Italia. Non l'hanno soltanto i coltivatori diretti, gli artigiani e i piccoli esercenti. È un'ingiustizia, un'iniquità enorme che non fruiscono di tale assistenza i titolari delle

pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ingiustizia che voi dovete cancellare e che noi vi proponiamo di cancellare. E, fra l'altro, la persistenza di questa iniquità riduce il valore stesso dell'aumento della pensione conquistata da questi lavoratori autonomi, e non affatto da voi concessa loro, come si vuol far credere, giacché non è difficile capire che i pensionati hanno normalmente bisogno di farmaci per affrontare, e se è possibile per superare, gli inconvenienti dovuti alla salute cagionevole che è propria dell'età in cui solitamente si va in pensione.

Perciò noi rivolgiamo un invito chiaro al Governo, alla Commissione, a tutti i colleghi, ed in modo particolare a coloro che in qualche modo sono legati alle organizzazioni professionali delle categorie interessate. È sperabile che dopo il rifiuto di concedere altri diritti a tali categorie di pensionati, si faccia in modo che questa legge tenga responsabilmente conto delle esigenze che postulano le attuali condizioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori autonomi, cioè degli artigiani, dei piccoli esercenti e dei coltivatori diretti.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Nell'articolo 9 sub 2 - n. 1 della legge 4 aprile 1952, n. 218, le parole: purché risultino iscritti come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento, sono così modificate: purché risultino iscritti prevalentemente come tali sugli elenchi anagrafici, anche non continuativamente, negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento.*

**29. 0. 5. Gramegna, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

L'onorevole Gramegna ha facoltà di illustrarlo.

**GRAMEGNA.** Signor Presidente, ci troviamo di fronte a due emendamenti quasi identici, il 29. 0. 5 presentato da noi, ed il 29. 0. 9 presentato dalla Commissione. La

Commissione alla unanimità ha recepito quanto da noi sostenuto ed esposto con il nostro emendamento. Per questo noi ritiriamo il nostro emendamento, dichiarando che voteremo a favore dell'emendamento della Commissione 29. 0. 9 perché, anche se la sua dizione non riproduce esattamente il nostro pensiero, lo riteniamo tuttavia soddisfacente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

Per ciascuno degli anni compresi nel quinquennio dal 1957 al 1961 sono accreditati 104 contributi giornalieri, se donne, e 156 se uomini, a tutti i componenti delle famiglie dei coltivatori diretti che abitualmente si siano dedicati alla normale coltivazione dei fondi ed all'allevamento e governo del bestiame, purché risultino per detto periodo iscritti alla Cassa mutua coltivatori diretti.

**29. 0. 8. Bortot, Lattanzi, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Ballarin, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Fregonese, Gatto, Gramegna, Granzotto, Lama, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

L'onorevole Bortot ha facoltà di illustrarlo.

**BORTOT.** Con questo emendamento intendiamo compiere un atto di giustizia, facendo conseguire la pensione di vecchiaia ai più poveri fra i coltivatori diretti, e particolarmente alle donne coltivatrici che non hanno versato i contributi relativi agli anni che vanno dal 1957 al 1961, pur avendo in quel periodo svolto la loro attività nell'azienda contadina. Per quegli anni, infatti, i contributi venivano assegnati in base all'entità dell'azienda agricola, e per le piccole aziende sino a 3-4 ettari, i contributi venivano versati soltanto al capofamiglia titolare della azienda e proprietario del fondo, mentre nessun contributo era dovuto dagli altri familiari. Se il titolare proprietario del fondo non era iscritto alla mutua, i contributi venivano posti a carico dei familiari, però in misura ridotta.

La legge attualmente in vigore prevede che, per ottenere la pensione di vecchiaia, il coltivatore diretto deve avere versato tutti i contributi in misura piena, a partire dal 1957. Per fare un esempio, quest'anno per ottenere

la pensione di vecchiaia, bisogna che l'interessato abbia versato i contributi per 12 anni; se essi non sono stati versati per i primi anni, l'INPS respinge la domanda per l'insufficienza di contributi.

Si tratta di ovviare ad una palese ingiustizia e di fare ottenere un minimo di pensione anche a quei coltivatori, che sono tanti, specie in montagna e nel meridione, senza obbligarli a fare domanda per ottenere la pensione di vecchiaia; domanda che viene sempre respinta perché allorché il contadino si presenta dal medico dell'INPS con le mani callose, gli viene detto che può lavorare ancora dato che non è invalido.

Se poi presentasse domanda per ottenere la pensione di anzianità, questa gli verrebbe ugualmente respinta, magari perché egli possiede un capo di bestiame e quindi ha un reddito superiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti per avere diritto a tale pensione. Sappiamo in questi casi come si comporta l'INPS!

Quindi, noi pensiamo che sia giusto fare ottenere subito la pensione, particolarmente alle donne coltivatrici e speriamo che la Camera accogliendo questo nostro emendamento, ponga termine a tale palese ingiustizia.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 9 sub 2, punto D) della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:*

1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purché risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;

29. 0. 9.

**Commissione.**

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dalla tabella D) allegata alla presente legge.

29. 0. 10. **Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio.**

**MANCINI VINCENZO.** Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANCINI VINCENZO.** L'emendamento proposto dalla Commissione mira a modificare i requisiti chiesti per l'ottenimento della pensione di vecchiaia da parte dei lavoratori eccezionali. La legge n. 218 del 1952 stabiliva che i contributi, di 2340 lire per gli uomini e di 1560 lire per le donne, potevano essere ridotti rispettivamente a 1560 e 1040 lire. Però era posta una condizione che riteniamo debba essere eliminata: quella che richiedeva che questi lavoratori agricoli eccezionali fossero iscritti, con carattere di continuità, nell'elenco dei braccianti agricoli eccezionali.

Alla Commissione è apparso opportuno mantenere tali contributi ridotti eliminando però la condizione suddetta: si richiede solo che i lavoratori eccezionali risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 29. 0. 10, si tratta di un emendamento di carattere tecnico necessario a sostituire le tabelle allegate alla legge n. 903 del 1965 relativamente al differimento della pensione. Con la legge n. 238, e successivamente con il decreto n. 488 del 1968, fu stabilito un principio diverso per il riconoscimento della pensione: essa cioè non decorreva più dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti, bensì dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Si stabilì che, qualora vi fosse un ritardo rispetto al numero degli anni dalla data di compimento della età prevista, si dovesse applicare un coefficiente di differimento. Le tabelle allegate al decreto n. 488 ripetono le tabelle allegate alla legge n. 903; la modifica che proponiamo tende ad aggiornare tali tabelle in relazione al principio stabilito con le nuove norme.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Il requisito minimo di contribuzione richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, previsto dall'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, va inteso riferito all'anno di compimento della età pensionabile e può essere raggiunto anche successivamente con il ver-

samento o l'accreditamento di contributi assicurativi, di modo che il diritto alla pensione di vecchiaia viene maturato dal momento in cui nei confronti dell'assicurato si verifica il compimento del requisito minimo di contribuzione.

**29. 0. 11. Lobianco, Stella, Cristofori, Andreoni, Prearo, Armani, Traversa, Balasso, Vallengiani, Urso, Sangalli, Tantalo, Buffone, Sorgi, Micheli Filippo, Merenda, Pavone, Boffardi Ines, Castellucci.**

I requisiti di contributo previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, s'intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata.

La prova dell'avvenuto versamento può essere raggiunta mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento e dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati dalla quale risulti che il richiedente la prestazione è soggetto all'obbligo assicurativo per la invalidità e la vecchiaia.

**29. 0. 12. Lobianco, Stella, Cristofori, Andreoni, Prearo, Armani, Traversa, Balasso, Vallengiani, Urso, Sangalli, Tantalo, Buffone, Sorgi, Micheli Filippo, Merenda, Pavone, Boffardi Ines, Castellucci.**

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti o dei coloni e mezzadri previsti dall'articolo 11, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni 5 anni e costituiscono gli elenchi principali aventi validità quinquennale. Essi sono compilati entro il 31 marzo dell'anno di inizio del quinquennio.

Per ciascun anno del quinquennio sono compilati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione di quelli principali.

Gli elenchi principali relativi all'anno 1968, costituiscono gli elenchi principali valevoli per il primo quinquennio a decorrere dall'anno di riferimento dagli elenchi stessi.

**29. 0. 13. Lobianco, Stella, Cristofori, Andreoni, Prearo, Armani, Traversa, Balasso, Vallengiani, Urso, Sangalli, Tantalo, Buffone, Sorgi, Micheli Filippo, Merenda, Pavone, Boffardi Ines, Castellucci.**

Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri previsti dall'articolo 11, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni cinque anni e costituiscono gli elenchi principali

aventi validità quinquennale. Essi sono compilati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di inizio del quinquennio.

Per ciascun anno del quinquennio sono compilati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione di quelli principali.

Gli elenchi in vigore dalla data di emanazione della presente legge costituiscono gli elenchi principali valevoli per il primo quinquennio a decorrere dall'anno di riferimento degli elenchi stessi.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo e seguenti dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

**29. 0. 18. Lobianco, Stella, Cristofori, Andreoni, Prearo, Armani, Traversa, Balasso, Vallengiani, Urso, Sangalli, Tantalo, Buffone, Merenda, Pavone, Boffardi Ines, Castellucci.**

L'onorevole Lobianco ha facoltà di illustrarli.

**LOBIANCO.** Signor Presidente, ritiriamo l'articolo aggiuntivo 29. 0. 13.

L'articolo aggiuntivo 29. 0. 11, che riproduce il testo della proposta di legge n. 432, ha il precipuo scopo di dare un'interpretazione autentica dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dell'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nel senso indicato dalla sentenza della Corte di cassazione del 13 ottobre 1967.

Infatti la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che ha esteso l'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, ha stabilito, altresì, in forza dell'articolo 22, che nel periodo transitorio dal 1° gennaio 1958 al 2 dicembre 1961, venissero ammessi alla liquidazione della pensione di vecchiaia i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri che, indipendentemente dal requisito minimo di anzianità di iscrizione all'assicurazione obbligatoria (15 anni), all'età di 65 anni avessero raggiunto un numero minimo di contributi giornalieri, secondo il prospetto di cui allo stesso articolo 22 della legge del 1957.

Invece, con la successiva legge del 9 gennaio 1963, n. 9, venne precisato che il minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia si dovesse considerare raggiunto secondo un nuovo prospetto, che comportava, a partire dal 1962, cinque anni di contribuzione, con un aumento progressivo di un anno di contribuzione per ogni anno successivo al 1962, fino a raggiungere 14 anni

di contribuzione nel 1971. Lo stesso articolo 24 della legge n. 9 del 1963 ha stabilito che i contributi complessivamente versati per il periodo dal 1957 al 1961 compreso sono ragguagliati per il periodo stesso ad un contributo annuo di 104 contributi giornalieri. Da ciò è intuitivo desumere che il legislatore, derogando esplicitamente dalle disposizioni generali sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianità dell'assicurazione obbligatoria, avesse disposto un sistema per garantire a tutti i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che avessero raggiunto l'età pensionabile, la liquidazione della pensione. Che d'altra parte l'intento del legislatore fosse quello di far beneficiare della pensione di vecchiaia nel periodo transitorio tutti i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, al raggiungimento del requisito dell'età pensionabile, al di fuori del requisito dell'anzianità di iscrizione in regime assicurativo, lo si deve desumere altresì dal fatto che ha richiesto che i pensionabili abbiano fatto parte, come unità attive, dei nuclei familiari per 5 anni precedenti l'applicazione della legge e, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa.

È chiaro quindi che il legislatore ha inteso condizionare la liquidazione della pensione al requisito dell'abitudine professionale, ma anche riconoscere il diritto a tutti coloro che abbiano raggiunto o raggiungessero l'età pensionabile. La Corte di cassazione ha sancito che anche nel periodo di deroga regolata attraverso norme, vale a dire dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1971, si rende applicabile il principio generale vigente nel sistema pensionistico generale, secondo cui il requisito contributivo, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia, può essere raggiunto anche dopo l'età pensionabile; per conseguire l'affermato, logico principio, che corrisponde ad un saggio indirizzo di politica sociale, si è resa necessaria una controversia giudiziaria che è durata sei anni, in quanto l'INPS ha negato e nega tuttora la pensione agli assicurati che non raggiungono simultaneamente, nel periodo di deroga, con il requisito dell'età anche il requisito minimo contributivo stabilito dalla legge. Per modo che tutti i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che hanno raggiunto l'età pensionabile, cioè 65 anni, senza avere accreditati i minimi contributivi stabiliti dall'articolo 22 della legge n. 1047, successivamente integrato dall'articolo 24 della legge n. 9, restano esclusi dal diritto al pensionamento. La posizione assun-

ta dall'INPS è evidentemente in contrasto con la *ratio* della legge e con la volontà del legislatore ma, nonostante che la Corte di cassazione abbia reso finalmente giustizia, persistono tuttora perplessità nell'applicazione del principio. Da ciò scaturisce la necessità, affermata dal nostro emendamento, di togliere di mezzo ogni ulteriore assurdo indugio attraverso una interpretazione legislativa.

L'articolo aggiuntivo 29. 0. 12, in sostanza, tende ad introdurre, nella disciplina del regime pensionistico dei coltivatori diretti, una norma che autorizzi gli assicurati aventi diritto alla pensione a dare la prova dell'avvenuto versamento dei contributi indipendentemente dalla comunicazione che fanno gli esattori, a fine anno, in ordine all'avvenuta riscossione dei ruoli. È una norma logica e doverosa per eliminare ingiustificati ritardi che si frappongono alla liquidazione delle pensioni.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 29. 0. 18, devo dire che le norme vigenti, contrariamente a quanto è stabilito per la formazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori subordinati, dispongono che il servizio contributi agricoli unificati deve compilare annualmente l'elenco generale anagrafico di tutti i coltivatori diretti, soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia. Tali elenchi, a causa dei necessari adempimenti, di regola vengono pubblicati con un anno di ritardo, con grave pregiudizio per gli interessati alla liquidazione della pensione che devono attendere la pubblicazione degli elenchi anagrafici per ottenere il riconoscimento del loro diritto. Questi inconvenienti hanno dato luogo a molte legittime lamentele. A ciò deve aggiungersi il fatto singolare che, ad esempio, gli elenchi anagrafici relativi all'anno 1967 non sono stati ancora pubblicati, a causa di un disguido avvenuto nell'elaborazione dei dati attraverso il centro meccanografico del servizio. Ebbene, il nostro articolo aggiuntivo è diretto ad eliminare gran parte dei lamentati inconvenienti stabilendo che gli elenchi principali hanno validità quinquennale e che annualmente il servizio ha l'obbligo di compilare gli elenchi di variazione.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238, per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 1975.

I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta sempreché nei loro confronti:

a) al momento della morte dell'assicurato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951 e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

b) al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti previste dall'articolo 1, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

c) alla data di decorrenza della pensione indiretta non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione ai superstiti.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 25, primo comma, lettera b), della legge 21 luglio 1965, n. 903, possono presentare domanda di pensione entro il 31 dicembre 1975.

Le pensioni previste dal presente articolo sono calcolate secondo le norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968 e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

È abrogato l'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238.

29. O. 14. Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio, Castellucci.

POLOTTI. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLOTTI. Questo articolo aggiuntivo ha l'obiettivo di riaprire i termini per la pensione dei superstiti. Con la legge n. 218 del 1952 noi abbiamo dato la facoltà, a partire dal 1952, di ottenere la pensione di reversibilità, escludendo tutte le situazioni relative al periodo 1° gennaio 1945-31 dicembre 1951. Si è così creata una ingiustificata disparità di trattamento fra due categorie di cittadini. Il nostro emendamento ha l'obiettivo di riaprire i termini per la presentazione della domanda per ottenere la pensione di reversibilità, stabilendo il termine di due anni a partire dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente piani di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, la terza parte di tali somme; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale emanato di concerto con il ministro del tesoro ed il ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione.

L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi,

ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.

**29. 0. 15. Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobianco, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Picchio.**

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di illustrarlo.

**MANCINI VINCENZO.** Già nel corso della discussione generale ebbi ad esprimere il mio orientamento su questo specifico argomento, trattato già in precedenza nel suo intervento dal collega Gunnella. Con l'emendamento in questione noi miriamo a dare una disciplina a tutta la materia relativa agli investimenti delle disponibilità degli enti, vuoi sul mercato immobiliare vuoi su quello azionario e dei titoli in genere. Proprio nel momento in cui ipotizziamo un disegno di programmazione economica strutturata e orientata dallo Stato, riteniamo che anche da parte degli enti pubblici in questione si debba presentare un bilancio, una relazione, un preventivo annuale al Governo: l'approvazione dei piani di impiego da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica mira appunto a sottrarre questi investimenti alle lusinghe di impieghi speculativi per incanalarli viceversa secondo forme più adeguate alla realtà economica e sociale del paese.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro hanno privilegio generale sui mobili. Il n. 4 dell'articolo 2751 del codice civile è abrogato.

I crediti di cui al precedente comma e i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali — sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbli-

gatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti si collocano al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo. Ai suddetti crediti si applica, altresì, la norma dell'articolo 2776 del codice civile.

I crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per altre forme di tutela previdenziale ed assistenziale, nonché gli accessori relativi a tali crediti ed a quelli di cui al precedente comma, si collocano al n. 5 dell'articolo 2778, del codice civile dopo i crediti ivi indicati.

Si intendono abrogate le norme in contrasto con quelle del presente articolo.

**29. 0. 17. Gunnella, Mancini Vincenzo, Polotti, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobianco, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Picchio.**

Le disposizioni di cui all'articolo 10 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa.

Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**29. 0. 20. Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella.**

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della gestione speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000 mensili.

Ai fini del calcolo delle pensioni della gestione speciale trova applicazione il disposto degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge. L'onere conseguente all'applicazione del precedente articolo 11 viene assunto, successivamente alla riliquidazione della pensione per compimento del 60° anno di età del lavoratore, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla pensione anticipata.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi 7, 8 e 9

dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituiti dalle norme seguenti.

Fermo rimanendo il disposto di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nei confronti del pensionato della gestione speciale il quale si rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si fa luogo alla sospensione dell'erogazione delle quote di pensione anticipata e integrativa.

Qualora la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno di età da parte del pensionato, con guadagno continuativo e normale in settori diversi da quelli indicati al precedente comma, viene sospesa la erogazione della quota di pensione integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata secondo i criteri contenuti nell'articolo 12 della presente legge.

Nel caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del 60° anno di età, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 12 sull'intero importo del trattamento pensionistico in atto.

**29. 0. 23. Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armadori, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio, Piccinelli.**

Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni in-

debitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

**29. 0. 24. Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Corti, Dall'Armellina, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Pisicchio, Quaranta, Savoldi, Scalia, Storti, Zaffanella.**

POLOTTI. Chiedo di illustrarli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLOTTI. L'articolo aggiuntivo 29. 0. 17 si propone di evitare ciò che ora si verifica nel caso di fallimento di aziende, e cioè che i contributi dovuti agli istituti di previdenza, pur essendo crediti privilegiati, siano collocati al quinto e sesto posto nell'ordine delle preferenze, con la conseguenza di privare spesso i lavoratori dei loro diritti. Ecco perché, a garanzia dei diritti dei lavoratori, proponiamo di modificare l'ordine di prelazione dei crediti degli istituti ed enti previdenziali.

Il secondo articolo aggiuntivo si riferisce ai ciechi che esercitano una attività lavorativa, e propone che ad essi, dalla data di entrata in vigore della legge, non si applichino le disposizioni dell'articolo 10 del regio decreto n. 636 del 1939.

Il terzo articolo aggiuntivo si riferisce ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere ed estende ad essi i benefici di questa legge, sia l'aumento del 10 per cento, sia la garanzia dei minimi, sia quello dei collegamenti con le gestioni speciali.

Il quarto articolo aggiuntivo prevede limiti alla possibilità da parte dell'Istituto della previdenza sociale di cedere, sequestrare o pignorare le pensioni e gli assegni previdenziali.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

La norma sulla ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della pensione, contenuta nella legge 2 aprile 1958, n. 322, si applica anche a favore dei lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

L'onere dell'importo dei contributi è posto a carico degli enti o dei fondi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza sosti-

tutive della AGO per IVS che hanno dato titolo alla esclusione dall'assicurazione stessa.

Il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, è abrogato.

**29. 0. 22. Pochetti, Alini, Valori, Pigni, Sgarbi Bompiani Luciana, Minasi, Arzilli, Carrara Sutour, Sulotto, Mazzola, Tognoni, Cacciatore, Gramegna, Lattanzi, Rossinovich, Pellizzari, Caponi, di Marino, Pajetta Giuliano, Biagini, Bruni, Ognibene.**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il contributo per gli assegni familiari è dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro, determinata ai sensi dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogato.

**29. 0. 27. Pochetti, Tognoni, Venturoli, Sgarbi Bompiani Luciana, Gramegna.**

L'onorevole Pochetti ha facoltà di illustrarli.

**POCHETTI.** La materia del primo articolo aggiuntivo, almeno in parte, è stata già illustrata precedentemente. A differenza di altri emendamenti già svolti, l'articolo aggiuntivo che sottopongo all'attenzione dei colleghi contiene in più soltanto la parte relativa all'onere dei contributi, che è posto a carico degli enti o dei fondi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia che hanno dato titolo all'esclusione dell'assicurazione stessa, facendo gravare *pro rata* su quegli enti presso i quali i lavoratori sono stati assicurati l'onere stesso. Ritengo che la discussione precedente non sia stata preclusiva almeno di questa parte del mio articolo aggiuntivo.

Insisto inoltre sul secondo articolo aggiuntivo relativo alla determinazione dei contributi per gli assegni familiari.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

I trattamenti di pensione liquidati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti dei

lavoratori dipendenti, le pensioni a carico delle gestioni speciali, le pensioni a carico dei fondi speciali, nonché tutte le pensioni a carico di altri istituti, enti e amministrazioni, istituite e regolate dalla legge, con esclusione delle pensioni dei dipendenti statali e degli enti locali, non possono superare l'importo annuale di lire 5 milioni e 200 mila.

**29. 0. 28. Donat-Cattin, Bodrato, Foschi, Carta, Gerbino, Fracanzani, Giordano, Nannini, Boffardi Ines, Sisto, Imperiale, Russo Ferdinando.**

L'onorevole Donat-Cattin ha facoltà di illustrarlo.

**DONAT-CATTIN.** Non occorrono molte parole per illustrare questo emendamento, che stabilisce un limite massimo per le pensioni regolate dalla legge, comprese in particolare quelle a carico dei fondi speciali.

Di fronte all'erogazione di pensioni di 330 mila lire annue, e non solo per lavoratori che abbiano versato un piccolo numero di contributi, ci è sembrato rispondente ad una elementare esigenza di giustizia stabilire un limite massimo assoluto al valore delle pensioni, che interrompa ad un determinato livello i meccanismi disposti dalla legge.

Questo massimale nella erogazione non ha bisogno di trovare un riscontro in corrispondenti massimali per le contribuzioni, dato il carattere solidaristico delle pensioni erogate con legge. Esso vale ad impedire ad un dato limite artifici egoistici che, in alcune decine o centinaia di casi, hanno consentito a fondi speciali di far giungere le pensioni a livelli perfino superiori a un milione e mezzo mensile.

Le disposizioni legislative adottate al termine della scorsa legislatura non sono apparse nella pratica sufficienti a ristabilire una proporzione, non diciamo equa, ma nemmeno sopportabile. La proposta che noi abbiamo presentato stabilisce un rapporto tra le pensioni più basse e quelle più elevate da uno a 17. Per questo abbiamo fiducia che la Camera voglia approvarla.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

L'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è così modificato:

« Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazione confa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

cente alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno della metà del suo guadagno normale. Il diritto alla pensione di invalidità è riconosciuto anche nel caso in cui le infermità o i difetti fisici, che diedero luogo alla invalidità, siano interamente preesistenti all'inizio del rapporto assicurativo, sempreché in conseguenza del rapporto di lavoro risulti ulteriormente ridotta la capacità di guadagno.

La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno cessa di essere inferiore al limite indicato al primo comma salvo il caso di rioccupazione del titolare della pensione di invalidità alle dipendenze di terzi, in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati o invalidi del lavoro, di guerra o per servizio, civili, anche se la retribuzione è superiore a una metà del guadagno normale che aveva anteriormente al riconoscimento della invalidità ».

29. 0. 29. **Gramegna, Alini, Biagini, Minasi, Pigni, Tognoni, Carrara Sutour, Sulotto, Mazzola, Rossinovich, Cacciatore, Valori, Lattanzi, Sgarbi Bompani Luciana, Pochetti, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Caponi, Arzilli, di Marino, Bruni.**

L'onorevole Gramegna ha facoltà di illustrarlo.

**GRAMEGNA.** Questo articolo aggiuntivo riguarda le pensioni di invalidità e più precisamente l'abbassamento delle percentuali relative alle capacità di guadagno. Questo è un problema che ha attirato l'attenzione non soltanto nostra ma anche di altri gruppi politici, tanto che all'articolo 18 del presente disegno di legge un collega ha proposto, anche se sotto diversa forma, un riesame anche parziale delle questioni relative alla valutazione del grado di invalidità.

Confido pertanto che questo emendamento possa essere accolto.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Per i vecchi lavoratori residenti nella regione siciliana che fruiscono dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale siciliana 21 ottobre 1957, n. 58, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 14 della legge si considera valida, ad ogni effetto, la istruttoria compiuta dall'amministrazione regionale.

La presente norma è applicabile a tutti i cittadini delle regioni a statuto speciale che fruiscono già di analoghi trattamenti.

29. 0. 30. **Pavone, Gullotti, Magri, Drago, Scalia, Grassi Bertazzi, Turnaturi, Azzaro, Spadola, Sgarlata, Gerbino, Terranova, Barberi, Lima, Gioia, Giglia, Mattarella, Russo Ferdinando, La Loggia, Alessi, Di Leo, Ruffini.**

L'onorevole Pavone ha facoltà di illustrarlo.

**PAVONE.** Desidero apportare una modifica al testo dell'articolo aggiuntivo, nel senso di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « amministrazione regionale », le parole: « e pertanto la corresponsione delle pensioni di cui sopra decorre automaticamente dalla data di approvazione della presente legge »; e di sostituire, al secondo comma, le parole « è applicabile » con le parole: « si applica ».

Per quanto riguarda il merito desidero far presente che la regione siciliana (con la legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58), la regione sarda e probabilmente anche altre regioni a statuto speciale hanno già concesso un assegno mensile ai vecchi lavoratori. Per quanto, in particolare, concerne la Sicilia, l'articolo 7 della citata legge regionale prevede che essa « ha vigore fino a quando non sarà emanata una legge dello Stato contenente analoghe agevolazioni a favore dei vecchi lavoratori ». Ciò significa che, non appena la legge che stiamo discutendo entrerà in vigore, circa 30.000 lavoratori siciliani (e probabilmente molti altri di altre regioni a statuto speciale) non potranno più godere di quel piccolo assegno di pensione che oggi ricevono.

Inoltre si tenga presente che questi vecchi lavoratori dovranno sottostare all'istruttoria prevista dalla legge regionale, che è molto più onerosa di quella prevista dalle norme che stiamo approvando. La legge regionale, inoltre, è più restrittiva perché richiede al lavoratore di aver espletato per almeno otto anni attività dipendente. La stessa commissione che dovrà esaminare queste istanze (essa è composta da un magistrato del Consiglio di giustizia amministrativa, da un consigliere della Corte dei conti, dal direttore generale dell'Assessorato enti locali, da un delegato dell'Assessorato al lavoro, da un delegato all'Assessorato al bilancio, dai rappresentanti dell'INCA, dell'INAS, dell'ENES,

dell'IDAL, ecc.) e che già ha esaminato le domande per l'assegno regionale dà sufficiente affidamento. Chiediamo pertanto che i lavoratori che già usufruiscono di questo assegno e che rientrano nella previsione dell'articolo 14 della legge possano immediatamente fruire della pensione prevista dallo stesso articolo 14 considerando valida a tutti gli effetti l'indagine amministrativa esperita dalla regione.

Questo per venire incontro alle attese di 30 mila vecchi lavoratori solo nella regione siciliana, oltre a quelli che so esservi nella regione sarda nelle stesse condizioni e che credo vi siano anche in altre regioni a statuto speciale.

**PRESIDENTE.** Prendo atto delle modifiche che ella ha apportato al suo articolo aggiuntivo 29. 0. 30, onorevole Pavone.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo già riferito all'articolo 14 e che trova più esatta collocazione in questa sede.

La corresponsione della pensione di cui all'articolo 14 della presente legge, ai cittadini residenti in Sicilia che beneficino dell'assegno previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, decorre automaticamente dalla data in cui gli stessi compiono il 65° anno di età.

A tal fine, per l'accertamento dei requisiti necessari per la corresponsione della pensione sociale, è valida, a tutti gli effetti, l'istruttoria compiuta dagli organi previsti dal regolamento regionale (attuazione legge 58) 22 aprile 1958, n. 6, e successive modifiche.

Gli interessati devono presentare domanda all'INPS indicando nella stessa gli estremi del decreto assessoriale di concessione dell'assegno regionale.

14. 0. 2.

**Mazzola, Guglielmino.**

L'onorevole Mazzola ha facoltà di illustrarlo.

**MAZZOLA.** Questo articolo aggiuntivo che ho presentato insieme con il collega Guglielmino tende ad un obiettivo ben preciso: evitare che con l'applicazione della legge al nostro esame — una volta che essa sia stata approvata — si possa determinare in Sicilia una interruzione nella corresponsione della pensione sociale che nella regione siciliana è già stata istituita con la legge n. 58 del 1957. In Sicilia la pensione sociale viene corrisposta a partire dal compimento del sessantesimo

anno per gli uomini e del cinquantacinquesimo anno per le donne. Noi ci auguriamo — e vi è un emendamento a tal fine — che l'età prevista per la pensione sociale del disegno di legge al nostro esame venga abbassata, nel qual caso non sorgerebbe più alcun problema. Ma qualora la legge dovesse stabilire che il diritto alla pensione sociale matura a 65 anni, noi intendiamo con questo emendamento evitare che vi sia una interruzione nella corresponsione della pensione ai lavoratori anziani siciliani che già ne fruiscono.

Analogo problema sorge anche per la Sardegna. Non essendo a conoscenza di ciò quando ho steso l'emendamento, vorrei ora aggiungere che queste norme si riferiscono non solo alla regione siciliana, ma anche alla regione sarda, ed eventualmente anche alle altre regioni a statuto speciale, di cui non conosco la situazione da questo punto di vista.

Comunque — e concludo — con questo emendamento noi vogliamo far sì che automaticamente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, i lavoratori siciliani, i quali usufruiscono dal compimento del sessantesimo anno della pensione regionale, possano percepire la pensione sociale dello Stato senza bisogno di ripresentare tutta la documentazione già esibita ai sensi della legge regionale.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Il diritto alla pensione per gli esercenti autotrasportatori professionali di persone e di cose è fissato al compimento del sessantesimo anno di età, purché tali lavoratori abbiano rivestito detta qualifica nei 10 anni precedenti e possano far valere un uguale periodo di iscrizione e contribuzione nell'assicurazione obbligatoria — per l'invalidità — la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani.

29. 0. 31. **Arzilli, Polotti, Gramegna, Alini, Bruni, di Marino.**

L'onorevole Arzilli ha facoltà di illustrarlo.

**ARZILLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento noi chiediamo per gli esercenti autotrasportatori professionali di persone e cose, inquadrati nel settore dell'artigianato, che l'età pensionabile sia abbassata da 65 a 60 anni. La ragione della nostra richiesta si collega al fatto che a questi autotrasportatori, a norma dell'articolo 79 del codice della strada, a 60 anni viene ritirata la patente oppure viene vietato di continuare a guidare i *camions* con rimorchio.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

Considerando l'attività faticosa, logorante a cui sono sottoposti gli autotrasportatori, ci sembra che rilirare la patente a 60 anni e stabilire a 65 il conseguimento della pensione sia una palese contraddizione.

Ecco la ragione del nostro emendamento che ci auguriamo la Camera voglia approvare.

**PRESIDENTE.** Avverto che l'esame degli ulteriori articoli aggiuntivi Polotti 29. 0. 32 e 29. 0. 33 all'articolo 29 è rinviato a domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi all'articolo 29?

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** La maggioranza della Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo Alini 29. 0. 1.

Quanto all'articolo aggiuntivo di Marino 29. 0. 2, relativo alla reversibilità della pensione ai superstiti dei coltivatori diretti, il relatore non lo accetta, dichiarandosi invece favorevole all'articolo aggiuntivo 29. 0. 26 a firma dei capigruppo della maggioranza, onorevoli Andreotti, Orlandi, La Malfa.

Il relatore esprime parere contrario anche all'emendamento Giannini 29. 0. 26-bis all'articolo aggiuntivo Andreotti, Orlandi e La Malfa 29. 0. 26.

Parere contrario esprimo anche per gli articoli aggiuntivi Esposto 29. 0. 4 e Bortot 29. 0. 8, mentre insisto per l'articolo aggiuntivo 29. 0. 9 della Commissione. Sono, altresì, favorevole all'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 29. 0. 10.

Rendendomi conto della portata finanziaria dell'articolo aggiuntivo Lobianco 29. 0. 11 e considerando anche i precedenti della magistratura, esprimo su di esso parere contrario.

Sono favorevole agli articoli aggiuntivi Lobianco 29. 0. 12, Mancini Vincenzo 29. 0. 14 e 29. 0. 15 (sarà contento anche l'onorevole Libertini), come pure sono favorevole all'articolo aggiuntivo Gunnella 29. 0. 17.

Accetto l'articolo aggiuntivo Lobianco 29. 0. 18, purché sia così modificato: sostituire al primo e al secondo comma la data del « 31 marzo » con quella del « 30 giugno ». Sostituire il terzo comma con il seguente: « Gli elenchi principali relativi all'anno 1968 costituiscono gli elenchi valevoli per il primo quinquennio a decorrere dall'anno di riferimento degli elenchi stessi. Il servizio contributi agri-

coli unificati provvede alla compilazione degli elenchi entro e non oltre il 30 giugno successivo a ciascun quinquennio. Gli elenchi relativi all'anno 1968 sono compilati entro il 30 giugno 1969 ».

Quanto all'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 29. 0. 20, che si riferisce ai ciechi che esercitano un'attività lavorativa, il relatore si rimette all'Assemblea.

Articolo aggiuntivo Pochetti 29. 0. 22: esprimo parere contrario. Parere favorevole esprimo invece sugli articoli aggiuntivi Mancini Vincenzo 29. 0. 23 e 29. 0. 24. Non accetto l'articolo aggiuntivo Pochetti 29. 0. 27. Quanto all'articolo aggiuntivo Donat-Cattin 29. 0. 28, ritengo che debba essere rinviato al momento in cui sarà esaminato l'articolo 6.

Articolo aggiuntivo Gramegna 29. 0. 29: non lo accetto.

Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pavone 29. 0. 30 nel testo modificato e pregherei l'onorevole Mazzola, presentatore dell'articolo aggiuntivo 14. 0. 2 di associarsi al suddetto emendamento Pavone, ritirando il proprio.

**MAZZOLA.** D'accordo.

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Per quanto si riferisce all'articolo aggiuntivo Arzilli 29. 0. 31 il Governo, e per esso il ministro del lavoro, ha espresso l'avviso che l'intero problema debba essere affrontato in altra sede. Per questo motivo esprimo parere contrario a tale articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo?

**TEDESCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Concordo con il relatore e accetto l'articolo aggiuntivo della Commissione 29. 0. 9.

*La Camera approva l'articolo 29 nel testo della Commissione.*

*La Camera approva l'articolo aggiuntivo Andreotti, Orlandi, La Malfa 29. 0. 26.*

**ESPOSTO.** Signor Presidente, chiedo la parola per motivare il ritiro del mio articolo aggiuntivo 29. 0. 4.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ESPOSTO.** Signor Presidente, il parere contrario espresso dalla Commissione al nostro

articolo aggiuntivo tendente a riconoscere il diritto all'assistenza farmaceutica ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali accresce l'ombra pesante che già grava sull'inizio della riforma e sul suo carattere strutturale.

La mancata accettazione, da parte della Commissione e del Governo, di tale articolo aggiuntivo evidenzia in ogni caso una responsabilità che intendo sottolineare. E questa responsabilità coinvolge particolarmente i deputati democristiani della Confederazione dei coltivatori diretti per la loro assenza in questa discussione. (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino parlare l'onorevole Esposito. Non raccolga le interruzioni, onorevole Esposito.

ESPOSTO. La ringrazio per aver invitato i colleghi a lasciarmi parlare, ma io desidero chiamarli per nome in quest'aula perché non si può fare con i coltivatori diretti e con i coltivatori autonomi il doppio gioco, tenere un atteggiamento nelle piazze e nei teatri e un altro nell'aula di Montecitorio (*Vivi applausi all'estrema sinistra*). L'onorevole Bonomi, sempre assente in quest'aula in questo dibattito... (*Proteste al centro*).

Onorevole Andreotti, ella ha alzato la mano - immagino - perché vuole richiamare la mia attenzione sulle condizioni di salute dell'onorevole Bonomi. È la seconda volta che ella fa questa considerazione: questa stessa osservazione lei ha avuto modo di fare in un congresso del suo partito qualche anno fa. (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Esposito, la prego di non polemizzare.

ESPOSTO. Non polemizzo, signor Presidente. Gradirei però conoscere le ragioni per le quali dall'aula di Montecitorio sono assenti l'onorevole Bonomi, l'onorevole Truzzi, l'onorevole Stella, l'onorevole Traversa, l'onorevole Cristofori, tutti coloro - e sono numerosi - che si vantano, signor Presidente... (*Proteste al centro — Apostrofe del deputato Lobianco*).

PRESIDENTE. Onorevole Lobianco!

ESPOSTO. L'altro giorno, lunedì, a Ferrara, in una grande manifestazione di coltivatori diretti, l'onorevole Cristofori ha par-

lato delle giuste rivendicazioni di questa categoria per i minimi, per la reversibilità e per le altre questioni che vi abbiamo posto...

LOBIANCO. E voi votaste contro!

ESPOSTO. Signor Presidente, la domanda rimane: dov'è la politica della parità previdenziale rivendicata dalla « Coldiretti »? Come sono stati espressi in quest'aula, negli emendamenti e nelle votazioni, i vostri impegni dei coltivatori diretti e dei lavoratori autonomi? Avete di nuovo ripetuto che mancano i fondi. I fondi li avete trovati perché gli operai, i lavoratori hanno lottato in questi mesi e ve li hanno fatti trovare; hanno lottato anche i mezzadri, per i quali avete accolto un importante emendamento: i sindacati dei mezzadri hanno presentato unitariamente le loro istanze e qualche cosa in questo campo è passato. Vuol dire che per i coltivatori diretti rimane aperta questa grande battaglia sociale che continuerà e si manifesterà in una critica di fondo delle posizioni contraddittorie da voi assunte. (*Proteste al centro*).

Il ritiro del nostro articolo aggiuntivo, in ogni caso, è un atto procedurale. Noi vogliamo impedirvi di bloccare lo sviluppo della nostra iniziativa e anche di compiere un gesto ancora più grave contro i diritti legittimi, costituzionali e sociali, degli artigiani, degli esercenti e dei coltivatori diretti. Noi ci impegnamo a presentare immediatamente una proposta di legge per il rispetto e per la definizione legislativa dei diritti previdenziali dei lavoratori autonomi. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Lobianco, accetta le modificazioni proposte dal relatore al suo articolo aggiuntivo 29. 0. 18?

LOBIANCO. Sì, signor Presidente.

*La Camera approva gli articoli aggiuntivi: 29. 0. 9 della Commissione, Mancini Vincenzo 29. 0. 10, Lobianco 29. 0. 12, Mancini Vincenzo 29. 0. 14 e 29. 0. 15, Gunnella 29. 0. 17, Lobianco 29. 0. 18 (nel testo modificato), Mancini Vincenzo 29. 0. 20, 29. 0. 23 e 29. 0. 24.*

PRESIDENTE. Onorevole Donat-Cattin, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 29. 0. 28, che la Commissione e il Governo ritengono debba essere rinviato al momento in cui sarà esaminato l'articolo 6?

DONAT-CATTIN. Sì, signor Presidente.

TOGNONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Donat-Cattin 29. 0. 28, anche se riconosciamo che tutta questa materia dovrebbe essere riesaminata complessivamente, perché già sono stati votati in Commissione lavoro nella precedente legislatura dei provvedimenti che in qualche modo regolano la materia delle cosiddette pensioni alte. Infatti, la Commissione lavoro, esaminando una legge che riguardava i lavoratori telefonici dipendenti dalla SIP, stabilì delle penali per pensioni che erano davvero elevatissime, superando anche i 19 milioni annui. Successivamente, la stessa Commissione lavoro estese tale regolamentazione stabilita per i dipendenti telefonici ad altre categorie di pensionati.

È fuori dubbio che questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Donat-Cattin introduca una modificazione nella regolamentazione stabilita nelle occasioni prima ricordate. Ma poiché tende ad evitare che vi siano pensioni eccessivamente alte, noi comunisti che già sollevammo questa questione relativamente ai dipendenti telefonici e che in occasione della discussione sul bilancio dello Stato, attraverso l'onorevole Barca, presentammo un ordine del giorno per chiedere una regolamentazione del problema, voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Donat-Cattin, con l'impegno a riesaminare tutta la materia attraverso successivi provvedimenti legislativi.

ALINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALINI. Vorrei brevemente riprendere il contenuto di questo articolo aggiuntivo, ricordando (come ha testè fatto l'onorevole Tognoni) che noi affrontammo la questione in occasione di un provvedimento riguardante i lavoratori telefonici. L'obiettivo cui allora si tendeva e cui si tende oggi è effettivamente quello di porre uno sbarramento nei confronti delle scandalose super-pensioni, che noi sappiamo esistere. Quindi, il gruppo del PSIUP voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Donat-Cattin, fermo restando il punto che tutta la materia dovrà essere rivista in modo serio e organico.

ZANIBELLI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Signor Presidente, mi permetto di far presente nuovamente alla sua attenzione e a quella dell'Assemblea l'utilità di fare tesoro del consiglio che ci è stato dato. Sia l'articolo aggiuntivo del collega Donat-Cattin sia l'articolo aggiuntivo Gunnella 6. 0. 1, pur con indicazioni diverse, trattano l'argomento delle cosiddette pensioni alte: lo articolo aggiuntivo Donat-Cattin per porre un limite a tali pensioni, l'articolo aggiuntivo Gunnella per completare quella norma alla quale ha fatto riferimento anche il collega Tognoni e che è già stata adottata per il settore dei telefonici.

Io ritengo che per ragioni sistematiche, salvo poi il più opportuno collocamento nel testo della legge, i due articoli aggiuntivi attingano alla stessa materia. Mi sembra quindi giusto che noi evitiamo di prendere delle decisioni affrettate e che, allo scopo di trovare una soluzione (vedremo poi quale sarà quella idonea), accettiamo la proposta di rinviare a domani la votazione dell'articolo aggiuntivo Donat-Cattin.

Ritengo che, dopo il lavoro prezioso svolto finora dal Comitato dei nove, sia opportuno affidare allo stesso il compito di esaminare questa materia, alla luce di altri emendamenti non ancora presentati, ma che alcuni nostri colleghi hanno già preannunciato, affinché si raggiunga una soluzione globale.

Pertanto, signor Presidente, mi permetto di insistere per il rinvio a domani della votazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Nel corso di questo dibattito, già altre volte è stato chiesto di rinviare la votazione di alcune norme, il che ho accordato. Anche in questo caso, si tratta non già di un rinvio pretestuoso, ma di un rinvio che alcuni colleghi chiedono per poter meglio meditare su un articolo aggiuntivo cui annettono grande importanza.

Pertanto il voto su questo articolo aggiuntivo è rinviato a domani.

*La Camera approva l'articolo aggiuntivo Pavone 29. 0. 30 nel testo modificato.*

*La Camera respinge gli altri articoli aggiuntivi testè svolti.*

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato a domani.

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

Bova ed altri: « Norme integrative della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie e artistiche » (1297).

Sarà stampata, distribuita e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

**Annunzio di interrogazioni, interpellanze e mozioni.**

TERRAROLI, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni pervenute alla Presidenza.

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Desidero sollecitare lo svolgimento delle interpellanze che da tempo il gruppo comunista ha presentato sulla situazione in cui oggi si trova la RAI-TV. Quanto sta avvenendo in questi giorni rivela un clima di vero e proprio regime ed una grave forma di degenerazione, ai quali ci ha portato non solo la democrazia cristiana, da venti anni a questa parte, ma anche, oggi, il centro-sinistra. Dopo le dimissioni del consigliere delegato dell'azienda radiotelevisiva, dottor Granzotto, si è accesa una vivace polemica di stampa. Sono emersi — e del resto erano cose abbastanza note — intrighi e intralazzi dei partiti di Governo all'interno di un ente pubblico, che è pagato non dai soci della democrazia cristiana, del partito socialista e del partito repubblicano, ma da tutti i cittadini.

Contro questi metodi noi abbiamo ripetutamente protestato, abbiamo presentato delle proposte di legge (che non sono state mai discusse) abbiamo presentato delle interpellanze (che non vengono svolte); non è stato possibile discutere l'argomento nè in sede di Commissione trasporti — cui è attribuita anche la materia relativa alle poste e alle telecomunicazioni — nè in sede di Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni, che non si è riusciti a riunire.

Noi poniamo pertanto alla Presidenza un quesito: il giorno 31 marzo prossimo venturo dovrebbe riunirsi il Consiglio di amministrazione della RAI-TV per nominare i nuovi dirigenti e i nuovi amministratori. Sappiamo che a questo proposito è in atto una rissa fra i partiti di Governo: alcuni deputati comunisti hanno distribuito anche un documento — scritto da tre tecnici nominati dalla stessa amministrazione — che rivela il marasma esistente nell'ambito dell'azienda ed anche i pesanti interventi politici che si sono avuti. A questo punto, noi le chiediamo, signor Presidente, se il Parlamento abbia o meno il diritto di affrontare la questione prima della riunione del Consiglio di amministrazione della RAI-TV.

Comprendo che in questo momento siamo impegnati nella discussione della legge sulle pensioni e, anche se noi riteniamo che sarebbe ugualmente possibile affrontare questo problema, ove la Presidenza non sia di questo parere, io chiedo che il Presidente faccia presente al Governo l'esigenza da noi espressa di affrontare questo problema prima della riunione del Consiglio di amministrazione e non a cose fatte. Noi abbiamo già più volte fatto presente questa esigenza e non siamo disposti a tollerare altre sopraffazioni.

Si fa un gran parlare dei rapporti nuovi che dovrebbero esserci tra maggioranza e minoranza: questo è un punto nevralgico della vita dello Stato e della nazione, questo è un punto su cui potremmo veramente misurare questa volontà di creare nuovi rapporti tra maggioranza e minoranza. Se invece si vuole addirittura impedire che il Parlamento discuta questa questione si dimostra all'evidenza che quelle affermazioni non reggono alla prova dei fatti.

Pertanto, signor Presidente, io torno ad insistere perché lo svolgimento delle nostre interpellanze abbia luogo in ogni caso prima della riunione del consiglio di amministrazione della RAI-TV fissata per il 31 corrente.

LATTANZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il gruppo socialista di unità proletaria ha presentato una interpellanza sull'attività e il funzionamento della RAI-TV. Inutile dire come il tema sia effettivamente meritevole di particolare attenzione da parte della Camera.

Ricordava il collega Macaluso che in questi ultimi mesi, settimane e giorni si sono sovrapposti una serie di episodi i quali non hanno fatto che ulteriormente aggravare quello che è un momento certamente difficile della vita di quell'ente. Si sono manifestate interferenze e pressioni estremamente pregiudizievoli per l'aperto, libero, democratico funzionamento di quell'ente, il quale deve assolvere — ce lo ricordava la sentenza del 16 luglio dell'anno 1960 della Corte Costituzionale — funzioni di pubblico servizio.

Non è stato possibile in questi giorni discutere della questione in sede di Commissione parlamentare di vigilanza per la mancanza del numero legale: la conseguenza è che, alla vigilia di decisioni importanti, la Commissione parlamentare, che rappresenta l'intero Parlamento nella funzione di vigilanza sulla RAI-TV, non ha potuto essere investita della questione. Lo può, invece, il Parlamento, nel nostro caso la Camera, presso la quale noi abbiamo presentato una interpellanza in proposito.

Io credo che tutti i gruppi siano interessati a che il discorso avvenga nella sua sede propria e sia affrontato fino in fondo, tanto più che proposte di legge per il riordinamento della RAI-TV sono state presentate qui alla Camera anche da gruppi della maggioranza: queste proposte di legge, prescindendo dal merito, intendono in ogni caso risolvere in termini nuovi tutto il problema della struttura della RAI-TV.

Chiedo pertanto che il Presidente della Camera si faccia interprete presso il Governo della necessità di una urgente discussione del problema.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Anche noi, signor Presidente, desideriamo sollecitare lo svolgimento della interpellanza che il gruppo liberale già da tempo ha presentato su questo tema. Riteniamo che la delicata fase che attraversa l'ente di Stato della radio e televisione meriti una sollecita attenzione da parte della Camera.

GUNNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUNNELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho presentato il 17 gennaio scorso unitamente al collega Compagna, una inter-

pellanza diretta al ministro dell'agricoltura su alcuni importanti ed urgenti problemi relativi alla regolamentazione comunitaria del settore vitivinicolo. Ho successivamente sollecitato pubblicamente in quest'aula, il mese scorso, il Governo, e per esso il ministro dell'agricoltura onorevole Valsecchi, a rispondere all'interpellanza, anche in considerazione del fatto che in essa si richiedevano chiarimenti e spiegazioni su questioni che angosciano ogni giorno migliaia di viticoltori del Mezzogiorno, nonché in relazione ad indiscrezioni circa le decisioni che dovrebbero essere adottate in sede comunitaria.

Torno ora a sollecitare il ministro della agricoltura a voler rispondere in Parlamento, come è suo dovere, all'interpellanza presentata da me e dal collega Compagna, perché ho il timore, che doverosamente qui esprimo, che in questi giorni il Consiglio dei ministri della CEE abbia adottato alcune gravi decisioni per il settore ortofrutticolo — anche a questo riguardo ho presentato un'interpellanza — e non vorrei che l'assenza del Ministero dell'agricoltura dal Consiglio dei ministri della CEE possa compromettere, al pari del settore degli agrumi, anche quello vitivinicolo. Per queste ragioni è urgente che il Governo risponda e prenda una posizione al riguardo.

TEDESCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCHI. Abbiamo presentato una interrogazione al ministro della pubblica istruzione sull'ordinanza che regola le norme per il trasferimento dei maestri. La stampa si sta occupando ampiamente di una ingiustizia contenuta in tale ordinanza: non vorrei che come accade sempre, il Governo evitasse di dare una risposta in tempo utile. Poiché la Camera sospenderà i suoi lavori per diversi giorni in occasione delle festività pasquali, prego il Presidente della Camera di intervenire presso il Governo perché si impegni a rispondere immediatamente alla ripresa dei lavori, in modo che una eventuale iniziativa del ministro per modificare l'ordinanza possa essere validamente e tempestivamente presa.

LA BELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA BELLA. Signor Presidente, desidero sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza

presentata il 21 gennaio 1969 dal collega Bonifazi e da me sugli effetti degli interventi del FEOGA (sesto periodo del 1968) nel Lazio e nella Toscana. Prego la Presidenza della Camera di sollecitare il Governo a rispondere a questa interpellanza prima che i relativi piani di intervento siano già attuati.

**PRESIDENTE.** Assicuro che la Presidenza interesserà il Governo.

**MACALUSO.** Avevo chiesto al Governo di spostare la data di riunione del consiglio di amministrazione della RAI-TV sino a quando non saranno discusse le relative interpellanze. Chiedo che si precisasse questa esigenza.

**PRESIDENTE.** Onorevole Macaluso, la Presidenza si farà parte diligente al fine di precisare il punto di vista che ella ha sollevato.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di sabato 29 marzo 1969, alle 10:

##### 1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

**PAZZAGLIA** ed altri: Modifica alla tabella di cui all'articolo 33 dell'allegato alla legge 31 luglio 1957, n. 685, sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato (557);

**SISTO** ed altri: Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (999).

##### 2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (*Urgenza*) (1064);

##### *e delle proposte di legge:*

**LONGO LUIGI** ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 - Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (*Urgenza*) (2);

**ROBERTI** ed altri: Ripristino della pensione di anzianità ed abolizione delle trattenute sulle pensioni di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238 ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (*Urgenza*) (96);

**VECCHIETTI** ed altri: Miglioramenti dei trattamenti economici delle pensioni dell'INPS e riforma del sistema di pensionamento. Norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione dell'INPS (*Urgenza*) (114);

**PELLICANI:** Integrazione della delega al Governo, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, per l'estensione della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni privi di trattamento pensionistico (*Urgenza*) (141);

**FERIOLI** ed altri: Modificazioni e integrazioni delle vigenti norme sui trattamenti di pensione della previdenza sociale (*Urgenza*) (209);

**BONOMI** ed altri: Modifica di alcune norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (*Urgenza*) (215);

**GUERRINI GIORGIO** ed altri: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al successivo decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488. Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (*Urgenza*) (217);

**DE LORENZO FERRUCCIO** e **CASSANDRO:** Ri-congiunzione delle disposizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 322 (365);

**BONOMI** ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, integrato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernenti il trattamento previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (432);

— *Relatore:* Bianchi Fortunato.

##### 3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media (*Modificato dal Senato*) (1046-B);

— *Relatore:* Racchetti.

**La seduta termina alle 20,50.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**  
Dott. MANLIO ROSSI

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**  
Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE  
E MOZIONI ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**AMODEI E BOIARDI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che il disbrigo delle pratiche relative, ai sensi della legge n. 60 del 1963 e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 1963, n. 1471, al trasferimento di proprietà degli alloggi dalla GESCAL agli assegnatari e dalla GESCAL agli enti ed istituti vari (IACP, INCIS ecc.) è ancora ben lungi dall'essere ultimato;

se si rendono conto che, in base al fatto che i benefici di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 6 della legge n. 60 del 1963 potranno essere accordati agli assegnatari solo ad avvenuto trasferimento in proprietà agli IACP, attualmente detti assegnatari vengono ad essere sensibilmente danneggiati, e senza loro responsabilità;

se non ritengono che la situazione denunciata una scarsa sensibilità del Governo rispetto alle indicazioni dell'ordine del giorno accettato dal Governo in occasione della discussione della legge del 18 marzo 1968, n. 352, in cui il Governo era invitato: 1) a sollecitare la GESCAL ad accelerare le operazioni relative al trasferimento; 2) a disporre perché gli IACP ricevessero ed istruissero le domande degli assegnatari per l'ottenimento dei benefici di cui sopra; 3) ad esaminare la possibilità che la GESCAL, proprietaria degli alloggi in questione, delegasse gli IACP a definire, anche a nome e per conto della GESCAL, le domande in questione;

se, in considerazione di quanto sopra, non ritengano opportuno dare immediatamente attuazione all'invito dell'ordine del giorno di cui sopra, impegnando gli IACP: 1) ad agevolare gli assegnatari affinché questi possano godere dei benefici previsti, con decorrenza dall'atto della presentazione della domanda e non dal momento in cui le operazioni di trasferimento di proprietà siano completate, evitando loro, nel contempo, di pagare le quote di spese generali; 2) a reperire il costo degli alloggi per gli assegnatari in locazione, al fine di assicurare loro i benefici di cui sopra senza attendere il completamento del trasferimento del patrimonio.

(4-05075)

**AVERARDI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se sono a conoscenza del fatto che lo sciopero dei gestori dei distributori di benzina prosegue e si estende in tutta Italia ormai da tre giorni.

A giudicare dal modo con il quale la pesante misura è stata adottata e dalle gravi conseguenze della medesima, non vi è dubbio che le rivendicazioni della categoria siano di estrema importanza.

D'altra parte, se non interverrà il Governo, almeno fino a Pasqua i distributori resteranno chiusi con la conseguenza nefasta della paralisi pressoché totale del traffico.

L'interrogante domanda ancora ai Ministri se non appaia loro paradossale l'inerzia con la quale un fatto di tale gravità viene subito e accolto, in riferimento soprattutto alla richiesta — che certamente potrebbe essere soddisfatta — di un aumento di due lire al litro di benzina della percentuale già spettante ai gestori dei distributori.

L'interrogante richiede, infine, se i Ministri non intendano investire con urgenza della questione il Comitato interministeriale dei prezzi.

(4-05076)

**MORVIDI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga fornire copia integrale del discorso di apertura dell'anno giudiziario corrente tenuto dal Procuratore generale della corte di appello di Firenze, copia richiesta fin dal 12 marzo 1969 per il tramite della segreteria della Commissione IV (Giustizia) e non ancora fornita.

(4-05077)

**GUNNELLA.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quale iniziativa intendono adottare, in aderenza ad una proposta formulata dalla Federvini — sezione siciliana — al fine di modificare l'articolo 7 del disciplinare relativo alla produzione di vini marsala ad origine controllata tendente ad evitare le spedizioni di detti vini in carri serbatoi ed ad obbligarne invece la spedizione in fusti, damigiane e bottiglie.

Con l'accettazione della proposta della Federvini — sezione siciliana — si avrebbe non soltanto un maggior controllo qualitativo a favore dei consumatori e del mercato, ma la lavorazione e l'imbottigliamento *in loco* con benefici effetti per l'industria, per l'artigianato bottai e per l'occupazione.

(4-05078)

MINASI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se conoscono la serie dei problemi che agitano in questi giorni la popolazione di Fronti, frazione dell'ex comune di Nicastro, oggi del nuovo comune di Terme Lamezia (Catanzaro).

Quella frazione di oltre mille abitanti lamenta la mancanza delle fognature, della rete idrica che dia acqua a Fronti e ai tre rioni della frazione, malgrado che dal suo territorio transiti la condotta dell'acquedotto Silano, una condotta medica ed ostetrica, mentre nell'ex comune di Nicastro, con una popolazione di oltre 30 mila abitanti, distribuiti in frazioni e borgate di montagne vi sono solo due condotte mediche; la mancanza anche di un semplice armadio farmaceutico; di servizi postali, se si eccettuano le sole due buche per lettere esistenti nella frazione; la bassissima tensione della corrente elettrica con inconvenienti intuibili per l'assenza di una cabina che alimenti la frazione. Se non si vuole attribuire alla istituzione del nuovo grosso comune di Terme Lamezia il significato soltanto retorico per eludere i problemi reali di quelle popolazioni, si chiede di conoscere se intendano dare una soluzione ai problemi indicati, che purtroppo, alla vigilia degli anni '70 sono i problemi angosciosi di buona parte della popolazione calabrese. (4-05079)

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali ancora non provvedono ad emanare, di concerto, in esecuzione dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 352, i decreti per fissare le quote di spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria dovute dagli assegnatari di appartamenti ex Ina-Casa.

L'emanazione di detti decreti è sollecitata ed attesa da tutti gli assegnatari. (4-05080)

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione e relativa corresponsione del dovuto in favore del già dipendente del comune di Aradeo (Lecce) signor Marrone Nicolò, il quale, collocato in quiescenza in data maggio 1968, ancora non riceve dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, presso cui giace la

sua pratica n. 284232 di posizione, una sola lira di pensione.

Sembra financo inconcepibile il tanto ritardo che si lamenta nei confronti di un cittadino che, collocato in pensione dopo trent'anni di onesto lavoro, non riesce a percepire, neanche in parte, quanto di suo diritto. (4-05081)

MARMUGI, VECCHI, OLMINI, MASCHIELLA, AMASIO, BASTIANELLI, D'ANGELO, DI PUCCIO, MILANI, TEMPIA VALENTA E ASSANTE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali iniziative intenda assumere allo scopo di risolvere con urgenti provvedimenti la grave vertenza in atto fra i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e le società petrolifere, vertenza che crea un profondo stato di disagio fra i cittadini e notevoli danni all'economia nazionale. A tal fine sarà opportuno tener conto delle richieste avanzate dai rappresentanti dei gestori relative all'adozione di un coefficiente base sul quale stabilire l'entità dei margini concessi ai gestori stessi.

Ciò appare del tutto possibile se si ha presente che le Società petrolifere praticano direttamente notevoli sconti all'utenza, attraverso vari enti associativi, facendo di fatto pagare tali agevolazioni ai gestori degli impianti mantenendo bassi i loro margini di guadagno.

Gli interroganti considerano opportuna e urgente un'azione verso le società petrolifere rilevando in particolare:

a) il vantaggio che esse hanno tratto anche dall'ultimo aumento della imposta di fabbricazione sul carburante in quanto tale aumento comporta un maggiore incasso, per la benzina-super di lire 1.390 al quintale mentre lo Stato ne introita soltanto lire 1.305.

b) il vantaggio che le stesse società traggono dal disporre per un periodo di 90-120 giorni di ingenti capitali, che, nella misura del 94 per cento, sono di proprietà dello Stato.

Gli interroganti fanno infine presente la necessità di bloccare il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di altri punti di vendita allo scopo anche di evitare l'anti-economica proliferazione degli impianti di distribuzione, proliferazione, la quale oltre tutto crea gravi situazioni di sfruttamento a danno dei gestori non tutelati da un'appropriata legislazione, generando forme di autentico parassitismo da parte dei titolari delle licenze.

(4-05082)

NAPOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui dei candidati risultati vincitori del concorso pubblico per esami e per titoli a 1000 posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1967, non siano stati ancora invitati a sostenere la visita sanitaria di accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali per l'assunzione e nessuna comunicazione abbiano ancora ricevuto circa la regolarità o meno dei documenti presentati ai fini dell'assunzione stessa, mentre risulta che, fin dal 27 gennaio 1969, è stata disposta dalla Direzione generale l'immissione in impiego dei vincitori.

Da notizie attinte, in via breve, presso gli uffici concorsi delle Segreterie compartimentali si è appreso che il mancato invito a visita sanitaria (e quindi, in pratica, l'esclusione dal concorso) deve imputarsi alla presentazione, da parte degli interessati, del titolo di studio di licenza media anziché di quello di scuola media unificata o di avviamento professionale a tipo industriale, prescritti per l'ammissione dal punto 1 dell'avviso programma di concorso allegato al bando predetto.

In proposito è conferente rilevare che, essendo la licenza di scuola media unificata il titolo di studio che, in base all'attuale ordinamento, sostituisce, a tutti gli effetti, la licenza di scuola media e quella di avviamento professionale appare inspiegabile l'interpretazione restrittiva che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha dato al bando di concorso, che ad avviso dell'interrogante, non poteva certamente considerare l'esclusione dei candidati in possesso della licenza di scuola media, conseguita anteriormente all'istituzione della scuola media unificata.

D'altro canto l'interpretazione e l'applicazione delle norme del bando di concorso, per quanto concerne il titolo di studio, non tiene in alcun conto, a parte che quasi tutti gli interessati hanno esibito certificati attestanti la frequenza di classi superiori dell'Istituto tecnico industriale, che gli stessi sono passati al vaglio di severe ed impegnative prove di esami di carattere tecnico-professionale, superandole, dimostrando, così, di possedere i requisiti richiesti per espletare le mansioni inerenti alla qualifica di aiuto macchinista e che, quindi, la loro mancata assunzione rappresenterebbe sostanzialmente una palese ingiustizia.

È da aggiungere che nessun danno deriverebbe agli altri concorrenti dall'accettazione del titolo di licenza media presentato dagli interessati, dato che, a quanto pare, si è in procinto di effettuare, in applicazione della norma contenuta nella legge 12 novembre 1968, n. 1203, l'assunzione in impiego di tutti gli idonei fuori graduatoria del concorso suddetto, al fine di sopperire, in parte, alle gravi deficienze di personale che gli attuali organici presentano. (4-05083)

NAPOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione che è venuta a determinarsi nel comune di Careri (Reggio Calabria) per il fatto che l'affluente di sinistra del torrente Stalle, a causa dei lavori eseguiti in attuazione del progetto Cal/351/Cassa per l'urbanizzazione della zona, ove, oggi, su 12 ettari di terreno, prima cespuglioso, pietroso e querceto, sorge Natile Nuovo (frazione di Careri), ha aumentato il volume di acqua, dato che quella piovana non viene più ritenuta dalle strade costruite in cemento, e provoca franamenti di terreni ulivati ed alberati.

Si fa presente che con le briglie realizzate nella parte alta di detto affluente, giusta progetto Cal/10671/Cassa, l'inconveniente non è stato eliminato, tanto che a valle aumentano le erosioni ed i franamenti, poiché altre acque a monte della strada statale n. 112, vanno ad immettersi nel detto affluente per i lavori in corso — progetto Cal/351/4/Cassa — relativi alla urbanizzazione di altro terreno cespuglioso.

L'interrogante ritiene che la situazione possa essere normalizzata solamente provvedendo all'imbrigliamento a valle dell'affluente in questione, ora divenuto torrente, così come è stato richiesto insistentemente dalle popolazioni interessate del luogo. (4-05084)

FREGONESE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere, nel quadro dello sviluppo e dell'adeguamento della rete di distribuzione di energia elettrica, quali iniziative intenda promuovere al fine di garantire agli abitanti della zona, oggi ancora insufficientemente servita, in base a vecchie concessioni, dalle centrali elettriche dell'ex Canapificio Veneto di Crocetta del Montello (Treviso), una regio-

lare e sufficiente erogazione di energia alla tensione e nella quantità necessaria.

Le centrali sopraddette, non più utilizzate a fine industriale, non riescono nell'area loro riservata, a garantire una regolare e sufficiente erogazione di energia, determinando gravi carenze, fonti di notevole disagio per la popolazione ed ostacolo al necessario sviluppo della rete distributiva.

Perciò l'interrogante chiede di conoscere quali sono gli intendimenti del CIPE, e per esso dal Ministro interessato, perché gli impianti elettrici del succitato ex canapificio veneto siano dichiarati non più autoproduttori, così da predisporre un programma di interventi rivolti a stabilire la loro nuova configurazione giuridica in quanto beni, o trasferibili all'ENEL in forza della legge di nazionalizzazione del 1962, o ad un eventuale consorzio fra comuni, per quanto attiene alla distribuzione, ove questi giungessero alla determinazione di darvi luogo e ciò per una definitiva soluzione dell'intero problema del rifornimento di energia all'intera zona. (4-05085)

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende valutare obiettivamente, per provvedere nella osservanza della legge e con giustizia, la motivata e fondata lagnanza formulata dal professor Antonio Piromalli con ricorso del 6 agosto 1968 alla direzione generale istruzione universitaria avverso la decisione del Consiglio della facoltà di magistero dell'università degli studi di Urbino dell'11 maggio 1968 con la quale si negava al predetto docente l'attribuzione dell'incarico in lingue e letteratura italiana, solo perché « la continuità metodologica e tematica nell'attività di ricerca e didattica, meglio assicurata da tre professori... cui viene confermato l'incarico ».

Il Consiglio della facoltà, per come risulta dal verbale, premette alla sua decisione il compiacimento « degli eccellenti titoli allegati del professor Antonio Piromalli » e con coscienza soddisfatta insiste nell'atteggiamento, che da anni si rinnova, alquanto fazioso ed in contrasto con la norma di legge citata dal Ministro del tempo nella lettera inviata al professore Piromalli, in risposta ad un quesito di questi, del 7 luglio 1958, nonché con la norma della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché con il costante pronunciamento del Consiglio di Stato che sanziona la illegittimità di un provvedimento del Con-

siglio di facoltà che respinge la domanda di conferimento di un incarico per la esigenza della riconferma di chi lo aveva negli anni precedenti, per mancanza di motivazione.

Se, pertanto, intende intervenire validamente onde bloccare le conseguenze di un alquanto odioso autoritarismo contro un apprezzato docente, fornito « di eccellenti titoli ». (4-05086)

IANNIELLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se e come si intende sanare l'abnorme posizione dei sorveglianti, portieri e pulitori dell'IACP di Napoli, i quali, unici in Italia, sono a rapporto di impiego privato, regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri e per il personale di custodia degli immobili urbani, pur essendo dipendenti da un ente pubblico.

A parte la considerazione che il predetto contratto, nei contenuti normativi, mal si adatta ad una categoria che ha caratteristiche e mansioni del tutto atipiche; il rapporto intercorrente tra IACP e personale adibito a mansioni che rientrano tra i fini propri dell'istituto, non può non configurare come rapporto pubblico con le conseguenti modificazioni del relativo stato giuridico ed economico.

L'interrogante chiede di sapere se allo scopo di evitare che la difformità di trattamento venga interpretata come discriminazione per una categoria che espleta un'attività fra le più umili e disagiate, non si ritiene di inquadrare nell'organico dell'IACP, anche con un ruolo speciale, il predetto personale per eliminare uno stato di mortificante quanto ingiusta inferiorità, che è alla base delle continue tensioni ed agitazioni sindacali che si verificano nella categoria. (4-05087)

PICA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritiene opportuno stabilire una diversa regolamentazione dei comandi degli insegnanti di scuola media nelle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 1969-70, innovando alle norme contenute nell'ordinanza ministeriale n. 8/7/SCA del 22 luglio 1968 riguardante tali comandi per l'anno scolastico corrente;

se non ritiene che sia inopportuno:

a) formare due graduatorie distinte, una per gli idonei e l'altra per gli abilitati;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

b) tener conto soltanto del servizio di ruolo prestato nelle scuole medie e non anche del servizio fuori ruolo prestato nelle scuole medie superiori, com'è attualmente stabilito nella citata ordinanza;

se non ritiene inoltre che, nel caso si seguisse lo stesso criterio per il nuovo anno scolastico, gli insegnanti della scuola media immessi nei ruoli con la legge n. 603 — e sono molti — avrebbero lo stesso punteggio, come pure potrebbe accadere che per una frazione di punto o per età ottenga il comando chi non ha mai insegnato in una scuola secondaria di secondo grado;

se in conseguenza non ritiene di inserire nell'ordinanza di prossima emanazione una norma che consenta di assegnare un punteggio al servizio prestato dagli abilitati nelle scuole secondarie superiori sì da tutelare gli interessi di questi ultimi senza ledere nello stesso tempo quelli dei primi. (4-05088)

BRIZIOLI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza delle polemiche giornalistiche insorte, in questi giorni, nelle cronache della provincia di Perugia, sul funzionamento del Centro di recupero medico-sociale per poliomielitici, con sedi in Compresso (Perugia) e Pieve del Vescovo (Corciano).

Per conoscere in particolare:

1) se risponda a verità che sull'argomento sono stati presentati esposti alla Prefettura ed al medico provinciale, da parte di un sanitario, di un insegnante e degli stessi ricoverati, relativamente ai metodi pedagogici e disciplinari ed ai principi igienico-sanitari adottati, specie per quanto riguarda la sede di Pieve del Vescovo, che sarebbe costituita da un vecchio ed isolato castello, sfornito di un impianto di riscaldamento adeguato e pressoché privo di impianti igienico-sanitari;

2) quali iniziative siano state prese da tali organi in seguito all'esposto medesimo;

3) se non ritenga di promuovere l'accertamento del fondamento o meno di tali esposti, in modo da tranquillizzare le famiglie dei ricoverati e l'opinione pubblica;

4) quale sia il contributo versato dallo Stato per ogni ricoverato;

5) quale tipo di controllo esercitino gli organi pubblici sulla gestione dell'ente e la destinazione del danaro o dei beni donati da enti e privati;

6) se non ritengano comunque, quale che sia il risultato degli accertamenti:

a) di disporre l'unificazione delle due sedi nella unica sede di Compresso (Perugia) indubbiamente più funzionale;

b) di migliorare i metodi pedagogici;

c) di eliminare l'isolamento in cui si trovano tutti i ricoverati, disponendo l'aumento delle ore ricreative e la possibilità per i ricoverati di usufruire di alcune ore di libera uscita. (4-05089)

BRIZIOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità che su ordine dello stesso Ministero, il colonnello Bellardi, supervisore dello stabilimento SPEA con sede in Narni Scalo (Terni) la cui manutenzione è appaltata alla società Manfredi di Roma, ha comunicato ai 14 operai specializzati, della ditta Manfredi, che da oltre 10 anni lavorano nello stabilimento, che essendo scaduto il contratto di appalto, essi non potranno più tornare al lavoro dal 1° aprile e saranno sostituiti con personale generico della marina militare, attualmente in servizio in altre regioni.

Per conoscere se non ritenga, in relazione alla grave situazione dell'occupazione in Umbria ed in particolare nella provincia di Terni, anche alla luce del recente sciopero generale, di affidare la manutenzione dello stabilimento agli operai specializzati, già alle dipendenze della ditta Manfredi che a tal fine hanno costituito una apposita cooperativa (CEMEI — Cooperativa edile manutenzione edilizia ed industriale) anche su consiglio di alcuni organi dello stesso Ministero, od in difetto, di assumere, direttamente, gli stessi operai, ridando tranquillità alle numerose famiglie interessate. (4-05090)

CAVALIERE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che, nel comune di Accadia (Foggia), il rione di recente costruzione, denominato « Miranda » in cui alloggiavano centinaia di famiglie, è ancora privo di illuminazione elettrica, con grave disagio per quegli abitanti ed anche con pericolo per la sicurezza e la incolumità delle persone, dato che le numerose strade sono al buio — se e come intenda intervenire, perché l'ENEL, con urgenza, pervenga all'erogazione della corrente elettrica in quel rione. (4-05091)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

NAHOUM E TROMBADORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i criteri di scelta che sono stati adottati per designare la partecipazione delle medaglie d'oro al valor militare alle celebrazioni del 30 marzo 1969 presso i centri addestramento. Risulta infatti che a tale celebrazione della « Giornata delle medaglie d'oro al valor militare » presso i centri addestramento non è stato invitato nessun comandante del corpo volontari della libertà, insignito della massima decorazione militare.

Si chiede, quindi, come possa essere giustificata tale discriminazione, inconcepibile tra i massimi rappresentanti del sacrificio e del valor militare, con l'esclusione delle medaglie d'oro della Resistenza, che rappresentano i fondamenti ideali della Costituzione e che fanno parte delle nuove, gloriose tradizioni delle stesse forze armate. (4-05092)

BALLARIN. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga necessario disporre con urgenza una approfondita indagine sulla situazione igienico-sanitaria dello abitato di Chioggia ove manca quasi completamente la fognatura e le abitazioni, come un recente rilevamento ha messo in luce, sono per oltre il 50 per cento senza servizi igienici. Della gravità della situazione e dell'urgenza di intervenire ci si può rendere conto tenendo presente che oltre 600 persone per ettaro vivono in condizioni di deprecabile sovraffollamento, in case malsane, umide, senza luce ed aria e in molti casi fatiscenti e da demolire.

L'interrogante fin d'ora ritiene di poter suggerire che le risultanze dell'indagine dovrebbero portare all'emanazione di provvedimenti intesi ad eliminare nel più breve tempo la deprecabile e dannosa situazione. (4-05093)

BALLARIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e necessario avvalersi dell'articolo 14 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali) per togliere o restringere il vincolo di « interesse paesistico » per cui Chioggia è tutelata. In effetti su buona parte del territorio vincolato di quella città sono venute a mancare le esigenze che avevano determinato il provvedimento di vincolo.

Va tenuto presente inoltre che al provvedimento di vincolo avrebbero dovuto seguire interventi intesi a superare una situazione estremamente precaria ove il 50 per cento delle abitazioni sono senza servizi igienici, in istato fatiscente e sovraffollate e i proprietari delle case stesse non sono generalmente nelle condizioni finanziarie ed economiche di provvedere al risanamento edilizio. (4-05094)

CAPONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che in provincia di Perugia con ordinanza ministeriale del 16 marzo 1968, n. 4.600, fu indetto il concorso magistrale scuole reggimentali per due posti disponibili; premesso, altresì, che furono ammessi due soli concorrenti, entrambi con riserva: il primo Sonni Franco per non avere mai prestato servizio nelle scuole reggimentali; la seconda Castellani Lavinia per avere superato i limiti di età, risultati entrambi vincitori del predetto concorso — le ragioni per le quali il primo candidato ha già ottenuto l'iscrizione a ruolo e il posto a Foligno, mentre la seconda candidata non è stata trattata alla stessa maniera. Inoltre l'interrogante chiede di conoscere i motivi perché non è stato dato esito al ricorso inoltrato dalla Castellani Lavinia allo scopo che per ognuno degli anni di servizio prestati nelle scuole reggimentali le fossero calcolati 12 mesi di anzianità, al posto di 6, il che le permetterebbe di rientrare nel limite di età valido per il concorso. (4-05095)

BORTOT. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere — di fronte al tragico incidente di lavoro avvenuto ieri a Belluno nel quale hanno perso la vita gli operai Fabrizio Faustini, Angelo Zanin e Duilio Fontana, causato da contatto con condutture elettriche aeree —:

a) le cause che hanno determinato un così grave e luttuoso evento e se ci sono delle responsabilità tenuto presente che non si tratta della prima sciagura del genere;

b) quali urgenti provvedimenti si intendono imporre all'ENEL allo scopo di porre in atto accorgimenti protettivi delle condutture aeree particolarmente nei punti di attraversamento dei centri abitati;

c) se sono stati predisposti adeguati aiuti alle famiglie dei lavoratori bellunesi deceduti così tragicamente elargendo dei sussidi e liquidando con urgenza gli assegni e le pensioni spettanti per legge. (4-05096)

BALLARIN. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come procede l'attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379 modificativa dell'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (riforma agraria) da parte degli enti di sviluppo ed in particolare dell'ente di sviluppo « Delta padano » che dalla promulgazione della citata legge non ha ancora voluto accettare le domande degli assegnatari interessati tese ad ottenere il riscatto delle annualità previste dall'atto di assegnazione dei rispettivi fondi.

L'ente di sviluppo « Delta padano » motiva il suo atteggiamento dichiarando di non essere pronto alle operazioni richieste.

(4-05097)

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui sono stati trasferiti gli operai Orazio Mugavero e Sebastiano Epaminonda dalla nave *MOC 1202* all'arsenale di Augusta.

Sarà a conoscenza del Ministro che tale trasferimento negli ambienti sindacali locali è stato posto in relazione all'azione sindacale condotta per un maggiore rispetto della personalità degli operai imbarcati ed è quindi apparso ingiustificato quando addirittura non vi siano stati ravvisati gli estremi della rappresaglia sindacale.

(4-05098)

MORELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza delle osservazioni e delle richieste fatte dal consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine in merito all'invito rivolto dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 1403 del 12 marzo 1969 alle ditte interessate a partecipare alla licitazione privata per l'aggiudicazione di lotti di arredi scolastici per le scuole materne e statali.

Il tipo di licitazione privata così scelta, sia per la limitazione dei lotti e per la loro consistenza sia ad una limitazione del tempo di consegna delle forniture, favorirà solo le grosse aziende industriali, ma escluderà necessariamente le aziende artigiane e piccolo industriali, specie quelle delle zone depresse come quella del Polesine, che si sono distinte in ogni occasione per la loro qualificata e apprezzata produzione.

Se non si ritenga opportuno suddividere i lotti da assegnare anche fra le piccole imprese e artigiane e industriali riducendone l'entità e il numero di questi e prolungando il tempo di consegna delle merci.

(4-05099)

BOIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, nonostante i continui solleciti, non sono stati concessi al comune di Mirandola (provincia di Modena), riconosciuto area depressa ai sensi della legge 22 luglio 1967, n. 614, neppure i finanziamenti per gli elettrodotti rurali, richiesti in esecuzione del piano verde n. 1. Nelle campagne di Mirandola vi sono tuttora 82 case di abitazione sprovviste di energia elettrica. L'interrogante — tenendo conto anche degli impegni a finanziare piani di completamento e diffusione della energia elettrica nelle zone rurali, disposti dall'entrata in vigore del piano verde n. 2 e dalla legge 28 marzo 1968, n. 404 — chiede se il Ministro non intenda, perciò, intervenire perché l'ENEL formuli entro il 1969 il piano particolareggiato di completamento dell'elettrificazione rurale del comune di Mirandola e perché la Commissione all'uopo predisposta presso l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Bologna ne disponga il relativo finanziamento.

(4-05100)

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero:

a) che da parte di molte università sono state avanzate da tempo al Ministero della pubblica istruzione proposte di bandire circa 200 concorsi a cattedre universitarie;

b) che il suddetto Ministero non ha adottato al riguardo alcun provvedimento in attesa che sia attuata la riforma universitaria ancora in fase di elaborazione.

Nel caso in cui le suesposte circostanze siano esatte l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga che sia oltremodo pregiudizievole, anche in considerazione della penuria di docenti universitari di ruolo, agli interessi della università, il cui stato di crisi si aggrava di giorno in giorno, indugiare ancora in attesa di un provvedimento legislativo che potrà divenire operante solo tra molti mesi e se non sia dell'avviso di procedere subito a bandire i concorsi di cui trattasi.

(4-05101)

GRIMALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda disporre una accurata indagine per accertare quale fondamento abbiano le doglianze del direttore didattico di Nicosia (Enna) Antonio Guidone, il quale sarebbe stato sottoposto ad una serie di persecuzioni, culminate col tra-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

sferimento a Nicosia e con la riduzione dello stipendio per due mesi.

Per conoscere per quali motivi non si è dato corso da parte del Ministero al ricorso gerarchico presentato dallo stesso ed al successivo atto d'interpello. (4-05102)

**IMPERIALE, RUSSO FERDINANDO, FOSCHI, BOFFARDI INES E GERBINO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se intendono mettere a disposizione dell'AIMA con la massima urgenza, i fondi necessari per il pagamento dell'integrazione di prezzo sull'olio d'oliva, prodotto nella campagna 1968-1969.

Gli olivicoltori tutti e quelli pugliesi in particolare, non avendo avuto nessun reddito nella annata decorsa a causa delle forti calamità naturali, non potendo neppure ricorrere al credito anche perché, in conseguenza dei predetti eventi calamitosi, il forzato rinvio dei pagamenti dei debiti precedenti ha fatto sì che l'esposizione debitoria di ognuno di essi superasse la capienza bancaria (fra l'altro molto esigua) e non potendo inoltre vendere il poco olio prodotto ad un prezzo equo, se non incorresse con urgenza l'integrazione di prezzo comunitario, non potranno far fronte alle spese per le colture in atto, e la già grave situazione di disagio in cui essi versano aumenterà con conseguente grande danno economico e sociale per l'intero Paese. (4-05103)

**D'AURIA E CONTE.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali e quanti beni patrimoniali, facenti parte del demanio dello Stato, furono dati a suo tempo in concessione perpetua all'Opera nazionale combattenti nella città di Napoli e nei comuni di quella provincia; per sapere inoltre, se e quanti di quei beni solo stati alienati. (4-05104)

**D'AURIA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quanti sono gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aviazione che, per essere stati impiegati presso enti, comandi o unità internazionali, sono stati collocati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi ai sensi dell'articolo 192 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, provocando le vacanze organiche di cui alla legge citata, lettera d) dell'articolo 44;

per sapere, inoltre, quante di tali vacanze sono state eliminate a mezzo delle pro-

mozioni, previste dal secondo comma dell'articolo 46 della citata legge, in aggiunta a quelle da aversi annualmente nel numero fisso, come indicato dal primo comma dello stesso articolo e determinato dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla stessa legge;

per sapere, infine, quanti degli ufficiali impiegati presso enti, comandi o unità internazionali per sostituire i quali si è dovuto procedere alle anzidette promozioni aggiuntive sono successivamente rientrati ai rispettivi corpi dopo non più di 6 mesi e quanti dopo non più di un anno e ciò indipendentemente dal fatto che prestino ancora servizio nelle tre armi o che siano stati collocati in congedo. (4-05105)

**BARTESAGHI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

in base a quali istanze il comune di Lecco fosse stato incluso nell'elenco dei comuni ammessi a godere di particolari provvidenze in quanto colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1968, secondo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1968;

quali siano stati gli accertamenti effettuati da organi statali responsabili, e quali i pareri comunque espressi da istanze pubbliche locali, che abbiano permesso e confortato la inclusione di Lecco nel suddetto elenco;

quali e di quale entità siano state le conseguenze del citato decreto, sempre per quanto riguarda Lecco, per ciò che si riferisce alla sospensione della riscossione di imposte e tributi, e alle relative operazioni della esattoria di Lecco;

in particolare per conoscere quanti siano stati, e per quali rispettivi importi, i beneficiari di detta sospensione, e quale sia stata la durata accordata per la sospensione stessa.

L'interrogante motiva le sopraesposte richieste, essendo venuto solo recentemente a conoscenza del fatto in questione, con il rilevare che nulla, da moltissimo tempo, ha colpito il comune di Lecco, che possa in qualche modo, anche il più lontano, veridicamente qualificarsi come alluvione. (4-05106)

**DEL DUCA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

a) se sia vero che in seguito ad una indegna azione persecutoria promossa nei confronti del segretario comunale di Vasto, (Chieti) sono emersi gravi fatti in merito al

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

rilascio delle licenze edilizie ed all'attività in genere dell'assessorato all'edilizia;

b) se sia vero che dette irregolarità di natura molto grave, investano tutta la gestione amministrativa dal 1963 in poi, per cui si appalesa la necessità di far piena luce nel rilascio delle licenze edilizie irregolari, sui beneficiari di dette licenze, siano essi i titolari delle licenze stesse, o imprese di costruzioni edilizie o proprietari delle aree oggetto di speculazione, con riferimento ai legami di parentela ed agli interessi economici o clientelari degli amministratori;

c) se sia vero che nel piano regolatore e nelle varianti proposte dall'attuale amministrazione e dalla precedente si sia scrupolosamente evitato ogni vincolo alle molte aree di proprietà del sindaco e dei suoi familiari con la imposizione di scelte miranti, invece, alla loro massima valorizzazione;

d) se sia a conoscenza che i suddetti amministratori presentatisi con una lista civica, dopo essersi assicurati gli appoggi di un partito di estrema sinistra hanno curato la iscrizione degli assessori a tutto l'arco dei partiti per assicurarsi, come è stato anche scritto in un giornale locale, diretta espressione di detti amministratori, la copertura politica alla loro faziosa azione di parte. In conseguenza di quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover disporre l'invio di un prefetto ispettore generale per accertare fatti e responsabilità, sottraendo le autorità locali e provinciali alle pesantissime pressioni di chi non ha interesse all'accertamento delle responsabilità ed al ripristino della legalità. (4-05107)

SGARLATA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale sul mercato della Germania occidentale durante gli scorsi mesi sono state inoltrate grosse partite di arance siciliane di qualità inferiore a quella dichiarata, pregiudicando quindi gravemente la collocazione in quel mercato della nostra produzione agrumicola migliore. Nell'ipotesi in cui la notizia risponda a verità, l'interrogante desidera conoscere i nomi di quegli esportatori che si sono macchiati di così grave scorrettezza commerciale e quali urgenti e drastici provvedimenti si intendano adottare a loro carico. Se infine non si ravvisi la necessità e l'urgenza di intervenire in seno all'Istituto del commercio estero, organo al quale compete il controllo sulle esportazioni, af-

finché vengano eliminate quelle gravi e colpevoli disfunzioni che hanno permesso a scorretti operatori di ingannare i consumatori e realizzare illeciti profitti squalificando tutta la nostra produzione su un mercato particolarmente importante come quello della Germania occidentale. (4-05108)

MORGANA, FINELLI, ORILIA E TAORMINA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso:

che il 15 gennaio 1969 l'Associazione nazionale della pastorizia, ASSO.NA.PA, ente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 1871, ha aderito, sciogliendo il precedente rapporto con la Associazione italiana allevatori, al Consorzio italiano allevatori, promanazione della Confederazione nazionale della coltivatori diretti;

che l'ASSO.NA.PA, in quanto associata all'AIA, ente tecnico economico apolitico giuridicamente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, numero 1051, era stata investita di attività pubblicistica con decreto ministeriale del 10 ottobre 1968 per l'attività del libro genealogico delle razze ovine -

se possa essere ancora ammesso che la sopraddetta associazione svolga queste funzioni pubblicistiche finanziate dallo Stato, pur avendo aderito ad un organismo chiaramente di parte, come risulta essere il Consorzio italiano allevatori emanazione della Coldiretti.

Se non ritenga, invece, in conseguenza, di trasferire le attribuzioni dell'Associazione nazionale della pastorizia all'Associazione nazionale allevatori che, con le sue associazioni provinciali allevatori, sembra essere invece per capacità rappresentativa ed operativa, lo organismo più idoneo. (4-05109)

ORILIA, FINELLI, MORGANA E TAORMINA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere a che punto sia il progetto del centro macellazione e lavorazione carni per l'Italia centrale che dovrebbe essere finanziato dallo Stato per un importo di 1.800 milioni sulla base dell'articolo 10 della legge n. 910 del 27 ottobre 1966.

In particolare si desidera sapere:

1) la capacità potenziale di lavorazione dell'impianto;

2) in quali mercati è prevista la collocazione della carne macellata;

3) da quale fonte si avrà l'approvvigionamento del bestiame;

4) in che percentuale verrà macellato bestiame di allevamenti della zona direttamente interessata dell'Italia centrale e bestiame importato;

5) attraverso quali canali verrà procacciato il bestiame di importazione;

6) quali iniziative correlate sono state attuate per incrementare la produzione di bestiame nella zona;

7) se si prevede, e quando, la totale copertura del bestiame necessario con la produzione della zona dell'Italia centrale;

8) quali sono i rapporti tra l'ente costruttore dell'impianto e le associazioni degli allevatori e dei contadini;

9) chi gestirà l'impianto. (4-05110)

GRASSI BERTAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che l'amministrazione comunale di Catania, oltre dieci anni fa, cedette all'INAPLI un vasto appezzamento di terreno, nella zona industriale, per la costruzione di un grande centro di addestramento professionale.

Tale centro, completo di tutti i macchinari occorrenti per la formazione degli allievi nelle qualificazioni e specializzazioni della meccanica, doveva inaugurarsi nei primi giorni del mese di novembre del 1964.

Purtroppo, a seguito della tromba d'aria avvenuta il 31 ottobre dello stesso anno, il predetto centro, assieme con altre industrie del luogo, venne distrutto quasi totalmente.

Da allora nulla è stato fatto dall'INAPLI per ricostruire il centro, l'unico di tutta la Sicilia orientale, che per le esigenze addestrative della provincia di Catania era ritenuto necessario se non indispensabile.

Poiché l'amministrazione comunale di Catania ha più volte, anche di recente, minacciato di annullare la propria delibera di concessione del terreno, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ritenga necessario intervenire urgentemente presso l'INAPLI affinché lo stesso includa nei propri piani di intervento la città di Catania per il ripristino della sede di tale scuola, la cui istituzione è tutt'ora sentita da parte di tutta una popolazione, eliminando nel contempo l'attuale sgradevole presenza di un ammasso di macerie, in un luogo di notevole traffico e di particolare movimento quale appunto è la strada statale 114 Catania-Siracusa. (4-05111)

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali sono le ragioni che hanno impedito a non definire, fino ad oggi, all'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato (Incis), il ricorso prodotto, in data 7 dicembre 1968, dal signor Alvaro Martucci, relativo ad una abusiva aggregazione di un vano di un alloggio Incis di via Massimo Stanzione, in Napoli. (4-05112)

PAGLIARANI E FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere i motivi per i quali la Federazione provinciale piccoli e medi commercianti di Forlì - aderente all'UNCIC - non sia rappresentata nella « Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali » e quali provvedimenti intenda prendere perché il prefetto di Forlì pur nell'ambito della discrezionalità che la legge 27 novembre 1960, n. 1397 gli attribuisce, informi la scelta ad un sano criterio di democrazia che del resto il legislatore ha indicato quando all'articolo 5 della predetta legge, ha voluto che siano « sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale più rappresentative ».

Gli interroganti fanno presente inoltre che, a rendere ancor più antidemocratica la scelta fino a dare ad essa il senso di vera e propria discriminazione, sta il fatto che, a quanto loro risulterebbe, il prefetto non si è nemmeno curato di « sentire » la Federazione provinciale in questione, disattendendo in questo modo ad un suo preciso dovere, impostogli dalla legge. (4-05113)

GIOMO E BONEA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se, per divenire ad una rapida composizione della nota vertenza in atto tra i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e le società petrolifere, non ritengano opportuno - di fronte al persistere dello stato di agitazione dei gestori - intervenire con un'ideale opera di mediazione ministeriale anche prima ed indipendentemente dalla sospensione dello stato di agitazione. E ciò in quanto la situazione venutasi a creare in seguito alla vertenza medesima risulta grave non solamente nei riguardi delle categorie direttamen-

te interessate ma anche nei riguardi della popolazione tutta, dell'economia e del turismo.

Gli interroganti chiedono, inoltre, se risponde a verità che l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e prodotti ad essa assimilati stabilito, con il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, per provvedere alla copertura di parte delle somme necessarie all'applicazione dei provvedimenti pensionistici in via d'approvazione, è stato calcolato con un margine tale da farlo risultare eccedente rispetto alle effettive necessità di bilancio per lo scopo suddetto. In tal caso si domanda se non si reputi possibile che lo Stato rinunci ad una piccola quota dell'aumento di cui sopra a favore dei gestori degli impianti stradali di distribuzione, lasciando invariato il prezzo del prodotto al pubblico.

Gli interroganti chiedono, altresì se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritenga opportuno porre allo studio una

forma speciale di assicurazione previdenziale ed assistenziale per i gestori dei distributori di carburante — a somiglianza di quanto è stato già fatto per altre categorie. Infatti, essendo, formalmente, i gestori suddetti considerati imprenditori indipendenti, si trovano automaticamente ed ingiustamente esclusi dai benefici previdenziali ed assistenziali di cui godono le altre categorie di lavoratori.

Gli interroganti chiedono, infine, se risponde a verità che, approfittando della situazione venutasi a creare con la suddetta vertenza, si stiano esercitando forti pressioni al fine di ristrutturare il sistema distributivo dei carburanti ed instaurare un regime chiuso di concessioni statali che potrebbe sfociare, in un tempo più o meno lungo, nel monopolio statale del settore e, comunque, portare alla immediata abolizione pratica della libera concorrenza oggi operante nel settore a beneficio degli utenti e per il miglioramento del servizio. (4-05114)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere quali provvedimenti il Governo intende prendere per impedire che il formaggio denominato " Milione - il formaggio che piace ", della ditta Invernizzi, sia posto in vendita come formaggio per i bambini.

« Gli interroganti rilevano infatti che la produzione di alimenti dietetici e di quelli per la prima infanzia è disciplinata dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 e dal relativo regolamento 30 maggio 1953, n. 578, i quali prescrivono che la produzione di tali alimenti deve essere autorizzata dal Ministero della sanità e che gli estremi della autorizzazione stessa debbono essere indicati sull'etichetta. La ditta Invernizzi appone nell'involucro del suddetto formaggio la seguente dicitura: " Il formaggio appositamente studiato per i bambini appena slattati da sciogliersi nella pappa ". Sull'involucro non figura tuttavia l'indicazione di alcuna autorizzazione ministeriale; e dalla indicazione della composizione e degli ingredienti risulta invece che essi sono identici a quelli compresi nel formaggio venduto dalla stessa ditta Invernizzi, sotto il nome " Milione alla panna " e destinato agli adulti, ciò che, tra l'altro, è stato già denunciato all'opinione pubblica, senza smentita, dalla rivista *Come mangiare*.

« Gli interroganti ricordano che l'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283 vieta di offrire in vendita sostanze alimentari adottando denominazioni o frasi pubblicitarie tali da sorprendere la buona fede e indurre gli acquirenti in errore circa la natura, la qualità o la proprietà di sostanze alimentari; inoltre la giurisprudenza ha più volte affermato - si veda Corte di cassazione, sezione III, n. 2203, 17 luglio 1966 - che non è consentito che un comune formaggio sia venduto come formaggio per i bambini, in quanto questi ultimi devono avere le particolari qualità dietetiche vagliate dalla legge.

(3-01223) « LIBERTINI, ALINI, CANESTRI, CECATI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere:

1) se egli è a conoscenza del fatto che in numerosi istituti scolastici romani, con pressioni indirette ma efficaci, viene pratica-

mente imposta dai presidi a tutti gli alunni, quale che sia la loro fede religiosa, la partecipazione a funzioni religiose cattoliche, con scarso rispetto della coscienza di ciascuno e in definitiva dello stesso significato delle funzioni religiose che richiedono una partecipazione spontanea;

2) se il Ministro intende diramare una circolare ai presidi di istituto scolastici nella quale si ribadisce la necessità di un pieno rispetto della libertà di coscienze in formazione, e la adozione di misure atte a garantire la realizzazione pratica di questo principio.

(3-01224) « LIBERTINI, CANESTRI, AMODEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere l'esito degli accertamenti compiuti in relazione allo scoppio della bomba davanti al Ministero della pubblica istruzione verificatosi il 27 marzo 1969.

(3-01225) « BOZZI, COTTONE, CANTALUPO, MONACO, ALESSANDRINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, per sapere se risponde al vero la notizia pubblicata dai giornali specializzati secondo cui nel 1968 l'importo delle soprattasse sulle licenze di caccia, uccellazione, soprattasse erariali sulle riserve, eccetera, di cui all'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, incassate dallo Stato, ammonta a lire 3.581.529.640; considerando che nel 1968 alle amministrazioni provinciali a cui spetta l'85 per cento di tale importo, alle associazioni venatorie a cui spetta il 10 per cento, ed al laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna a cui spetta il 5 per cento sono state erogate complessivamente somme di poco superiori ai 100 milioni e nel bilancio del 1969 figura una previsione di appena 500 milioni, quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per erogare ai predetti enti le somme loro spettanti.

« Gli interroganti sottolineano la gravità della situazione finanziaria a cui sono venute a trovarsi le amministrazioni provinciali costrette a sopportare da anni gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge sul decentramento del 1955.

« Gli interroganti sottolineano inoltre lo strettissimo dovere che ha il Governo di ap-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

plicare tempestivamente la legge in materia di finanziamento delle amministrazioni provinciali e delle associazioni venatorie così come più volte dalle medesime sollecitate.

(3-01226) « CESARONI, BERAGNOLI, MILANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere in base a quali criteri la tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti degli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero, annessa all'ordinanza ministeriale del 15 marzo 1969, preveda l'attribuzione di 4 punti alle maestre che chiedono il trasferimento per riunione a familiare dipendente dall'Amministrazione dello Stato, o (peggio ancora) a pensionato della medesima.

« Se non si renda conto il Ministro che tale beneficio costituisce un assurdo privilegio per quelle insegnanti che abbiano avuto la ventura di trovare per anima gemella uno statale e non un dipendente privato o parastatale o un lavoratore autonomo, quasi che l'unità della famiglia dei dipendenti statali abbia maggior valore di quella di qualunque altro cittadino.

« Più particolarmente gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non intenda eliminare tempestivamente l'ingiustificabile, assurda e perfino ridicola discriminazione.

(3-01227) « TEDESCHI, BRONZUTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento esistente nell'ambito delle categorie e degli enti che operano nel settore turistico, in conseguenza del fatto che ad un anno dalla promulgazione della legge n. 326, non sia stata licenziata alcuna pratica di richiesta di ammissione alle provvidenze previste dalla legge in questione ed emesso quindi il relativo decreto, e per conoscere i motivi di tale ritardo tanto più preoccupante in quanto viene a frustrare le aspettative degli operatori economici i quali da detto provvedimento avrebbero tratto motivo di relativo sollievo e incoraggiamento in un momento in cui per ragioni già note le prospettive per la stagione estiva che sta per incominciare non sono del tutto rassicuranti.

« L'interrogante in particolare chiede di conoscere la periodicità delle riunioni della

commissione preposta all'esame delle pratiche, il numero delle riunioni fatte, nonché i criteri di massima adottati nella ripartizione dei fondi a disposizione.

« L'interrogante infine chiede quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere perché questa situazione venga rapidamente superata nell'interesse del turismo e della economia del paese.

(3-01228) « PAGLIARANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è allo studio, da parte dei competenti organi del Ministero, la revisione delle attuali norme antisismiche, soprattutto per quanto attiene alle prescrizioni contenute negli articoli 5, 6, 25 e 26 della legge n. 1684, da applicare ai comuni classificati nelle zone di seconda categoria e che dopo il terremoto del 15 gennaio 1968, in Sicilia, sono i più numerosi.

« Considerando che anche in comuni non distrutti, né danneggiati seriamente dal terremoto, si debba — per ogni modesto lavoro di riparazione — ottenere il visto del genio civile, si chiede se non sia allo studio per alcuni casi la possibilità di responsabilizzare maggiormente gli uffici tecnici dei comuni e semplificare così le procedure per ottenere le licenze di costruzione da parte dei comuni stessi.

(3-01229) « FERRETTI, GRIMALDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per conoscere se sia al corrente delle ragioni che hanno indotto le maestranze dell'azienda liquoristica Casoni di Ferrara a decidere, a cominciare dal 17 marzo 1969, lo sciopero a tempo indeterminato e che sono riconducibili al carattere autoritario della gestione, alla pratica dei licenziamenti voluti per fini di mera repressione politica e sindacale e per la ferma determinazione di non applicare il contratto nazionale di lavoro. Gli interroganti chiedono, dunque, quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per andare incontro alle giuste rivendicazioni dei lavoratori dell'azienda, mettendo fine a un regime interno che è estraneo al costume democratico e che sconfinava dagli stessi limiti della legge.

(3-01230) « BOIARDI, LAMI, LIBERTINI ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se è a conoscenza di alcune notizie pubblicate recentemente dalla stampa nazionale, relative ai polifosfatici, sostanze largamente impiegate quali additivi, oltre che nei salami e formaggi fusi, anche nei formaggini e negli stracchini per renderli plastici e spalmabili.

« A giudizio di eminenti studiosi di bromatologia e tossicologia dell'Università di Milano, infatti, per la dose elevata consentita, tali sostanze producono effetti tossici sui reni soprattutto nei bambini che sono i consumatori più numerosi di tali prodotti. Lo stesso giudizio di tossicità viene inoltre espresso per gli additivi impiegati nelle bibite gassate, ugualmente consumate largamente dai bambini specie nel periodo estivo.

« Per conoscere inoltre, se a tali rivelazioni e giudizi viene attribuito un fondamento positivo:

quali misure opportune e provvedimenti urgenti intende adottare per garantire e tutelare la salute pubblica seriamente compromessa dall'uso di questi prodotti;

se ritiene disporre adeguate ricerche ed accertamenti sulla tossicità di tali sostanze presso l'Istituto superiore di sanità;

quali altre iniziative intende promuovere con l'urgenza che il caso richiede per colmare le insufficienze che si riscontrano in questo importante settore dell'igiene pubblica.

(3-01231) « MASCOLO, VENTUROLI, ALBONI, BIAMONTE, MORELLI, MONASTERIO, DI MAURO, LA BELLA, ALLERA, ZANTI TONDI CARMEN, GORRERI, BIAGINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

1) se sia a conoscenza che, dopo i cinque attentati dinamitardi verificatisi nelle ultime settimane contro una caserma dei carabinieri di Bagnara Calabria, il supermercato Standa di Reggio Calabria, la chiesa di Marina di San Lorenzo, la villetta residenziale Versace di Cannitello di Villa San Giovanni e un negozio commerciale di Locri, le autorità di pubblica sicurezza della provincia di Reggio Calabria, in maniera preordinata, hanno orientata gran parte della loro attività di indagine contro dirigenti ed esponenti dei partiti e dei movimenti di sinistra: PCI, PSIUP, anarchici, maoisti, marxisti-leninisti e, in qualche caso, anche di esponenti di corrente dello stesso PSI.

« Tali dirigenti ed esponenti hanno dovuto subire interrogatori e perquisizioni domiciliari vessatorie, senza d'altro canto che si raggiungesse alcun risultato utile a perseguire i veri responsabili dei reati, come era facilmente prevedibile;

2) quali direttive del Ministero sono state date alle autorità di pubblica sicurezza, in base alle quali, da parte di queste ultime, sia stata possibile condurre tale attività che può solo giustificarsi in un quadro di una azione di repressione antipopolare, del resto recentemente sollecitata da una parte delle forze politiche e dalla stampa di destra favorevoli a soluzioni autoritarie, di fronte alla azione rivendicativa unitaria dei lavoratori e la lotta dei giovani e delle masse popolari per la riforma della scuola, dell'università e per un diverso indirizzo economico e sociale;

3) quali direttive serie sono state date e quali interventi sono stati presi, al fine: di prevenire e perseguire la delinquenza organizzata che imperversa da molto tempo nella provincia di Reggio Calabria e provoca uno stato di intimidazione e un ulteriore motivo di aggravamento della già fortemente precaria situazione economica e sociale; di colpire le connivenze politiche dei gruppi di potere che, con il loro atteggiamento, favoriscono il permanere e l'aggravarsi dell'antisociale fenomeno della delinquenza organizzata; di impedire che le forze di pubblica sicurezza, con il sopraddetto comportamento di repressione antipopolare, siano utilizzate per raggiungere fini anticostituzionali di discriminazione politica e di sostegno per soluzioni autoritarie di governo, tenendo conto infine che tale comportamento, nei fatti, favorisce le forze antisociali che si dovrebbero invece perseguire.

(3-01232) « FIUMANÒ, TRIPODI GIROLAMO, GULLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della difesa, per sapere quali norme intendano adottare per garantire che l'impiego delle forze di polizia e dei carabinieri in servizio di ordine pubblico sia più consona alle esigenze democratiche dei cittadini e perché siano evitati interventi massicci e misure repressive non sempre giustificati e che spesso si sono dimostrati controproducenti. Si chiede, inoltre, se si tiene sufficientemente conto del fatto che gli stessi reparti di polizia, proprio per tali criticabili e superati metodi di impiego, vengono sottoposti a orari e turni insopportabili, con una

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

retribuzione non adeguata, specialmente per gli agenti ed i gradi inferiori e con regolamenti (come quello sul matrimonio) che sono anche in contrasto con le norme della Costituzione, poiché ledono i diritti di cittadini alle armi.

(3-01233) « BOLDRINI, DAMICO, NAHOUM ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità per conoscere se a seguito dei luttuosi avvenimenti verificatisi nel settembre 1968 nell'ospedale civile " Umberto I " di Frosinone, e che allora costituirono oggetto di specifica e particolareggiata interrogazione alla quale non è stata data risposta, sia stata promossa un'indagine e quali ne siano gli eventuali risultati.

(3-01234) « PIETROBONO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quale fondamento abbiano le voci che hanno trovato in questi giorni larga eco nella stampa d'informazione, circa i dissensi sorti negli organi dirigenti della RAI-TV, in seguito ai mutamenti predisposti di parecchi funzionari in posti di alta responsabilità; si dice che ciò avrebbe indotto il consigliere delegato Gianni Granzotto a rassegnare le dimissioni dal suo ufficio.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere quale sia l'atteggiamento del Governo in merito alle proposte di legge, di cui una a firma dell'interrogante, per una riforma degli ordinamenti della RAI-TV, che dovrebbe vedere in posizione determinante, soprattutto per quanto riguarda i programmi, non gruppi politici di potere ma le rappresentanze democraticamente espresse dei radio-teleutenti.

(3-01235) « DE MARIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro, del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano intraprendere per porre termine alla anacronistica situazione in cui versano i 2.000 dipendenti fuori ruolo del personale dell'Automobil club d'Italia (ACI), e per provvedere ad una loro definitiva sistemazione da tempo reclamata.

(3-01236) « LEPRE, FORTUNA ».

#### INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica, della marina mercantile e delle partecipazioni statali per conoscere il loro giudizio sulla attuazione del piano CIPE per la industria navalmeccanica e sulle prospettive di sviluppo di questa;

considerando lo stato di malessere, di agitazione e di lotta dei lavoratori dei cantieri, conseguente alle condizioni di lavoro, alla diminuzione dell'occupazione e alla incertezza delle prospettive e derivante dal fatto che, non solo il piano non ha risolto e non poteva risolvere i problemi di risanamento e di espansione della cantieristica, ma ha colpito e colpisce l'economia di interesse zone ad antico insediamento di industria di Stato, come il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Toscana e la Campania;

rilevando che il piano è venuto meno persino alle premesse affermate di garantire alle zone colpite (come Trieste e La Spezia in particolare) il mantenimento dei livelli economici di occupazione;

ricordando il giudizio negativo a suo tempo espresso dal gruppo comunista (ora confermato dai fatti) che denunciava la subordinazione delle prospettive della navalmeccanica italiana ad intese nell'ambito del MEC, l'angolazione aziendalistica del piano e la conseguente mancanza di ogni rapporto con i bisogni della marina mercantile in generale e delle flotte FINMARE in particolare;

chiedono se il Governo non intenda proporsi - nel quadro di una politica degli investimenti che faccia assumere alle aziende pubbliche e a partecipazione statale un ruolo propulsivo che risponda alle esigenze di sviluppo del Paese e non agli interessi del profitto privato, e, tenendo conto della tendenza costante all'aumento dei traffici marittimi, dei bisogni di rinnovamento e di potenziamento della flotta nazionale - un programma di espansione del settore cantieristico e di investimenti produttivi nelle zone indicate, da sottoporre preventivamente al giudizio del Parlamento.

(2-00236) « GIACHINI, BARCA, CERAVOLO SERGIO, FASOLI, D'ALEMA, BALLARIN, CAPRARÀ, ARZILLI, SKERK, D'IPPOLITO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica, della marina mercantile e delle par-

tecipazioni statali, per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo rispetto ai problemi, gravi e acuti, che si pongono da tempo nel settore dei traffici marittimi;

sottolineando il valore della marina mercantile per un paese come l'Italia — dove l'85-90 per cento delle importazioni (in gran parte materie prime decisive per lo sviluppo dell'apparato industriale) e il 55-60 per cento delle esportazioni avvengono via mare — e la contraddizione che è venuta determinandosi per il crescente dislivello, quantitativo e qualitativo, fra la flotta nazionale e quella mondiale che la rende sempre più incapace di competere, mentre ci avviamo rapidamente al traguardo dei 300 milioni di tonnellate di merci, sbarcate e imbarcate nei nostri porti;

ricordando le condizioni di estremo disagio dei lavoratori marittimi che, mentre sono ancora sottoposti a leggi che negano i diritti sanciti dalla Costituzione, vedono rovesciarsi su di loro le conseguenze di questa crisi strutturale;

rilevando che la crisi che investe l'economia marittima deriva dall'assenza di una politica marinara, organica e programmata, che pone il Governo nelle condizioni di subire spinte settoriali che lo inducono a prendere provvedimenti disarticolati che, nella maggioranza dei casi, aggravano i problemi; spinte che provengono dal capitale armatoriale, incapace di rispondere alle esigenze nazionali, perché teso a conseguire il massimo profitto ed a ottenere tutti i possibili contributi dello Stato (magari, anche, per l'acquisto di navi all'estero);

considerando, in questo quadro, il ruolo sempre più marginale cui è stata costretta la flotta a partecipazione statale (orientata prevalentemente nel settore del traffico passeggeri) e le tendenze in atto per un "riesame" di questa nella direzione di una ulteriore riduzione della sua partecipazione ai traffici;

chiedono se il Governo non intenda predisporre l'elaborazione di un piano organico di espansione e di rinnovamento della marina mercantile italiana — strettamente connesso allo sviluppo dell'industria navalmeccanica — il ruolo propulsivo del quale sia affidato alle flotte a partecipazione statale, da sottoporre al giudizio del Parlamento.

(2-00237) « CERAVOLO SERGIO, BARCA, GIACHINI, FASOLI, D'ALEMA, BALLARIN, CAPRARA, ARZILLI, SKERK, D'IPOLITO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere se non ritenga necessario ed urgente informare la Camera sull'attività ed il funzionamento della RAI-TV, in relazione anche alle recenti dimissioni dell'amministratore delegato che hanno ulteriormente evidenziato il profondo stato di crisi in cui versa l'Ente, il quale, preso com'è nella spirale di interessi particolaristici di gruppi di potere dei partiti del centro-sinistra e delle diverse correnti che li compongono, non assolve alla funzione di strumento di informazione obiettiva e di formazione libera, civile e democratica cui è chiamato per destinazione istituzionale, sulla base anche dei principi affermati nella sentenza 6-13 luglio 1960, n. 59, della Corte costituzionale.

« Gli interpellanti chiedono altresì di conoscere se il Governo non ritenga indispensabile assumere provvedimenti i quali garantiscano che l'Ente radiotelevisivo, democratizzato nelle sue strutture, possa adempiere i suoi compiti di pubblico servizio.

(2-00238) « LATTANZI, PASSONI, MINASI, BOIARDI, CANESTRI, CARRARA SUTOUR, LUZZATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere:

a) se è a loro conoscenza il fatto che alla fine del giugno prossimo scadrà formalmente la convenzione fra il Tribunale e la società di gestione ETI per l'affitto delle attività industriali del cotonificio Val di Susa;

b) se ritengono compatibile con l'intervento del capitale pubblico, presente nell'ETI in misura del 20 per cento del pacchetto azionario, tramite la Mediobanca, il tipo di politica adottata dall'ETI stessa, che è stata di discriminazione politica in sede di assunzioni, di riduzione del personale, di blocco delle assunzioni e di eliminazione dei cottimi, rilevandosi in definitiva come una politica non di ristrutturazione, bensì la rapina semi-colonialistica dell'azienda;

c) se è a conoscenza del fatto, denunciato dallo stesso curatore fallimentare, che l'ETI si pone a tutt'oggi come l'unico candidato all'acquisto del cotonificio Val di Susa, offrendo una cifra che non copre neppure il valore dei crediti privilegiati degli operai;

d) quale possibilità esista ancora che alla gestione del cotonificio Val di Susa si sostituisca un'altra società.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

tuisca all'ETI la SEIT, società di gestione facente parte dell'IMI;

e) se, sempre in considerazione della presenza del capitale pubblico nell'ETI, come pure del fatto che lo Stato fa parte del comitato dei creditori, non ritengano che il Governo abbia l'impellente dovere di intervenire in prima persona, tempestivamente, nel condizionare e definire il prossimo assetto, sia proprietario sia aziendale del cotonificio Val di Susa, in base ad una scelta che sia la più coerente possibile con una linea di difesa del livello d'occupazione nei territori interessati all'esistenza ed all'attività del cotonificio Val di Susa, e di miglioramento del livello sociale e salariale delle migliaia di lavoratori dipendenti dell'azienda.

(2-00239) « AMODEI, LIBERTINI, CANESTRI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro, degli affari esteri ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere se risponda al vero che nessun membro del Governo italiano ha partecipato alla discussione del Consiglio dei ministri della CEE tenuta il 25 marzo 1969 a Bruxelles nel corso della quale sarebbe stata decisa una riduzione dell'80 per cento del dazio sulla tariffa esterna comune per gli agrumi, a favore del Marocco e della Tunisia. Mentre, sempre nella stessa riunione, sarebbe stata decisa una riduzione doganale, per gli agrumi, del 40 per cento a favore di Israele, della Spagna e della Turchia.

« L'interpellante rileva che su questo argomento, tra l'altro, erano già state presentate in Parlamento, da parte di esponenti di vari gruppi politici, tra cui rappresentanti dei gruppi di maggioranza, interrogazioni al Governo che mettevano sull'avviso il Governo stesso e che denunciavano lo stato di profonda crisi del settore agrumicolo italiano e le gravissime conseguenze che ne sarebbero potute derivare se un accordo del genere di quello paventato, fosse stato sottoscritto.

« A tali interrogazioni il Ministro dell'agricoltura non ha dato alcuna risposta mentre, se le notizie provenienti da Bruxelles e raccolte da autorevoli organi di stampa sono vere, lo stesso Ministro non avrebbe preso parte alla riunione nella quale sarebbero stati raggiunti gli accordi fra la CEE e il Marocco, la Tunisia, Israele, la Spagna e la Tur-

chia, assumendosi in tal modo gravissime responsabilità e dando prova — se le notizie alle quali si riferisce l'interpellante fossero vere — di scarsa sensibilità per i problemi dell'agrumicoltura italiana alla quale sono interessati migliaia di coltivatori del Mezzogiorno.

« L'interpellante fa presente che soltanto per la Sicilia la produzione degli agrumi rappresenta un valore di 100 miliardi annui di prodotto lordo vendibile e che pertanto la riunione del 25 marzo a Bruxelles, nel corso della quale erano all'ordine del giorno problemi vitali per l'agrumicoltura italiana e siciliana in particolar modo, ben meritava la premura di un Ministro italiano.

« L'interpellante desidera inoltre conoscere dal Governo — se le notizie alle quali si è riferito sono vere — per quali motivi:

1) il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, o comunque un membro del Governo, non ha partecipato alla riunione di Bruxelles del 25 marzo 1969;

2) il Governo italiano ha dato il proprio assenso, che in questo caso era decisivo, alla sottoscrizione di un accordo che danneggia enormemente i nostri produttori di agrumi;

3) quali provvedimenti intenda oggi assumere il Governo per far fronte alla gravissima crisi esistente nel settore agrumicolo italiano, e per quello siciliano in particolar modo.

(2-00240)

« GUNNELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, per sapere — tenuto conto delle caratteristiche della ripresa economica in atto con riferimento all'andamento dell'occupazione, che risulta caratterizzata da forti squilibri territoriali, e con riferimento al volume globale degli investimenti e della loro diversificazione settoriale e territoriale, ed in particolare tenuto conto:

a) dei programmi annunziati, o di cui si ha notizia, relativi alla espansione di alcuni grandi gruppi industriali, quali ad esempio della FIAT, ESSO, ENI, PIRELLI ed ai programmi di concentrazione nei settori dell'elettromeccanica ed elettronica, che mantengono uno sviluppo dualistico del sistema con forti movimenti migratori delle regioni meridionali ed alti costi di urbanizzazione

delle aree metropolitane del triangolo industriale;

b) dei voti formulati da CRPE del Piemonte e della Lombardia in ordine alla localizzazione di alcune grandi raffinerie e complessi petrolchimici, voti che sottolineano la esigenza, a livello nazionale, di una politica più articolata in ordine alle industrie petrolchimiche, specie dopo l'operazione Montedison, e di una scelta delle aree da destinare agli insediamenti di raffinazione;

c) della preminente importanza della occupazione determinata dalla espansione dell'edilizia, che appare condizionata dalla disciplina urbanistica in atto, e delle forti fluttuazioni occupazionali che si potrebbero determinare nei prossimi anni; — a quale punto sia la procedura di contrattazione, che secondo la procedura indicata dal CIPE e specificata dai Ministri del bilancio e del tesoro *pro tempore*, avrebbe dovuto riguardare " non solo il volume globale e la diversificazione settoriale degli investimenti che la industria italiana prevede di realizzare fino al 1970, ma anche la direzione territoriale degli investimenti medesimi ", e quali specifici interventi intendano adottare per garantire la espansione complessiva del sistema e renderla qualitativamente conforme agli obiettivi sociali e civili indicati dal programma.

(2-00241) « SCOTTI, GIRARDIN, GIORDANO, BARBI, MENGOZZI, BODRATO, DONAT-CATTIN, FOSCHI, GALLONI, FRACANZANI ».

### MOZIONI

« La Camera,

tenuto conto di quanto previsto dalla legge 1° agosto 1960, n. 906, riguardante la esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Euratom per l'esecuzione di un centro comune di ricerche nucleari di competenze generali principalmente per quanto esposto negli allegati della legge stessa; degli impegni presi dall'allora Ministro degli affari esteri onorevole Pella nel corso della discussione parlamentare; della esigenza da tutti riconosciuta di uno sviluppo della ricerca scientifica in Italia e del grande contributo che potrebbe dare allo sviluppo stesso il centro di Ispra la cui cessione all'Euratom come previsto nella legge su menzionata non avrebbe dovuto in alcun modo " rallentare gli sforzi sul piano nazionale nel settore nu-

cleare "; della esigenza di preservare le forze di lavoro che si sono formate nel corso di lunghi anni di esperienza e che minacciano di andare disperse,

impegna il Governo

a fare tutti gli atti necessari per addivenire alla sostituzione all'azione carente dell'Euratom assumendo a proprio carico tutta la parte degli impianti e del personale non impiegati dall'Euratom stesso provvedendo ad una loro utilizzazione in un programma di ricerche stabilito su base nazionale con tutti gli eventuali e possibili apporti e collaborazioni su base internazionale.

(1-00033) « LEONARDI, BATTISTELLA, MASCHIELLA, GIANNANTONI, SACCHI, CEBRELLI, SANTONI, ROSSINOVICH, MALAGUGINI, MILANI, BARDELLI, CORGHI ».

« La Camera,

constatata la gravità dei fatti avvenuti a Genova e a Torino in occasione delle manifestazioni di protesta contro il regime fascista dei colonnelli in Grecia, nel corso delle quali la polizia è intervenuta con violenza contro antifascisti, operai e studenti;

constatato in particolare che le autorità di polizia di dette città hanno consentito che squadre fasciste attuassero ripetute azioni di aggressione, di apologia del fascismo e di teppismo sino al gravissimo e criminale collocamento di un ordigno ad orologeria nel teatro della Gioventù a Genova, scoperto fortunatamente da uno degli organizzatori della manifestazione;

constatato inoltre che l'atteggiamento della polizia nel corso della protesta degli operai e degli antifascisti a Genova e della manifestazione di Torino ha assunto aspetti di vera provocazione, al fine di creare un'atmosfera di rissa e di grave tensione; e che la brutalità della repressione ha superato ogni limite sino a colpire in modo indiscriminato e violento i partecipanti alle manifestazioni, parlamentari, uomini della Resistenza, operai e studenti mentre a gruppetti di fascisti ben noti e individuati veniva consentito di insultare e colpire l'antifascismo;

considerato che la versione fornita dai responsabili della polizia al Governo e da questo trasmessa al Parlamento in sede di risposta ad interrogazioni è stata smentita nel modo più assoluto dagli interroganti di tutte le parti politiche;

considerato che i fatti sopra detti si inquadrano in un clima di repressione che si va sempre più intensificando e che fa seguito a ripetuti, continui episodi di violenza e di brutalità nei confronti di operai, di contadini e di studenti diretti a soffocare con la forza le lotte e le tensioni sociali e politiche che scuotono profondamente il nostro paese;

che l'indignazione determinatasi tra i cittadini di Torino e Genova, città di grandi tradizioni democratiche e antifasciste, richiede che si allontanino da queste città i responsabili dei fatti costì accaduti e del comportamento della polizia;

interprete anche dei voti delle organizzazioni sindacali, della protesta dei lavoratori

espressa con lo sciopero, delle forze politiche antifasciste, delle organizzazioni della Resistenza, del movimento studentesco

impegna il Governo

a disporre immediatamente l'allontanamento del dottor Ribizzi dalla carica di questore di Genova e del dottor Guida dalla carica di questore di Torino.

(1-00034) « SPAGNOLI, LIBERTINI, D'ALEMA, CARRARA SUTOUR, DAMICO, AMODEI, CERAVOLO SERGIO, CANESTRI, LEVI ARIAN GIORGINA, SULOTTO, TODROS ».